

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 novembre 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 392. Ordinanza 3-16 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef, Ilor, Irpeg - Versamento in conto corrente postale - Diversità dei termini - Soprattassa del 40% - Presunta irrazionalità - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 7, ultimo comma, e 92, primo comma, nel testo di cui al d.-l. 20 novembre 1981, n. 661, così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5).

(Cost., artt. 3 e 76)

Pag. 9

N. 393. Ordinanza 3-16 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Programmi di recupero per gli imputati tossicodipendenti - Potere del giudice di sospendere il processo al fine di valutare la personalità dell'imputato - Mancata previsione - Forme di sanzioni sostitutive alternative - Mancata previsione - Concessione per la terza volta della sospensione della pena - Divieto - Difetto dei presupposti processuali per l'esame da parte della Corte - Eterogeneità delle situazioni a raffronto - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 100/1992) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 361/1991 e 133/1980) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 444; c.p., art. 164).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 11

N. 394. Ordinanza 3-16 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992 - Proroga di diritto del contratto per due anni - Compressione indiscriminata del diritto di proprietà - Richiamo alla sentenza della Corte n. 323/1993 e alla ordinanza n. 354/1993 - Disciplina rispondente ad esigenze eccezionali e transitorie - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., art. 42)

Pag. 13

N. 395. Ordinanza 3-16 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Irpef - Restituzione della ritenuta INADEL sulla indennità premio di servizio - Richiamo alla sentenza n. 178/1986 della Corte - Mancata previsione di detrazione dall'imponibile da assoggettare ad imposta, di una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'Ente - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 15

N. 396. Ordinanza 3-16 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti S.E.P.S.A. - Inquadramento giuridico e trattamento economico - Mansioni superiori - Accoglimento normativo del dispositivo della Corte di cui alla sentenza n. 500/1988 (legge n. 270/1988) - Manifesta infondatezza.

[R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, primo e ultimo comma, allegato A)].

(Cost., artt. 3 e 35)

» 17

N. 397. Ordinanza 3-16 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ulteriore indagini - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 130/1993) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 554, secondo comma, e 409).

(Cost., artt. 3 e 77)

» 19

N. 398. Ordinanza 3-16 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Opposizione davanti al tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 77/1993) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32).

(Cost., art. 76, in relazione all'art. 3, lett. l), della legge 16 febbraio 1987, n. 81)

Pag. 21

N. 399. Ordinanza 15-16 novembre 1993.

Rinvio a nuovo ruolo delle cause iscritte rispettivamente ai nn. 536, 787 e 788 reg. ord. 1992

» 22

N. 400. Sentenza 12-18 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Dipendenti delle aziende municipalizzate di trasporto - Trattamento economico - Retribuzione dei tempi tecnici e accessori di trasferimento dai depositi ai posti di cambio e viceversa - Abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.-l. 19 ottobre 1923, n. 2328 - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, artt. 1, 100, 103 e 104).

(Cost., art. 76)

» 23

N. 401. Sentenza 12-18 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti INADEL - Indennità premio di fine servizio per servizi non di ruolo - Ultimo stipendio in godimento - Rivalutazione della retribuzione imponibile alla data di cessazione dal servizio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza e di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche se differita - Illegittimità costituzionale.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 27

N. 402. Sentenza 5-18 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Mensa aziendale - Valore effettivo dei pasti ed indennità sostitutiva di mensa - Incidenza su altri istituti retributivi - Norma interpretativa di esclusione - Richiamo alla sentenza n. 3888 della Corte di cassazione - Insindacabilità della scelta legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 104)

» 29

N. 403. Sentenza 5-18 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannati all'ergastolo - Subordinazione dell'ammissione al beneficio della semilibertà alla espiazione di anni venti di reclusione - Caso del condannato ad ulteriori condanne per reati commessi nel corso dell'esecuzione - Situazione di privilegio rispetto al condannato con condotta irreprensibile - Impossibile individuazione di una soluzione costituzionalmente obbligata - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50).

(Cost., art. 3) Pag. 34

N. 404. Sentenza 12-18 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Pensionamento anticipato - Lavoratrici di età superiore ai cinquanta anni - Accredito contributivo di anni cinque - Divieto - Richiamo alla sentenza n. 498/1988 della Corte - Richiesta di sentenza additiva con sperequazione a danno dei lavoratori uomini - Inconferente richiamo alla sentenza n. 503/1991 della Corte - Non fondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 37) » 40

N. 405. Sentenza 12-18 novembre 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Corte dei conti - Riversibilità delle pensioni di guerra - Requisito della nullatenenza - Sussistenza - Limiti reddituali - Discrezionalità legislativa - Razionalità di una diversa disciplina rispetto alla riversibilità della pensione ordinaria, nei limiti di una non eccessiva sproporzione - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 85, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 42

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 novembre 1993 (del presidente della regione siciliana).

Corte dei conti - Nota esplicativa della deliberazione della sezione centrale del controllo 3 giugno 1993, n. 94 (già impugnata dalla regione Sicilia con conflitto n. 25/1993), con invito alle amministrazioni regionali ad ottemperarvi sottoponendo al controllo preventivo provvedimenti e titolo di spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - Lamentata invasione della sfera di competenza sul presupposto, ritenuto dalla regione ricorrente, dell'applicabilità non del vecchio sistema di controlli disciplinato dal t.u. n. 1214/1934, bensì del nuovo sistema di controlli disciplinato dal d.-l. n. 143/1993 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 270/1988.

(Nota presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana 10 settembre 1993, n. 11/p).

(Statuto regione Sicilia, art. 23) Pag. 45

N. 693. Ordinanza del pretore di Roma del 12 ottobre 1993.

Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Somme non dovute dal conduttore - Azione di ripetizione - Termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile - Disparità di trattamento rispetto al locatore per il quale l'esperimento di azione per somme non percepite non è soggetto ad alcun termine di decadenza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 47

N. 694. Ordinanza del tribunale di Firenze del 16 settembre 1993.

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte dei giudici per averne preso visione in occasione della richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato e respinta dal collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Contestata legittimità in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124, 186 e 399 del 1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27)

» 48

N. 695. Ordinanza del tribunale di Varese del 22 luglio 1993.

Casellario giudiziale - Certificati rilasciati dall'interessato - Lamentata mancata inclusione dei decreti penali di condanna nell'elenco delle pronunce da non menzionare - Irrazionalità rispetto alla prevista inclusione delle sentenze di cui all'art. 445 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta) - Disparità di trattamento tra chi è sottoposto a procedimento monitorio e colui al quale viene applicata una sanzione a seguito di accordo tra le parti ex art. 444 del c.p.p.

(C.P.P. 1988, art. 689).

(Cost., art. 3)

» 49

N. 696. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Ravenna del 1º aprile 1993.

Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettazione a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 9/1959, 45/1964 e 143/1982.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 54

N. 697. Ordinanza del tribunale di Macerata del 30 settembre 1993.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto la pendenza a suo carico di un procedimento penale ovvero che si proceda nei suoi confronti per l'applicazione di una misura di prevenzione - Non definitività delle suddette qualifiche - Conseguente violazione del diritto di difesa e del principio di irretroattività della legge penale.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, e successive modificazioni).
(Cost., artt. 24 e 25)

Pag. 58

N. 698. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Macerata del 16 settembre 1993.

Processo penale - Fase preliminare - Ricognizioni - Lamentata mancata previsione del diritto del coimputato dello stesso reato o di reato connesso ex art. 12 del c.p.p. di rifiutarsi di rispondere o comunque di prestare l'ufficio di ricognitore - Disparità di trattamento rispetto all'ufficio di testimone per il quale è espressamente previsto il divieto - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 213).

(Cost., artt. 3 e 24) » 62

N. 699. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cuneo del 27 settembre 1993.

Processo penale - Fase preliminare - Rigetto dell'applicazione della pena concordata per ritenuta incongruità della stessa - Proseguimento del procedimento con il rito abbreviato - Lamentata omessa previsione di incompatibilità del giudice che ha respinto la richiesta, formulando una valutazione di merito - Violazione dei principi della legge delega, nonché di eguaglianza, di terzietà del giudice e della sua soggezione solo alla legge.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

[Cost., artt. 3, 25, 76, 77 (in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 76), e 101] » 63

N. 700. Ordinanza della Corte di cassazione del 6 maggio 1993.

Finanza locale - Controversie sulla revisione dell'aggio per la riscossione delle imposte sulla pubblicità e sui diritti di affissione, fra comuni e appaltatori - Procedimento per la definizione - Applicabilità, in virtù del richiamo contenuto nella disposizione impugnata, della normativa stabilita dal r.d. 14 settembre 1931, n. 75, per le controversie in materia di imposte di consumo, prevedente il ricorso ad una commissione arbitrale le cui decisioni non sono soggette né ad appello né ad azione di nullità - Ripristino di un organismo giurisdizionale già abrogato - Lamentato contrasto con il principio del divieto di istituire giudici speciali - Denunciata violazione del principio della indipendenza del giudice per la mancanza del requisito della terzietà essendo i componenti della commissione nominati dalle parti in causa - In via subordinata (ove non si ritenga la commissione un giudice speciale): previsione di un arbitrato obbligatorio in contrasto con il diritto di difesa e con il principio secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari.

(D.-L. 1° luglio 1986, n. 318, art. 14, terzo comma, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488).

(Cost., artt. 24, 102 e 108) » 66

n. 701. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 5 maggio 1993.

Regione Campania - Sanità pubblica - Esclusione della possibilità di autorizzare il ricorso a strutture esterne per le prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo - Limitazione dell'assistenza sanitaria indiretta alle sole prestazioni ospedaliere per cure mediche e chirurgiche con esclusione della possibilità di autorizzare il ricorso ad istituti non convenzionati operanti nel territorio nazionale per le prestazioni di riabilitazione nei casi di comprovata necessità - Mancata previsione dell'assistenza indiretta per la riabilitazione con le stesse modalità stabilite ai fini del rimborso delle spese per l'assistenza ospedaliera e medico-chirurgica - Mancata previsione dell'eseguibilità degli interventi di cura e riabilitazione anche presso strutture private non convenzionate quando le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di assicurare tempestivamente prestazioni di carattere indispensabile per la tutela della salute - Incidenza sul diritto alla salute, sul principio di uguaglianza, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di assistenza sanitaria (assistenza indiretta anche per la riabilitazione, quando sia impossibile la tempestiva erogazione delle prestazioni in forma diretta) - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 992/1988, 455/1990 e 247/1992.

(Leggi regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, art. 14; 8 marzo 1985, n. 12, articolo unico; 27 ottobre 1978, n. 46, artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32, 97 e 117)

Pag. 68

n. 702. Ordinanza del pretore di Vicenza del 22 luglio 1993.

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei lavoratori, a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, secondo e terzo comma, sostituito dal d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 6-bis, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 101 e 104)

» 73

n. 703. Ordinanza del pretore di Venezia del 27 gennaio 1993.

Inquinamento - Interventi a tutela della laguna di Venezia - Scarichi eccedenti i limiti tabellari - Omessa previsione, diversamente da quanto stabilito da altre leggi statali per analoghe fattispecie, della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità della pubblica amministrazione, della libera iniziativa economica, con incidenza sul diritto alla salubrità dell'ambiente e sul diritto di proprietà.

(Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41, 42 e 97)

» 76

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 392

Ordinanza 3-16 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Irpef, Ilor, Irpeg - Versamento in conto corrente postale - Diversità dei termini - Soprattassa del 40% - Presunta irrazionalità - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 7, ultimo comma, e 92, primo comma, nel testo di cui al d.-l. 20 novembre 1981, n. 661, così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 ultimo comma, e 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dalla s.r.l. Benocci Nello e figli contro l'Ufficio delle imposte dirette di Montepulciano, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore prof. Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza 15 ottobre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a norma del quale il pagamento dell'Ilor e dell'Irpeg mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'esattore, deve essere effettuato almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto in esattoria;

che ne è stato dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra Irpef ed Irpeg, potendosi effettuare, riguardo all'Irpef — a norma del d.m. 2 maggio 1983 — il versamento in conto corrente postale sino all'ultimo giorno utile per il pagamento dell'imposta;

che il giudice *a quo*, con la stessa ordinanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, primo comma, del suindicato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo di cui al d.-l. 20 novembre 1981, n. 661, così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5), il quale prevede, in caso di pagamento dell'Irpeg e dell'Ilor dopo le prescritte scadenze, una soprattassa del quaranta per cento;

che in riferimento a tale articolo è stato dedotto il contrasto con l'art. 76 della Costituzione — per non aver il legislatore delegato rispettato il criterio della legge di delegazione n. 825 del 1971, che prescriveva la proporzionalità delle sanzioni rispetto all'entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni — nonché con l'art. 3 della Costituzione: *a)* per irragionevole disparità di trattamento tra tardivo pagamento sul conto corrente dell'esattoria e pagamento ad esattoria incompetente, per il quale l'art. 93 prevede una sanzione da un ventesimo a un decimo delle somme versate; *b)* perché la previsione di una sanzione pari al quaranta per cento dell'imposta, per un ritardo superiore ai tre giorni sarebbe irrazionale; *c)* poiché non sarebbe parimenti giustificata l'inapplicabilità alle sanzioni di cui all'art. 92 dell'ultimo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 920 del 1976, il quale consente, in caso di obbiettiva incertezza, agli organi del contenzioso tributario, di disapplicare le penalità previste per le violazioni degli obblighi stabiliti dallo stesso decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi;

Considerato — quanto alla questione attinente all'art. 7 del d.P.R. n. 602 del 1973 — che rientra nella discrezionalità del legislatore la disciplina delle modalità di riscossione dei tributi, in relazione ai singoli tipi d'imposta, nonché dei termini per i relativi versamenti, anche in correlazione col principio della polisistematicità dell'ordinamento tributario: ordinamento cui afferiscono produzioni normative talora non coordinate e, segnatamente nei decreti emanati in attuazione della legge delega n. 825 del 1971, inquadrate in micro sistemi settoriali, che rendono particolarmente difficile l'individuazione di principi generali, applicabili al di fuori dello specifico settore nel quale sono inseriti (cfr. la sentenza n. 84 del 1989, relativa alla materia delle sanzioni);

che, pertanto, è manifestamente inammissibile la censura riguardante la previsione di termini diversi per il versamento d'imposte diverse;

Considerato altresì — quanto ai profili d'illegittimità riguardanti l'art. 92, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 — che questa Corte ha costantemente affermato, anche con espresso riferimento a tale norma ed in relazione all'esercizio della delega di cui alla legge n. 825 del 1971, che la determinazione dei termini entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle soprattasse per il ritardato pagamento, rientrano nella discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, non potendo la Corte sostituirsi al legislatore né nella determinazione cronologica, né nella graduazione, in riferimento alla gravità del ritardo, delle sanzioni dirette ad assicurare la tempestività nella riscossione delle imposte (cfr. sent. cit. n. 84 del 1989 e le ordinanze n. 193 e n. 62 del 1989, n. 132 e n. 941 del 1988);

che il versamento fuori termine non è comparabile con il versamento nel termine ad esattoria incompetente e quindi non è irragionevole un trattamento sanzionatorio differenziato delle due fattispecie;

che — contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione — anche in materia di Irpef ed Ilor il giudice tributario, in caso di errore sulla norma tributaria, determinata da obbiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi in materia fiscale (art. 26 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 ed, ora, art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, ultimo comma, e 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), così come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dalla Commissione tributaria centrale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1167

N. 393

Ordinanza 3-16 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Programmi di recupero per gli imputati tossicodipendenti - Potere del giudice di sospendere il processo al fine di valutare la personalità dell'imputato - Mancata previsione - Forme di sanzioni sostitutive alternative - Mancata previsione - Concessione per la terza volta della sospensione della pena - Divieto - Difetto dei presupposti processuali per l'esame da parte della Corte - Eterogeneità delle situazioni a raffronto - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 100/1992) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 361/1991 e 133/1980) - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 444; c.p., art. 164).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444 del codice di procedura penale e 164 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1992 dal Pretore di Roma — Sezione distaccata di Frascati — nel procedimento penale a carico di Catoni Mario, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, per gli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, istituti processuali analoghi a quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che conferisce al giudice il potere di sospendere il processo al fine di valutare la personalità dell'imputato;

b) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui, per i processi riguardanti imputati tossicodipendenti che abbiano in corso un programma di recupero e che non possano usufruire dei benefici di legge, non prevede «forme di sanzioni sostitutive alternative» a quelle previste dall'art. 17 del codice penale;

c) degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, «laddove impediscono di concedere per la terza volta la pena sospesa per un imputato con in corso un programma terapeutico di recupero, sempreché, il cumulo delle pene sole o congiunte a pene pecuniarie non superi il tetto degli anni 2»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nel richiedere che le questioni siano dichiarate non fondate, ha tuttavia osservato, in sede di memoria, che le recenti modifiche legislative riguardanti il «trattamento dei detenuti tossicodipendenti (decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139)» sembrano imporre la restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza alla stregua dello *ius superveniens*;

Considerato che il mutamento del quadro normativo evocato dall'Avvocatura (decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222) non presenta dirette interferenze con le disposizioni oggetto di impugnativa né appare essere in alcun modo soddisfacente del *petitum* che il giudice *a quo* fa mostra di perseguire, sicché difettano nella specie i presupposti per assoggettare a nuovo esame del rimettente la rilevanza delle questioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte;

che la questione *sub a*) è manifestamente inammissibile, in quanto la evidente eterogeneità delle situazioni poste a raffronto impedisce di ritenere soluzione costituzionalmente imposta, alla stregua dei parametri invocati, quella di estendere agli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi di recupero, un istituto tipico ed esclusivo del processo minorile quale è quello previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicché qualsiasi diversa opzione in proposito non può che essere frutto delle scelte discrezionali riservate al legislatore;

che per analoghi rilievi questa Corte (v. ordinanza n. 100 del 1992) ha già dichiarato manifestamente inammissibile la questione *sub b*) e che pertanto identica pronuncia deve adottarsi in merito alla questione qui proposta, non adducendo il rimettente argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;

che in merito alla questione *sub c*) questa Corte ha in più occasioni affermato che, fondandosi il beneficio della sospensione condizionale della pena su una «prognosi di ravvedimento», è del tutto «coerente non consentire la sospensione in caso di recidiva plurima al fine di non contraddire l'anzidetto giudizio «che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre la recidiva primaria» (v. sentenze n. 361 del 1991 e n. 133 del 1980), sicché, non prospettando il giudice *a quo* temi diversi da quelli già esaminati, l'ultima delle questioni proposte deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma — Sezione distaccata di Frascati, con l'ordinanza in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 164 del codice penale e 444 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal medesimo giudice con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1168

N. 394

Ordinanza 3-16 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992 - Proroga di diritto del contratto per due anni - Compressione indiscriminata del diritto di proprietà - Richiamo alla sentenza della Corte n. 323/1993 e alla ordinanza n. 354/1993 - Disciplina rispondente ad esigenze eccezionali e transitorie - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., art. 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, dott. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con ordinanze emesse il 15 marzo 1993 (n. 2 ordinanze), il 21 marzo 1993 (n. 2 ordinanze) ed il 6 aprile 1993 dal Pretore di Venezia ed il 29 aprile ed il 21 maggio 1993 dal Pretore di Perugia, iscritte ai nn. 286, 287, 288, 289, 348, 378 e 390 del 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 25, 27 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione di Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che i Pretori di Venezia (con due ordinanze emesse il 15 marzo 1993, con due successive ordinanze del 21 marzo 1993 ed, infine, con ordinanza emessa il 6 aprile 1993) e di Perugia (con due ordinanze emesse il 29 aprile 1993 ed il 21 maggio 1993), in altrettanti giudizi di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione per scadenze contrattuali successive al 14 agosto 1992, hanno sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359;

che la norma denunciata stabilisce, per le locazioni in corso e con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la proroga di diritto del contratto per due anni, nel caso in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone;

che i giudici rimettenti prospettano l'illegittimità della disposizione legislativa nella sua interezza, perché essa comprimerebbe in maniera indiscriminata il diritto di proprietà, non correlando il limite imposto al diritto di godimento ad alcun vantaggio per l'utilità generale, e sacrificerebbe unilateralmente il locatore, impedendo una valorizzazione delle sue concrete situazioni personali e patrimoniali;

che in uno dei giudizi promossi dal Pretore di Perugia si sono costituiti Arborio Rigano Angela Maria e Arborio Mario, chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che tutti i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che i giudici rimettenti, dubitando della legittimità costituzionale della proroga delle locazioni stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, inserito dalla legge di conversione n. 359 del 1992, hanno sollevato questioni già esaminate dalla Corte, che con sentenza n. 323 del 1993 ha ritenuto la limitazione alla facoltà di godimento del bene determinata per il proprietario dalla proroga biennale delle locazioni non contrastante con l'art. 42 della Costituzione. Difatti la disposizione censurata è inserita nel contesto di una disciplina volta ad aprire una fase di graduale transizione: dalla determinazione del canone di locazione secondo parametri vincolanti stabiliti dal legislatore alla libera negoziazione del canone stesso tra le parti; essa non contiene una protrazione della durata del contratto fine a se stessa, idonea a configurare una sostanziale riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo di tempo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l'accordo tra le parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative. Inoltre la norma denunciata, correttamente interpretata, consente di ritenere che la proroga può essere impedita quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore previste dalla legge;

che, pertanto, le questioni sollevate, senza prospettare profili o argomenti nuovi, con le menzionate ordinanze di rimessione, emesse tutte prima della sentenza n. 323 del 1993, devono essere dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 354 del 1993);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate dai Pretori di Venezia e di Perugia, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1169

N. 395

Ordinanza 3-16 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Irpef - Restituzione della ritenuta INADEL sulla indennità premio di servizio - Richiamo alla sentenza n. 178/1986 della Corte - Mancata previsione di detrazione dall'imponibile da assoggettare ad imposta, di una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'Ente - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'Inadel contro Carrieri Domenico, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Prof. Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza 19 gennaio 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482;

che tale questione è stata proposta nel corso di un giudizio promosso nell'ottobre 1983 da un dipendente comunale, collocato a riposo nel luglio 1978, il quale chiedeva la restituzione della ritenuta Irpef fatta dall'Inadel sulla sua indennità premio di servizio;

che il giudice *a quo* ha esposto in proposito che, a seguito della sentenza n. 178 del 1986, di questa Corte, l'art. 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 154 (*rectius* d.l. 14 marzo 1988, n. 70, nel testo di cui alla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154), ha disposto la detrazione dall'imponibile da assoggettare ad Irpef, di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente datore di lavoro, riguardo a tutte le indennità di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrano contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori;

che, in seguito, l'art. 6, comma primo *bis*, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291, ha disposto l'applicazione retroattiva di tale disposizione, con effetto dal 17 luglio 1986 e, successivamente, l'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni nell'art. 2-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma terzo *ter* dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, si applicano alle indennità ivi indicate corrisposte successivamente alla data di entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, nonché a quelle indennità per le quali trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 482 del 1985, ancorché non sia stata presentata l'istanza ivi prevista, così disponendo — con il richiamo all'art. 5 della legge n. 482 del 1985 — l'applicazione retroattiva della riliquidazione dell'imposta per tutte le indennità, comunque denominate, percepite a decorrere dal primo gennaio 1980;

che secondo il giudice *a quo* le norme impugnate violerebbero gli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, per le indennità premio di servizio erogate dall'Inadel nel periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 1974 e il 1° gennaio 1980, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'Inadel;

Considerato che nel giudizio *a quo* si verteva su un rimborso d'imposta, cui si applica il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dall'art. 38, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che tale termine di decadenza è stato ritenuto legittimo con sentenza n. 494 del 1991 di questa Corte, che ha anche affermato la legittimità del limite temporale (1° gennaio 1980) per la riliquidazione dell'Irpef sulle indennità di fine rapporto erogate prima dell'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove non sia stata presentata istanza di rimborso entro l'anzidetto termine;

che nell'ordinanza di rimessione manca ogni accenno alla tempestività della domanda in relazione a tale termine di decadenza;

che, pertanto, la rilevanza della questione non appare adeguatamente motivata;

Visto l'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1170

N. 396

Ordinanza 3-16 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti S.E.P.S.A. - Inquadramento giuridico e trattamento economico - Mansioni superiori - Accoglimento normativo del dispositivo della Corte di cui alla sentenza n. 500/1988 (legge n. 270/1988) - Manifesta infondatezza.

[R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, primo e ultimo comma, allegato A)].

(Cost., artt. 3 e 35).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A) (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1993 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia nel procedimento civile vertente tra Capuano Vito ed altri e la S.E.P.S.A., iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti della Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi (SEPSA) per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore corrispondente alle mansioni svolte successivamente al 1° novembre 1989, il Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia, con ordinanza del 27 febbraio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A), concernente il trattamento giuridico-economico degli autoferrotranvieri, nella parte in cui non prevede che, decorso un certo periodo di tempo, il lavoratore adibito a mansioni di grado superiore alla sua qualifica acquisti in ogni caso il diritto alla promozione;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata — la quale riconosce all'agente il diritto alla promozione effettiva, trascorsi sei mesi di reggenza nelle funzioni di grado superiore, solo se concorre la duplice condizione che il posto sia vacante e non sia da coprire mediante esame — è divenuta contrastante col principio di eguaglianza in seguito alla legge 17 maggio 1985, n. 210: la privatizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente «Ferrovie dello Stato» comporta la piena applicabilità ai ferrovieri dell'art. 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre il beneficio di tale norma rimane negato agli autoferrotranvieri nonostante la sostanziale identità delle situazioni;

che è ritenuto violato altresì l'art. 35 Cost., essendo possibile che, in difetto delle dette condizioni, «il lavoratore venga lasciato per un tempo non definito a svolgere le funzioni del grado superiore senza conseguire l'inquadramento professionale coerente con la qualità del lavoro svolto (pur ricevendone il relativo trattamento retributivo)»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o quanto meno infondata;

Considerato che le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Avvocatura dello Stato non sono condivisibili, la prima perchè non v'è contraddizione tra l'asserto di mancanza di posti vacanti e l'asserto che la copertura dei posti vacanti sarebbe (comunque) ostacolata da lungaggini burocratiche, la seconda perchè la legge 1° febbraio 1978, n. 30, del cui art. 9 si muove all'ordinanza di rimessione l'appunto di non tenere conto, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270;

che, contrariamente a quanto si legge nell'ordinanza, «l'auspicio rivolto al legislatore» nella sentenza n. 500 del 1988 è stato raccolto dalla citata legge n. 270 del 1988, la quale, all'art. 1, comma 2, ha autorizzato la contrattazione collettiva di categoria a derogare a tutte le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148;

che fino a quando le associazioni sindacali competenti non eserciteranno tale potere di deroga (la quale, in relazione all'art. 18 in esame, implicherebbe una radicale modificazione dell'organizzazione del lavoro), rimangono ferme le ragioni, ripetutamente enunciate da questa Corte (sentenze nn. 208 e 257 del 1984, 300 del 1985), che escludono la confrontabilità, ai fini dell'art. 3 Cost., della speciale disciplina del rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di concessione con la disciplina del rapporto di lavoro privato applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici;

che l'incompatibilità *in parte qua* dell'art. 2103 cod. civ. con la disciplina del rapporto di lavoro in organizzazioni produttive improntate al modello della pianta organica e dell'assegnazione dei posti mediante prove selettive, proprio dell'impiego pubblico, è confermata dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

che il nuovo profilo sotto il quale è denunciata la violazione dell'art. 35 Cost. è contraddetto dalla norma impugnata, la quale consente che il lavoratore temporaneamente trasferito a funzioni di grado superiore sia trattenuto per un periodo eccedente il limite di sei mesi solo se il posto debba essere coperto mediante esame e nella misura strettamente necessaria per l'espletamento del concorso, mentre per la valutazione di legittimità costituzionale non ha peso il rilievo, di mero fatto, secondo cui le procedure concorsuali sarebbero ritardate da lungaggini burocratiche;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A) (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Ischia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1171

N. 397

Ordinanza 3-16 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Pretore - G.I.P. - Richiesta di archiviazione del p.m. - Ulteriore indagini - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 130/1993) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 554, secondo comma, e 409).

(Cost., artt. 3 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Giacchetti Giacomo ed altri, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui — secondo l'interpretazione della Corte di cassazione vincolante nel giudizio *a quo*, trattandosi di giudizio di rinvio dopo l'annullamento della Suprema Corte — non consente, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, di fronte alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, di indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale si è riportata integralmente ad altro atto di intervento spiegato su questione analoga, circa la quale aveva formulato eccezione di inammissibilità;

Considerato che questa Corte, nel disattendere l'eccezione di inammissibilità formulata dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha dichiarato non fondata una questione del tutto analoga a quella ora proposta, osservando che «nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura *de plano*) può ritenersi una scelta costituzionalmente obbligata» e che, d'altro canto, le Sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale emerso sul punto, hanno affermato che la procedura da seguire non sia quella in contraddittorio ma quella *de plano*, «con ciò accedendo alla soluzione interpretativa voluta, *sub specie* di questione di legittimità costituzionale, dall'ordinanza di rimessione» (v. sentenza n. 130 del 1993);

e che, pertanto, non prospettando il giudice *a quo* temi nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 398

Ordinanza 3-16 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Minori - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Opposizione davanti al tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 77/1993) - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32).

[Cost., art. 76, in relazione all'art. 3, lett. l), della legge 16 febbraio 1987, n. 81].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) in relazione all'art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Giusti Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Genova, chiamato a pronunciarsi a seguito di «impugnazione» proposta avverso sentenza con la quale, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice ha dichiarato «non doversi procedere» a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) per concessione del perdono giudiziale, ha sollevato, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 3, lettera l) della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione davanti al tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile;

Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato, affermando in proposito «che il diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla responsabilità è coesistente alla sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la responsabilità dell'imputato è ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, è logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 del codice penale» (v. sentenza n. 77 del 1993);

e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il *petitum* che il giudice *a quo* mostra di perseguire, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) sollevata, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in relazione all'art. 3, lettera l), della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1173

N. 399

Ordinanza 15-16 novembre 1993

Rinvio a nuovo ruolo delle cause iscritte rispettivamente ai nn. 536, 787 e 788 reg. ord. 1992.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che all'udienza del 9 marzo 1993 è stata discussa la causa promossa con l'ordinanza 17 giugno 1992 dal Pretore di Trieste, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1992, giudice relatore prof. Gabriele Pescatore;

che all'udienza del 23 marzo 1993 sono state discusse le cause promosse con ordinanze 13 maggio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, iscritte rispettivamente ai nn. 787 e 788 del registro ordinanze 1992, giudice relatore prof. Francesco Guizzi;

Rilevato che il 13 novembre 1993 è cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il dott. Francesco Greco, Vice Presidente di questa Corte e componente del collegio nelle udienze sopra indicate;

che a tale data non erano state ancora adottate le decisioni nelle cause suddette;

Ritenuto che le cause sopra indicate devono essere rinviate a nuovo ruolo dato che — ai sensi degli artt. 16 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte — le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone il rinvio delle suddette cause a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1174

N. 400

Sentenza 12 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Dipendenti delle aziende municipalizzate di trasporto - Trattamento economico - Retribuzione dei tempi tecnici e accessori di trasferimento dai depositi ai posti di cambio e viceversa - Abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.-l. 19 ottobre 1923, n. 2328 - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753; artt. 1, 100, 103 e 104).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 100, 103 e 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal Tribunale di Pavia nel procedimento civile vertente tra l'Azienda Servizi Municipalizzati di Pavia e Forlini Pietro ed altri, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Comizzoli Mario e dell'A.S.M. di Pavia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Luciano Ventura per Comizzoli Mario, Ferruccio Carboni per l'A.S.M. di Pavia e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso del giudizio di appello promosso dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Pavia avverso la sentenza pretorile 19 febbraio 1992, che l'aveva condannata a corrispondere ai ricorrenti la retribuzione prevista dall'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, il Tribunale di Pavia, con ordinanza dell'11 marzo 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 100, 103 e 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, attuativo della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 6 dicembre 1978, n. 835, «nella parte in cui dispongono l'abrogazione del (citato) r.d.l. n. 2328 del 1923 senza farne salva la vigenza quale norma transitoria anche per le categorie di servizi di trasporto diverse da quelle indicate nell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 753 del 1980». Ad avviso del giudice remittente, le norme denunciate sono viziose da eccesso di delega in relazione:

a) all'art. 1, lett. c), della legge n. 835 del 1978, che demanda al Governo di «provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto terrestre» limitatamente a quelli, diversi dalle ferrovie in concessione, rimasti di competenza degli organi dello Stato o trasferiti alla competenza delle Regioni, esclusi pertanto i servizi gestiti dalle aziende municipalizzate;

b) all'art. 1, lett. a), che demanda al Governo di provvedere all'aggiornamento e al riordino delle norme contenute nel «Regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate», approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, restando perciò estranea alla delega la materia dei tempi di «lavoro effettivo» e dei relativi parametri retributivi, non compresa nell'art. 10 del citato regolamento e disciplinata dall'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923;

c) all'art. 1, lett. e), che autorizza il Governo ad «abrogare tutte le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di delega in contrasto con la futura normativa», dai cui destinatari sono escluse, ai sensi della precedente lett. c), le aziende municipalizzate.

Sul punto della rilevanza della questione il Tribunale precisa che gli accordi aziendali, cui rinvia l'art. 4/A del c.c.naz. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, non contengono una disciplina convenzionale che possa ritenersi assorbente del diritto di retribuzione previsto dall'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923. I detti accordi disciplinano soltanto «i c.d. tempi accessori, istituto ben diverso da quello previsto dal menzionato art. 17».

2.1. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'Azienda Servizi Municipalizzati di Pavia sostenendo, soprattutto nella memoria integrativa dell'atto di costituzione, l'irrelevanza della questione, e chiedendo in subordine una dichiarazione di infondatezza.

La questione sarebbe irrilevante perché, indipendentemente dall'abrogazione o no del decreto del 1923, la causa oggetto del giudizio *a quo* «avrebbe dovuto essere decisa sulla base della normativa applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda Municipalizzata, ossia il r.d. n. 148 del 1931 e gli accordi collettivi ai quali il medesimo rinvia».

L'infondatezza è sostenuta per un verso con argomenti analoghi a quelli svolti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6089 del 1991, per altro verso sul riflesso che l'abrogazione del decreto del 1923 «non ha affatto travolto la normativa degli autoferrotranvieri dipendenti dalle aziende municipalizzate, in quanto è rimasto in vigore il r.d. n. 148 del 1931, del quale l'art. 104 in questione ha abrogato soltanto l'art. 8, sesto comma».

Nel merito l'Azienda si riporta ai motivi della sentenza appena citata, che ha ritenuto la questione manifestamente infondata. Non vi sarebbe eccesso di delega, secondo la Corte di cassazione, perché tra le norme del regolamento del 1873, che il Governo è stato delegato ad aggiornare e riordinare, vi è l'art. 10 che obbliga le società esercenti a «fissare l'orario di servizio del personale in modo da lasciare a questo le ore necessarie di riposo continuato», cioè una norma afferente alla medesima materia regolata dal r.d.l. n. 2328 del 1923, sicché la delega comprende anche il potere di incidere sul rapporto di lavoro, quanto meno per la disciplina degli orari e dei turni di lavoro.

2.2. — Si è pure costituita una delle parti private chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate per i motivi esposti nell'ordinanza di rimessione, che sono stati poi sviluppati e integrati in un'ampia memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione.

La difesa del prestatore di lavoro osserva che oggetto della disciplina di cui all'art. 17, lett. c), del regolamento del 1923 non è tanto la durata dell'orario effettivo di lavoro del personale di scorta ai treni, quanto piuttosto le modalità del suo calcolo e i riflessi economici del medesimo, cioè una materia non compresa nella delega, onde appare inconferente il riferimento all'art. 10 del r.d. n. 1687 del 1873, il quale non tocca il trattamento economico del personale. D'altra parte, la norma regolamentare non può dirsi superata dall'art. 1 del r.d. n. 148 del 1931, essendo invece rimasta in vigore in funzione di minimo legale di trattamento non derogabile dai contratti collettivi.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 1, lett. e), della legge n. 835 del 1978, la parte privata rileva che questa disposizione, letta nel contesto complessivo della delega, «non autorizza affatto il Governo ad abrogare qualsiasi norma che abbia a che vedere con l'esercizio ferroviario». Il potere abrogativo conferito al Governo incontra il duplice limite del riferimento della delega non a tutti i pubblici servizi di trasporto, ma soltanto a quelli specificati nell'art. 1, lett. c), e della condizione che le norme abrogate siano in contrasto con la futura normativa. La violazione di tale limite ha comportato che l'abrogazione «secca» del r.d.l. n. 2328 del 1923, senza il temperamento previsto dall'art. 103 del decreto delegato, inapplicabile alle aziende municipalizzate, lascia priva di ogni regolamentazione legislativa per il personale di queste aziende la materia delle modalità temporali delle prestazioni di lavoro e del computo nel lavoro effettivo dei tempi occorrenti per l'avvicendamento dei turni di guida, materia per la quale l'art. 36 della Costituzione prevede una riserva di legge.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile perché, per quanto riguarda il trattamento retributivo del personale delle aziende municipalizzate, la disciplina legale previgente è stata sostituita dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 148 del 1931. Infondata per le ragioni illustrate nella sentenza n. 6089 del 1991 della Corte di cassazione più volte citata.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Pavia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 100, 103 e 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 — attuativo della delega legislativa conferita al Governo dalla legge 6 dicembre 1978, n. 835, per l'emanazione di nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto — «nella parte in cui dispongono l'abrogazione del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, senza farne salva la vigenza, quale norma transitoria, anche per le categorie di servizi di trasporto diverse da quelle indicate nell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 753 del 1980».

2. — L'Azienda Servizi Municipalizzati di Pavia ha eccepito l'irrelevanza della questione sul riflesso che la causa oggetto del giudizio *a quo* «avrebbe dovuto essere decisa sulla base della normativa applicabile al rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate di trasporto, ossia il r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e gli accordi collettivi ai quali il medesimo rinvia, prescindendo dall'applicabilità diretta dell'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923. Si trattava, quindi, di valutare se la normativa collettiva nazionale e quella aziendale riservano un trattamento adeguato alle prestazioni dei conducenti di linea per quanto concerne sia i c.d. tempi accessori in senso stretto, sia le prestazioni relative ai cambi di veicoli».

Analoga eccezione è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato, ad avviso della quale l'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 148 del 1931 ha «sostituito la disciplina normativa previgente con la contrattazione collettiva per quanto riguarda l'aspetto retributivo».

L'eccezione non può essere accolta. Poiché le norme del r.d.l. 2328 del 1923 concernenti il trattamento economico del personale non possono ritenersi abrogate dall'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 148 del 1931, ma sono rimaste in vigore come minimi legali non derogabili (*in peius*) dalla contrattazione collettiva (art. 7 disp. prel. cod. civ.), la tesi proposta sembra debba intendersi nel senso che il giudice *a quo*, una volta accertato che la contrattazione collettiva si occupa soltanto dei c.d. tempi accessori, che sono cosa diversa dai «tempi di cambio», avrebbe dovuto mettere a confronto le due discipline, legale e collettiva, per valutare, col metodo globale, se la seconda sia complessivamente più favorevole ai lavoratori, così da potersi considerare assorbito il beneficio previsto dall'art. 17, lett. c), del r.d.l. del 1923. Va replicato che — a parte la questione se il metodo globale di confronto, con cui si applica il criterio della fonte più favorevole nei rapporti tra contratto individuale di lavoro e contratto collettivo (art. 2077 cod. civ.), sia applicabile anche ai rapporti tra contratto collettivo e legge o regolamento — la detta valutazione è espressamente respinta dall'ordinanza di rimessione: «non si può ritenere — afferma il giudice *a quo* — che dagli accordi aziendali cui rinvia il contr. coll. naz. del 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri discenda una disciplina convenzionale del rapporto di lavoro degli appellati con l'ASM di Pavia assorbente del diritto alla retribuzione prevista dall'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923».

3. — In relazione agli artt. 1, 100 e 103 del d.P.R. n. 753 del 1980 la questione è inammissibile perché queste norme non incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate.

L'art. 1, terzo comma, in conformità dell'art. 1, lett. c), della legge di delega, estende le norme comunque riguardanti le ferrovie in concessione a tutti gli altri servizi collettivi di pubblico trasporto terrestre di competenza degli organi dello Stato e, se concernenti la polizia e la sicurezza dell'esercizio, anche a quelli di competenza delle regioni. Nel novero di questi servizi pubblici non rientrano le aziende municipalizzate di trasporto. Queste aziende sono estranee anche al campo di applicazione degli artt. 100 e 103, esso pure limitato ai servizi pubblici indicati nell'art. 1, terzo comma. Va soggiunto che in relazione all'art. 103 la questione è formulata in termini palesemente contraddittori, in quanto muove a questa norma la censura di non avere fatta salva la vigenza, in via transitoria, del r.d.l. n. 2328 del 1923 «anche per le categorie diverse da quelle indicate nell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 753 del 1980», cioè per le categorie non comprese tra i destinatari della funzione legislativa delegata al Governo.

4. — La questione è ammissibile in relazione all'art. 104, nella parte in cui dispone l'abrogazione del r.d.l. n. 2328 del 1923. In questi termini, che prospettano una sentenza puramente caducatoria, e nei limiti della rilevanza per la decisione del giudizio *a quo*, la questione è anche fondata.

L'argomento contrario, desunto dalla sentenza n. 6089 del 1991 della Corte di cassazione, non può essere condiviso. Si sostiene che l'art. 1, lett. a), della legge n. 835 del 1978, nel delegare il Governo a provvedere all'aggiornamento e al riordino delle norme contenute nel regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate approvato con r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687, attrae indirettamente nell'ambito della delega anche il r.d.l. n. 2328 del 1923, avente per oggetto «la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione», ossia un oggetto coincidente con quello dell'art. 10 del citato regolamento del 1873, il quale demandava alle società concessionarie di «fissare l'orario di servizio del personale in modo da lasciare a questo le ore necessarie di riposo continuato».

Ma il confronto tra i due testi normativi contraddice l'asserita coincidenza di oggetto: l'art. 10 del regolamento del 1873 si proponeva soltanto, in funzione della sicurezza dell'esercizio delle strade ferrate, di evitare che gli addetti fossero sottoposti a turni di lavoro eccessivamente lunghi e gravosi senza l'alternanza di congrui periodi di riposo, mentre il regolamento del 1923 allarga il proprio oggetto al trattamento economico del personale in ordine ai criteri di computo del lavoro effettivo al quale va commisurata la retribuzione.

L'interpretazione estensiva della delega, sostenuta dall'Azienda in causa e dall'Avvocatura dello Stato, porta all'assurdo di ritenere che, mentre per i servizi pubblici indicati nell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 753 del 1980 l'art. 103 del decreto medesimo ha mantenuto in vigore, in via transitoria, il r.d.l. n. 2328 del 1923, invece per le aziende municipalizzate la disciplina legale degli orari e dei turni di servizio, cui rinvia l'art. 1, primo comma, del r.d. n. 148 del 1931, sarebbe stata abrogata *tout court* senza alcuna misura di diritto transitorio. Poiché deve essere scartata, quando è possibile un'interpretazione diversa, l'interpretazione che ascrive a un enunciato normativo un significato assurdo o irragionevole, si deve ritenere che pure in relazione ai punti a) e b) dell'art. 1 della legge n. 835 del 1978 la delega legislativa è limitata ai servizi pubblici di trasporto specificati nel punto c). In questo senso, ma senza trarne la dovuta conseguenza in ordine ai limiti del potere abrogativo previsto nel punto e), si è orientato lo stesso legislatore delegato nell'attuazione della direttiva di cui al punto b) (tit. IX del d.P.R. n. 753 del 1980), e in particolare nell'art. 100, n. 5, che per le ferrovie in concessione, e quindi nell'ambito normativo definito dall'art. 1, terzo comma, del decreto, autorizza il Ministro dei trasporti a emanare norme regolamentari riguardanti la formazione dei turni per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità del servizio.

Del resto, pur ammesso che, attraverso l'art. 10 del regolamento del 1873, l'oggetto della delega investa anche il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri relativamente alla disciplina dell'orario e dei turni di servizio, il potere dell'organo delegato sarebbe comunque limitato, secondo la lettera dell'art. 1 della legge n. 835 del 1978, alle norme interessanti la sicurezza e la regolarità del servizio, restandone esclusa in ogni caso la materia del trattamento economico del personale, alla quale appartiene l'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 17, lett. c), del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 100 e 103 del medesimo d.P.R. n. 753 del 1980, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale di Pavia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1176

N. 401

Sentenza 12 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Dipendenti INADEL - Indennità premio di fine servizio per servizi non di ruolo - Ultimo stipendio in godimento - Rivalutazione della retribuzione imponibile alla data di cessazione dal servizio - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza e di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche se differita - Illegittimità costituzionale.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal T.A.R. per la Toscana sul ricorso proposto da Becattini Marisa, vedova Gennai contro l'U.S.L. n. 10/G di Sesto Fiorentino, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Marisa Becattini ved. Gennai contro l'USL di Sesto Fiorentino per ottenere l'indennità spettante al defunto marito, a norma dell'art. 16 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il periodo di servizio non di ruolo prestato anteriormente all'assunzione in ruolo, il T.A.R. per la Toscana, con ordinanza del 19 febbraio 1992, pervenuta a questa Corte il 1° aprile 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge citata, nella parte in cui prevede il computo della predetta indennità sull'ultima retribuzione in godimento alla data di entrata in vigore della legge medesima, senza disporre che la base di computo sia rivalutata in relazione alla data della cessazione definitiva del rapporto.

Premesso che le indennità di fine rapporto sono soggette al principio dell'art. 36 della Costituzione in ragione della loro natura di retribuzione differita, il giudice remittente osserva che lo spostamento dell'esigibilità dell'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo alla data di estinzione del rapporto, fermo restando per la liquidazione dell'indennità il riferimento allo stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, comporta, a causa dei processi di erosione del potere di acquisto della moneta, una violazione del criterio di proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, tanto più grave quanto più lungo è il periodo intercorso tra le due date (nella specie diciannove anni).

La norma impugnata sarebbe in contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, «in quanto consente che a parità di servizio non di ruolo corrisponda una indennità premio di servizio, seppure nominalmente uguale, sostanzialmente diversa in relazione al differente momento di cessazione dal servizio per effetto della inflazione monetaria».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. — Il T.A.R. per la Toscana impugna l'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui per i dipendenti degli enti locali dispone che l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo (in quanto non computabile ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. b) «è computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge», senza prevedere la rivalutazione monetaria del parametro retributivo con riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto.

2. — La questione è fondata.

Giustamente il giudice *a quo* ha disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui la questione sarebbe risolvibile sul piano interpretativo in via di applicazione diretta degli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 delle relative disposizioni di attuazione. Queste norme presuppongono un credito di lavoro liquido ed esigibile e attribuiscono al lavoratore il diritto agli interessi e al maggior danno da svalutazione monetaria per il periodo di ritardo del pagamento decorrente dal giorno della maturazione del diritto. Tale presupposto non si verifica nel caso in esame, posto che l'indennità per i periodi pre-ruolo prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 non diventa esigibile alla data di riferimento per la determinazione della base di computo, bensì — contemporaneamente all'indennità premio di fine servizio e in aggiunta a questa — alla data di cessazione definitiva del rapporto. Solo da tale data (nella specie il 21 settembre 1987) la ricorrente può pretendere, secondo il diritto vigente, gli interessi corrispettivi ed eventualmente la rivalutazione monetaria della somma capitale.

In questi termini, peraltro, la norma in esame contrasta palesemente con l'art. 36 della Costituzione perché la somma determinata per il titolo e nella misura ivi previsti perde progressivamente la proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (fino a ridursi al presente a una somma quasi irrisoria) in ragione diretta del tempo trascorso tra le due date suddette, a causa del costante processo di erosione del potere di acquisto della moneta, che nel decennio 1974-1984 ha toccato percentuali molto elevate.

3. — Resta assorbita l'altra censura riferita all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la rivalutazione, con riguardo alla data di cessazione definitiva del rapporto, della retribuzione sulla quale si computa l'indennità per cessazione dal servizio non di ruolo prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1177

N. 402

Sentenza 5-18 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Mensa aziendale - Valore effettivo dei pasti ed indennità sostitutiva di mensa - Incidenza su altri istituti retributivi - Norma interpretativa di esclusione - Richiamo alla sentenza n. 3888 della Corte di cassazione - Insindacabilità della scelta legislativa - Non fondatezza.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Vittorioso Maria ed altri e la S.p.a. Fiat Auto, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993;

2) ordinanza emessa il 24 dicembre 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Acutis Luigi e la S.p.a. Microtecnica, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Pisicoli Vincenza, della S.p.a. Fiat Auto e della S.p.a. Microtecnica nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Massimo D'Antona e Luciano Ventura per Pisicoli Vincenza, Paolo Tosi e Rosario Flammia per la S.p.a. Fiat Auto, Paolo Tosi per la S.p.a. Microtecnica e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso da Maria Vittorioso e altri contro la S.p.a. Fiat auto per ottenere la condanna al maggior accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto e al pagamento di differenze retributive a vario titolo dovute (per festività, ferie, gratifica natalizia ecc.), computando l'indennità sostitutiva della mensa per il valore reale del pasto e non soltanto per quello convenzionale (fissato da un accordo aziendale nell'importo di lire 172 giornalieri), il Pretore di Torino, con ordinanza del 23 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

La norma impugnata fa «salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato».

Premesso: *a)* che a partire dal 1989 la giurisprudenza prevalente, sul presupposto che il servizio di mensa assume natura retributiva quando sia prevista una indennità sostitutiva per coloro che non ne usufruiscono, ha affermato l'incidenza del suo valore reale (e non solo di quello convenzionale) sugli elementi retributivi indiretti o differiti; *b)* che, in contrasto con questa giurisprudenza, l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992 ha introdotto una nuova disciplina della materia per il futuro, la quale esclude, salvo pattuizioni collettive in deroga, la computabilità nella retribuzione, ad ogni effetto, del valore del servizio di mensa e dell'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso; il giudice remittente ritiene che il successivo comma 4 ha «una portata indubbiamente retroattiva nella parte in cui sancisce la salvezza delle dette pattuizioni collettive a far data dalla loro decorrenza». Sarebbe stata così disposta la sanatoria di clausole collettive colpite, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, da nullità per contrarietà alle norme imperative di legge che impongono il calcolo delle voci retributive indirette o differite su tutti gli elementi della retribuzione.

La deroga al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile sarebbe: *a)* irrazionale, perché viola la certezza del diritto sanando una situazione di nullità negoziale risalente per un periodo di oltre quarant'anni; *b)* invasiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, perché modifica d'imperio la giurisprudenza prevalente condizionando in senso opposto la decisione dei giudizi in corso; *c)* lesiva, conseguentemente, anche del diritto di difesa dei cittadini.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito uno dei lavoratori in causa. Premesso che è dubbia la rilevanza della questione, dovendosi escludere l'intenzione della norma impugnata di convalidare clausole collettive attributive al servizio di mensa di valori monetari puramente simbolici, essa conclude in subordine per una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

3. — Si è pure costituita la società convenuta chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e formulando riserva di deduzioni, alle quali ha provveduto con un'ampia memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione.

Si osserva anzitutto che i dubbi di costituzionalità prospettati dall'ordinanza di rimessione sono eliminati in radice dalla sentenza n. 3888 del 1993 pronunciata dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nell'esercizio della funzione nomofilattica prevista dall'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. La sentenza nega che il servizio di mensa, la cui fruizione dipende da una scelta del lavoratore, abbia per se stesso natura retributiva, mancando il nesso di corrispettività con la prestazione di lavoro: la qualificazione di retribuzione può ad esso accedere solo in virtù di un precetto dell'autonomia collettiva e nei limiti del valore monetario convenzionalmente fissato dalle clausole che prevedono un'indennità sostitutiva per i lavoratori che non profitano del servizio. Pertanto, l'art. 6, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 non è norma di interpretazione autentica, né retroattivamente innovativa, ma si limita a confermare, convertendolo in una disposizione esplicita, quello che fino al 1989 era il diritto pacificamente applicato nella materia *de qua* e del quale le Sezioni unite riconoscono ora la conformità ai principi.

Comunque, soggiunge la società convenuta, anche ammesso — giusta l'interpretazione seguita dal giudice remittente e respinta dalle Sezioni unite — che si tratti di norma innovativa munita di efficacia retroattiva, essa non viola nessuno dei parametri costituzionali invocati. Non offende il principio di razionalità, perché non retroagisce «per quasi quarant'anni», come asserisce il giudice *a quo*, sanando clausole collettive nulle per contrarietà a norme imperative di legge, bensì impone retroattivamente una disciplina legale corrispondente alla contrattazione collettiva e all'interpretazione dell'accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito nel d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, ripetutamente confermata da accordi aziendali e per quasi quarant'anni applicata senza contrasti dalla giurisprudenza. Non invade la sfera delle attribuzioni del potere giudiziario perché non mira a definire specifici giudizi in corso, ma regola in generale la materia muovendosi su un piano diverso da quello del giudice. Non contrasta, infine, col diritto di difesa, perché non preclude al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti, ma semplicemente detta una regola per la decisione del merito.

4. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata con argomenti analoghi a quelli testé riferiti, senza escludere peraltro una valutazione di irrilevanza sul riflesso che le disposizioni del citato accordo interconfederale non contrastano con norme imperative di legge: non con l'art. 2121, testo del 1942, in tema di indennità di anzianità, perché il servizio di mensa non è equiparabile alla retribuzione in natura, né con l'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificato dalla legge n. 90 del 1954, in tema di compenso per festività, perché la «normale retribuzione globale di fatto», ivi prevista come base del computo, concerne le sole componenti monetarie del salario.

5. — Nel corso di un giudizio promosso da Luigi Acutis contro la S.p.a. Microtecnica la questione è stata nuovamente sollevata dallo stesso Pretore di Torino con ordinanza di identico tenore in data 24 dicembre 1992.

6. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Società Microtecnica chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione la Società richiama la più volte citata sentenza n. 3888 del 1993 della Corte di cassazione, la quale, anche a suo avviso, dissolve ogni questione di costituzionalità e in particolare quella sollevata dall'ordinanza del Pretore di Torino. Aggiunge una serie di argomentazioni analoghe a quelle sviluppate dalla difesa della Fiat nell'altro giudizio, sottolineando che le ragioni con cui le Sezioni unite hanno escluso ogni profilo di incostituzionalità della norma impugnata, qualificandola come legge confermativa del diritto vivente, conducono alla medesima conclusione anche se la si considera come legge introduttiva di una nuova disciplina con efficacia retroattiva.

7. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata per gli stessi motivi indicati nell'intervento spiegato nell'altro giudizio.

Considerato in diritto

1. — Con due ordinanze di identico tenore il Pretore di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui attribuisce efficacia retroattiva alla norma del comma precedente, facendo «salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato».

2. — I giudizi di legittimità costituzionale introdotti dalle due ordinanze hanno il medesimo oggetto; pertanto è opportuno disporre la riunione affinché siano definiti con unica sentenza.

3. — La questione non è fondata.

L'art. 6, comma 3, del d.-l. n. 333 del 1992 esclude il valore del servizio di mensa e l'importo dell'indennità sostitutiva dalla base di computo agli effetti degli istituti retributivi legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, salva diversa disposizione dell'autonomia collettiva, alla quale è rimesso il potere di decidere se e in quale misura il servizio debba considerarsi retribuzione ai detti effetti. A questa norma il successivo comma 4, cui è limitato l'incidente di costituzionalità, conferisce efficacia retroattiva.

Riconosciuta tale efficacia, ha scarsa importanza stabilire se i commi 3 e 4 costituiscano una norma innovativa con clausola di retroattività oppure una norma interpretativa, per sua natura retroattiva. Nell'uno e nell'altro caso la legge è soggetta al controllo di conformità al principio di ragionevolezza secondo criteri analoghi. La stessa ordinanza di rimessione, che cataloga la norma come innovativa, richiama poi, ai fini della valutazione alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione autentica.

Non si può invece seguire l'ordinanza là dove ravvisa nella norma impugnata una «disposizione a sanatoria» di pattuizioni collettive ritenute nulle dalla giurisprudenza per contrarietà alle norme imperative di legge che vincolano il parametro di computo delle voci retributive di cui è causa a una nozione onnicomprensiva di retribuzione. Sulla base di una falsa analogia con la questione decisa dalla sentenza di questa Corte n. 155 del 1990, apparentemente suggerita dalla lettera della legge, che fa «salvi» i disposti della contrattazione collettiva in ipotesi colpiti da nullità, la valutazione del giudice *a quo* ascrive alla norma censurata un significato autonomo, mentre essa fa corpo col comma precedente e solo da questa connessione sistematica riceve senso. Il comma 4 non opera direttamente, sanandone la (pretesa) nullità, sulle clausole collettive che commisurano la computabilità del servizio di mensa all'importo convenzionale dell'indennità sostitutiva, bensì sostituisce (retroattivamente) alla precedente regola di giudizio, formulata in via interpretativa dalla giurisprudenza, una specifica regola legale alla stregua della quale le dette clausole devono considerarsi *ab origine* validamente stipulate. La retroattività non determina la reviviscenza di clausole nulle, bensì elimina in radice la precedente valutazione di nullità.

Così precisata nei suoi contenuti, la volontà del legislatore è sovrana, sia o meno in contrasto con la giurisprudenza concorde o quasi concorde, e incontra soltanto il limite dei principi costituzionali. Ma per dire violato il principio di ragionevolezza non è sufficiente il rilievo che «la finalità avuta di mira dal legislatore è stata quella di intervenire per modificare d'imperio un'interpretazione giurisprudenziale sgradita». La legittimità di un intervento legislativo con forza retroattiva non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall'intento di «rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata (dal legislatore) più opportuna» (ord. n. 480 del 1992). In tal caso requisito di giustificazione della retroattività è che il diverso modello di decisione imposto dalla legge sopravvenuta fosse ragionevolmente prospettabile, in relazione ai rapporti anteriormente costituiti, in alternativa a quello applicato dalla giurisprudenza.

4.1. — Nell'indirizzo giurisprudenziale contrastato dalla norma impugnata non sono riscontrabili i caratteri di una situazione di diritto consolidata al punto da far ritenere improbabile l'ipotesi di soluzione alternativa, e quindi tale che la retroattività dell'intervento legislativo possa reputarsi lesiva della certezza dei rapporti giuridici. L'indirizzo in parola è rappresentato da un gruppo di sentenze della Sezione lavoro della Corte di cassazione racchiuso nel periodo 1989-1992 e contrapposto a una precedente giurisprudenza ultratrentennale che riconosceva pacificamente piena validità all'accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito nel d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026, e ai successivi accordi aziendali in materia.

Nonostante il mutato orientamento giurisprudenziale, la disciplina dell'accordo citato è stata confermata dall'art. 11-*bis* del contratto collettivo 14 dicembre 1990 per il settore metalmeccanico privato e successivamente ribadita in una dichiarazione congiunta delle Segreterie nazionali della FIOM-CGIL, della FIM-CISL, della UILM-UIL e della FISMIC contestualmente alla firma dell'accordo aziendale 7 febbraio 1991 sulle mense per gli stabilimenti Fiat. La reazione unanime delle organizzazioni sindacali — in relazione alle quali la norma denunciata si pone come legge di sostegno e di salvaguardia dell'autonomia collettiva — si spiega sul riflesso che il nuovo corso inaugurato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 3483 del 1989, ove si fosse consolidato, avrebbe determinato una distribuzione di incrementi di reddito, complessivamente di ingente ammontare, escludendone totalmente i dipendenti delle imprese medio-piccole, che non erogano né servizio di mensa, né indennità sostitutiva, e con forti sperequazioni anche tra i lavoratori che usufruiscono del servizio, a cagione delle modalità assai varie di erogazione e delle differenze di costo da azienda ad azienda e da luogo a luogo.

4.2. — Il mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità non solo non ha guadagnato il consenso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ma ha trovato opposizione, motivata con sentenze ampiamente argomentate, anche in una parte dei giudici di merito, e nemmeno è rimasto immune da divergenze in seno alla stessa Corte di cassazione. Con una decisione chiaramente in controtendenza la sentenza n. 7179 del 1991 ha statuito che «l'erogazione dei pasti da parte del datore di lavoro non costituisce una componente in natura della retribuzione», né vale a imprimerle tale carattere la semplice previsione di un'indennità sostitutiva, da considerarsi, in mancanza di una diversa espressa volontà contrattuale, «mero rimborso spese».

L'art. 6, commi 3 e 4, del d.-l. n. 333 del 1992 altro non è se non la traduzione in termini normativi di questa massima e del corollario che ne discende in ordine alla natura dispositiva della norma: esso comporta l'attribuzione all'autonomia collettiva del potere di fissare discrezionalmente, senza vincolo di alcun parametro, la misura dell'incidenza del servizio di mensa sugli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro. Tale corollario esclude che si possa trarre argomento di irrazionalità della legge dall'esiguità (determinata dai processi inflattivi della moneta) della somma prevista dai contratti collettivi a titolo di indennità sostitutiva. Di ciò sembra consapevole lo stesso giudice remittente, visto che nel dispositivo dell'ordinanza non si fa questione di rivalutazione della somma.

Giova pure osservare, sempre ai fini del giudizio di ragionevolezza, che la legge sotto esame ha eliminato l'incongruenza dell'ultima giurisprudenza col trattamento fiscale del servizio di mensa. L'art. 48, comma 2, lett. d) del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, esclude in ogni caso le somministrazioni in mense aziendali dagli elementi concorrenti alla formazione del reddito imponibile, differenziandole quindi, pur quando sia prevista un'indennità sostitutiva, dai «compensi in natura» previsti nei commi 1 e 3.

4.3. — Per decidere il presente incidente di costituzionalità non occorre entrare nel merito delle opposte interpretazioni espresse in progressione di tempo dalla Corte di cassazione, il cui contrasto è stato composto dalle Sezioni unite con la sentenza n. 3888 del 1993. Entro il limite della ragionevolezza, e sempre che siano rispettati gli altri precetti costituzionali, la scelta del legislatore è insindacabile, indipendentemente dall'esattezza dell'interpretazione sulla quale è caduta.

Perciò la pronuncia dell'organo investito della funzione nomofilattica, che ha confermato la «tesi interpretativa» dominante fino al 1989, constatando la «sostanziale convergenza» con essa del *ius superveniens*, viene qui in considerazione come indice rafforzativo del convincimento, già raggiunto *aliunde*, della non arbitrarietà dell'efficacia retroattiva attribuita alla legge sopravvenuta.

5. — Infondata è pure la censura riferita agli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione. La legge impugnata non appare mossa dall'intento di influire su concrete fattispecie *sub iudice*; essa stabilisce, in via generale, e retroattivamente, una regola di giudizio che i giudici, nell'adempimento della loro funzione, hanno l'obbligo di applicare anche ai rapporti sorti nel passato, ferma l'intangibilità delle situazioni già definite con sentenza passata in giudicato o in via transattiva. Tale obbligo non è per se stesso lesivo della sfera del potere giudiziario (cfr. sentenza n. 118 del 1957): la retroattività non tocca la *potestas iudicandi*, bensì il modello di decisione cui l'esercizio della potestà deve attenersi (sentenze nn. 6 del 1988 e 39 del 1993).

Per la medesima ragione non sussiste l'asserita violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 403

Sentenza 5 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Condannati all'ergastolo - Subordinazione dell'ammissione al beneficio della semilibertà alla espiazione di anni venti di reclusione - Caso del condannato ad ulteriori condanne per reati commessi nel corso dell'esecuzione - Situazione di privilegio rispetto al condannato con condotta irreprensibile - Impossibile individuazione di una soluzione costituzionalmente obbligata - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, prof. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà) nel testo modificato dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 dal Tribunale di Sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Rossi Mario, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Rossi Mario nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Uditi l'avv. G. Cesare Allegra e l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza dell'11 ottobre 1989 il Tribunale di sorveglianza di Milano concedeva a Rossi Mario il beneficio della semilibertà relativamente ai fatti giudicati con sentenze 18 marzo 1974 della Corte di assise di appello di Genova e 14 dicembre 1982 della Corte di assise di appello di Cagliari che lo avevano condannato, rispettivamente, alle pene dell'ergastolo e di anni due e mesi sei di reclusione; inizio pena, 26 marzo 1971, data dell'arresto.

Dopo il suo trasferimento alla casa circondariale di Novara, istituto designato per la semilibertà, veniva notificato al Rossi un nuovo ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte di appello di Cagliari dovendo egli espriare anni ventidue di reclusione con riferimento a fatti commessi durante l'esecuzione della pena. Attivata la procedura per l'estensione della semilibertà anche riguardo a tali condanne, la Procura Generale di Cagliari, richiesta di procedere al cumulo delle pene, lo determinava nell'ergastolo con isolamento diurno per due mesi, sempre con decorrenza dal 26 marzo 1971.

Con ordinanza dell'8 febbraio 1991 il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava l'inammissibilità della domanda di estensione. La pronuncia veniva però annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 giugno 1991, a seguito di gravame dell'interessato.

Il Magistrato di sorveglianza di Novara autorizzava, in via provvisoria, la prosecuzione della semilibertà anche relativamente alle pene di cui al provvedimento di cumulo della Procura Generale di Cagliari.

Senonché, il 9 marzo 1992, quest'ultimo ufficio, premesso che i reati in ordine ai quali era stato operato il cumulo erano stati commessi dal Rossi durante la detenzione e che, di conseguenza, l'inizio di esecuzione della pena unificata doveva essere stabilito alla data del 31 marzo 1982 — anziché a quella, prima erroneamente determinata, del 26 marzo 1971 — disponeva che la decorrenza della detta pena venisse in tali termini corretta.

Con decreto del 17 aprile 1992, il Magistrato di sorveglianza di Novara ordinava, quindi, la sospensione provvisoria della semilibertà non essendo stati ancora espunti i venti anni di reclusione richiesti dalla legge per l'ammissione all'invocato beneficio.

Adita quale giudice dell'esecuzione, la Corte di assise di appello di Cagliari disponeva modificarsi la data di decorrenza, che veniva così definitivamente fissata in quella del 26 marzo 1971. Conseguentemente il Magistrato di sorveglianza di Novara ordinava, ancora una volta, la prosecuzione provvisoria della semilibertà.

2. — Ripreso il procedimento dopo la sospensione provocata dall'incidente di esecuzione, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, con ordinanza del 5 gennaio 1993, sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui per i condannati all'ergastolo subordina l'ammissione al beneficio della semilibertà all'espiazione di venti anni di reclusione anche nel caso di ulteriori condanne per reati commessi nel corso dell'esecuzione.

Premesso che all'interessato, già condannato all'ergastolo, erano state inflitte pene detentive per un totale di ventidue anni di reclusione relativamente a reati commessi nel corso dell'esecuzione della pena perpetua, e che, alla stregua del «combinato disposto» degli artt. 72 e 80 c.p., nell'ipotesi di concorso tra pena dell'ergastolo e pene detentive temporanee deve essere applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi, così lasciando inalterata la durata della pena per l'ergastolano che richiede l'ammissione al beneficio della semilibertà pur in presenza di ulteriori condanne inflitte in corso di esecuzione, il giudice *a quo* ravvisa una ingiustificata identità di trattamento ai fini dell'ammissione alla misura alternativa di due situazioni profondamente diverse tanto sul piano soggettivo (sotto il profilo della prevenzione speciale) quanto sul piano oggettivo (sotto il profilo della tutela della collettività): quella del condannato all'ergastolo che delinque in carcere e quella del condannato all'ergastolo che durante l'esecuzione della pena mantiene una condotta irreprensibile; un'identità, invece, non riscontrabile relativamente ai condannati a pena temporanea, nei confronti dei quali il legislatore ha condizionato l'accesso alla semilibertà, non ad un termine fisso, ma commisurato all'entità della pena effettivamente inflitta.

Infatti, dal precetto dell'art. 72 del codice penale, richiamato dall'art. 80 dello stesso codice, risulta che con la «sanzione suppletiva» dell'isolamento diurno il legislatore ha voluto differenziare la posizione di chi commette un solo reato per il quale è irrogata la pena dell'ergastolo e quella di chi commette prima o dopo la condanna ulteriori reati. Una differenziazione del tutto irrilevante, invece, ai fini della semilibertà con conseguente irrazionale parificazione di due situazioni disomogenee, di fatto prescindendosi, sulla base della norma di cui è stata contestata la legittimità, dalla circostanza che «i più reati commessi in carcere dall'ergastolano non hanno alcuna incidenza di ordine negativo rispetto alla condizione fissata» per «accedere alla semilibertà (il periodo di anni 20 di reclusione)».

Né potrebbe ragionevolmente farsi appello, per ritenere la legittimità del precetto in questione, ai già richiamati artt. 72 e 80 del codice penale ed alla conseguente previsione di un trattamento più grave in caso di cumulo dell'ergastolo con altre pene perché la normativa ora ricordata è rigorosamente ancorata al regime del concorso dei reati e delle pene.

Farne scaturire riverberi ai fini della decorrenza del periodo minimo per usufruire della semilibertà rappresenta una scelta legislativa irrazionale; al contrario di quanto previsto con riferimento al cumulo di pene temporanee direttamente incidente sul *dies a quo* è possibile accedere alla misura alternativa.

3. — L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13, prima serie speciale, del 4 marzo 1993.

4. — Si è costituito il Rossi, con memoria depositata dal suo difensore avv. G. Cesare Allegra, chiedendo il rigetto della proposta questione.

Viene dedotto, in primo luogo, che il rapporto di specie deve ritenersi «esaurito» e, quindi, sottratto agli effetti di un'eventuale pronuncia d'illegittimità, risultando la posizione del Rossi ormai definita con la sentenza della Corte di cassazione 17 giugno 1991 che, annullando senza rinvio la pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Torino, gli aveva «riconosciuto il diritto di fruire del beneficio della semilibertà, già accordata dal Tribunale di sorveglianza di Milano».

Sotto un analogo profilo, si contesta, poi, l'esistenza di un giudizio davanti ad un'autorità giurisdizionale e, quindi, la condizione richiesta dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per promuovere un giudizio di legittimità; si tratterebbe, cioè, di un procedimento apparente, instaurato solo perché la Procura Generale di Cagliari aveva del tutto impropriamente rievocato un problema ormai definitivamente risolto dalla ricordata pronuncia della Cassazione.

Con riferimento al merito, si contesta al giudice *a quo* di avere arbitrariamente equiparato due situazioni nettamente diversificate: quella della persona condannata a pena perpetua e quella della persona condannata a pena temporanea.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, l'addotta violazione del principio di eguaglianza sarebbe del tutto insussistente, comportando la commissione di reati nel corso di esecuzione della pena dell'ergastolo, a norma dell'art. 50, quarto comma, della legge n. 354 del 1975, «un giudizio sfavorevole sui «progressi compiuti» e sul «graduale reinserimento» ai fini dell'ammissione del detenuto al regime della semilibertà. Con la conseguenza, che l'aver commesso delitti in corso di esecuzione potrà precludere o ritardare per il condannato l'accesso al beneficio in esame.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui per i condannati all'ergastolo subordina l'ammissione al beneficio della semilibertà all'espiazione della pena di anni venti di reclusione anche nel caso in cui il condannato abbia riportato ulteriori condanne per reati commessi nel corso dell'esecuzione. Il principio di eguaglianza risulterebbe vulnerato sotto un duplice profilo. Per l'irragionevole identità di trattamento fra i condannati all'ergastolo che durante l'esecuzione della pena mantengano una condotta irreprensibile e i condannati all'ergastolo che, sempre durante l'esecuzione della pena, continuino a delinquere, entrambi legittimati ad essere ammessi al regime della semilibertà dopo l'espiazione di almeno venti anni di pena. Per l'irragionevole disparità di trattamento tra condannati a pena perpetua e condannati a pena temporanea che delinquantano durante l'esecuzione, avendo il legislatore, ai fini dell'accesso al detto beneficio, stabilito per gli uni un periodo di detenzione predeterminato ed immodificabile (appunto, l'espiazione di almeno venti anni di pena), per gli altri, invece, un periodo commisurato all'entità della pena effettivamente inflitta, perché alla pena irrogata «per il nuovo reato viene sommata quella residua alla data di commissione del nuovo delitto, procedendosi a nuovo cumulo».

2. — Il difensore del Rossi si duole preliminarmente, sotto un duplice, ma complementare, ordine di profili, della irrivalenza della stessa introduzione del giudizio incidentale. Pure se con la detta eccezione ne viene richiesto il rigetto, le censure contestano, in effetti, l'ammissibilità della questione: sia perché il rapporto esecutivo era da ritenere esaurito a séguito della sentenza della Corte di cassazione del 17 giugno 1991 che, annullando senza rinvio la pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Torino con la quale — stante la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà — era stata dichiarata la cessazione della misura alternativa concessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano; sia per l'assenza di una delle condizioni richieste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per promuovere il giudizio di legittimità costituzionale, l'esistenza, cioè, di un vero e proprio procedimento davanti ad un'autorità giurisdizionale, risultando il procedimento *a quo* instaurato solo perché la Procura generale presso la Corte di appello di Cagliari aveva, del tutto impropriamente, rievocato, con la nuova operazione di cumulo, una problematica ormai definitivamente risolta dalla Corte di cassazione, in tal modo provocando l'intervento della Corte di assise di appello, che aveva rettificato, in sede di incidente di esecuzione, il detto provvedimento quanto alla decorrenza della pena dell'ergastolo, e la successiva pronuncia del tribunale di sorveglianza.

3. — Le eccezioni suddette non possono essere accolte.

Quanto alla legittimazione da parte del giudice *a quo* a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma che a seguito del giudizio della Corte di cassazione egli sarebbe tenuto ad applicare, appare insuperabile il rilievo che il procedimento *a quo* deriva dall'operazione di cumulo effettuata, con provvedimento del 9 marzo 1992, dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Cagliari che aveva determinato nel 31 marzo 1982 la data di decorrenza della pena unificata «essendo stati commessi fino al marzo 1982 gli ultimi reati per i quali il Rossi è stato condannato alla pena della reclusione». Il *novum* rappresentato da detto provvedimento — distinto dalla decisione del Tribunale di sorveglianza chiamato a decidere in ordine alla prosecuzione della semilibertà — ha, quindi, reciso, almeno sul piano formale, ogni legame rispetto alla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, essendo il detto Tribunale tenuto a pronunciarsi, sulla base della nuova operazione di cumulo, circa il permanere del concesso beneficio che, oltre tutto, era stato sospeso dal magistrato di sorveglianza competente con decreto del 17 aprile 1992 emesso a norma dell'art. 51-*bis* della legge n. 354 del 1975.

L'assoluta autonomia del processo *a quo* trova poi riscontro nell'esame delle cadenze che concludono la procedura complessiva. Proposto incidente di esecuzione da parte dell'interessato, il provvedimento da considerare presupposto della pronuncia del Tribunale di sorveglianza va, infatti, individuato nell'ordinanza 23 giugno 1992 con la quale la Corte di assise di appello di Cagliari disponeva rettificarsi il precedente provvedimento di cumulo fissando la data del 26 marzo 1971 quale decorrenza della esecuzione della pena unica dell'ergastolo e, quindi, dell'effettivo inizio della detenzione, provvedimento a cui aveva subito fatto seguito un nuovo intervento del Magistrato di Sorveglianza di Novara che aveva ordinato la prosecuzione provvisoria della misura.

Solo successivamente all'ultima ordinanza della Corte cagliaritana, il rimettente ha sollevato la questione di legittimità ora all'esame della Corte. E ciò proprio sul presupposto che il *decisum* del giudice dell'esecuzione — da ritenere condizione vincolante, *ex art. 50*, quinto comma, della legge n. 354 del 1975, quanto alle condizioni temporali per la concessione della semilibertà — e la precedente pronuncia della Corte di cassazione avrebbero precluso ogni altra soluzione in merito alla decorrenza del termine per poter conseguire il beneficio.

La diversificazione tra i vari provvedimenti sopra ricordati fa ritenere priva di fondamento anche la seconda eccezione della difesa del Rossi, peraltro intimamente connessa a quella ora presa in esame.

La lamentata introduzione di una sorta di *lis ficta* e la conseguente dedotta violazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, scaturiscono, infatti, da una non corretta identificazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza con il provvedimento della Corte di assise di appello in sede di cumulo. Infatti, solo sull'uno e non anche sull'altro si era pronunciata la Corte di cassazione, donde la legittimità del giudizio successivamente instaurato dal giudice *a quo*, peraltro direttamente derivante dall'incidente di esecuzione proposto dalla parte privata.

4. — L'Avvocatura Generale dello Stato, nel suo atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per l'iniotizzabilità di qualsivoglia violazione del principio di eguaglianza; e ciò perché la commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena dell'ergastolo comporta comunque, alla stregua del precetto dell'art. 50, quarto comma, della legge n. 354 del 1975, un giudizio sfavorevole sui progressi compiuti e sul graduale reinserimento del detenuto al regime della semilibertà; con la conseguenza che l'aver commesso delitti nel corso dell'esecuzione della pena perpetua potrebbe precludere o ritardare per il condannato l'accesso al beneficio.

Il rilievo non appare decisivo per la soluzione della questione di legittimità ora sottoposta all'esame della Corte. La concessione della misura prevista dall'art. 50 della legge n. 354 del 1975 può risultare certamente condizionata, nella formulazione del giudizio in ordine alla evoluzione positiva del trattamento penitenziario — un presupposto da ritenere indefettibile e, quindi, da enuclearsi in termini di assoluta certezza — dal titolo e dalla gravità del reato in ordine al quale è intervenuta condanna e che non possono non rappresentare l'*incipit* di ogni verifica riguardante l'attuale personalità del condannato, quindi, per accertarne anche i progressi e la idoneità al reinserimento. Ma, secondo il pressoché costante indirizzo giurisprudenziale, una simile verifica assume, nell'integrale contesto valutativo, un ruolo secondario ed indiretto, destinato ad essere comunque sovrastato dal concreto giudizio quanto ai progressi compiuti nel trattamento personalizzato e quanto all'idoneità del lavoro da intraprendere. Tale linea interpretativa, se riduce la valenza del fattore gravità (salvo per gli aspetti che saranno fra poco precisati) quando ci si trovi di fronte ad una pluralità di condanne da cumulare alla pena della reclusione appare assolutamente inadeguato ad estendersi ai casi in cui il computo della pena complessiva debba effettuarsi in presenza di una condanna all'ergastolo.

Ciò pare confermato dal disposto dell'art. 51-bis della legge n. 354 del 1975, quale inserito dall'art. 15 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che, in relazione alla sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà, introduce una particolare procedura al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il protrarsi (anche) del beneficio della semilibertà. Una disposizione riferibile (per il suo espresso richiamo «ai primi tre commi dell'articolo 50») esclusivamente al condannato a pena temporanea perché solo nei confronti di quest'ultimo può effettuarsi quell'accertamento che, considerato il periodo di pena già espiato in semilibertà e la quantità di pena da espiare in forza dei nuovi titoli di detenzione, consente di disporre nel senso della prosecuzione o della sospensione del beneficio. Il tutto a prescindere dalle concrete vicende che hanno preceduto il processo *a quo* nel quale i reiterati interventi del magistrato di sorveglianza hanno finito per introdursi come momenti vincolati dai contrastanti provvedimenti di cumulo funzionali proprio alle determinazioni circa i benefici penitenziari, restando la misura della pena da espiare comunque ancorata al precetto dell'art. 72 del codice penale.

Il che comprova come le deduzioni dell'Avvocatura non attengano *al petitum* effettivamente perseguito dal giudice *a quo*, il quale, non tenendo in alcuna considerazione, anzi, col dare per scontata, così seguendo un procedimento interpretativo rigorosamente conforme alla lettera della legge, la permanenza delle condizioni previste dai primi tre commi dell'art. 50 della legge n. 354 del 1975 — una valutazione, peraltro, già implicitamente compiuta prima della operazione di cumulo dal Tribunale di sorveglianza di Milano nel provvedimento concessivo della misura — si duole esclusivamente dell'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione del periodo utile per accedere alla semilibertà, della durata delle pene inflitte per reati commessi nel corso della esecuzione della pena perpetua.

5. — Senonché la questione, così come proposta, risulta inammissibile.

Il giudice *a quo*, rilevata l'indubbia diversità di situazioni ravvisabile tra condannati all'ergastolo che tengano una irreprensibile condotta durante l'esecuzione e condannati alla stessa pena che nel corso dell'esecuzione pongano in essere fatti di rilevanza penale, imputa una simile irragionevole identità di trattamento normativo al precetto denunciato. Un'operazione che se, peraltro, non appare del tutto impropria ove si consideri che è l'art. 50, quinto comma, della legge n. 354 del 1975 a consentire l'ammissione al beneficio della semilibertà del condannato all'ergastolo che abbia espiato almeno venti anni di pena, si rivela però lacunosa, derivando il particolare regime assegnato al condannato a pena perpetua anche dalla disciplina sostanziale del concorso di reati: più in particolare, dall'art. 72 c.p. che assoggetta il colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, alla detta pena con isolamento diurno da sei mesi a tre anni (primo comma), e nel caso di concorso di un delitto che importi la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi (secondo comma).

Pure se il *petitum* avuto di mira dal rimettente non si estende a coinvolgere anche il precetto contenuto nella ora ricordata disposizione del codice penale, l'operazione così effettuata sta però univocamente a dimostrare come una delle soluzioni possibili per pervenire a cancellare dall'ordinamento la certo innegabile ingiustificata identità di trattamento lamentata dal giudice *a quo* potrebbe scaturire proprio dal riassetto, quanto mai opportuno, della normativa di diritto sostanziale, anche apprestando un opportuno coordinamento con la disciplina del cumulo di pene temporanee. Del che appare perfettamente consapevole lo stesso rimettente quando evoca il trattamento riservato al condannato a pena temporanea, sia pure accostandolo, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, alla identità di trattamento tra condannati all'ergastolo nei confronti dei quali sopravvengano nuovi titoli di detenzione e condannati all'ergastolo nei confronti dei quali permanga la sola pena originaria in corso di espiazione.

Ma, in tal modo, il rimettente evidenzia implicitamente un *tertium comparationis* non omogeneo rispetto alla norma di cui si contesta la legittimità. Come egli stesso riconosce, infatti, l'art. 50, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, resta intimamente collegato all'art. 78 del codice penale ed alla disciplina di diritto sostanziale dei limiti agli aumenti delle pene temporanee: in particolare, al primo comma, numero 1, di tale articolo, a norma del quale nel caso di concorso di reati la pena da applicare non può eccedere i trenta anni per la reclusione. Il fatto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il detto limite non è superabile solo ove ci si trovi in presenza di pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre nel caso in cui durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di questa è stata interrotta venga commesso un ulteriore reato deve procedersi ad un ulteriore cumulo comprendendo in esso, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte

della pena risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato e determinando la decorrenza del nuovo cumulo dalla data dell'ulteriore reato ovvero da quella del successivo arresto (a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione) non vale a spostare i termini della questione. E ciò perché non può davvero dubitarsi che una simile conclusione deriva dalla sola interpretazione dell'art. 78 c.p., donde scaturisce esclusivamente come effetto indotto una lettura dell'art. 50, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 (e, quindi, anche dell'art. 51-bis della stessa legge) nel senso che nel caso di cumulo di pene temporanee occorre procedere alla rideterminazione del termine utile per accedere alla semilibertà.

Un identico epilogo il giudice *a quo* tenderebbe a perseguire anche per il condannato all'ergastolo, ma, nonostante la constatazione che «il successivo reato commesso dall'ergastolano è sanzionato sul piano penale a norma dell'art. 72, ultimo comma, c.p.», risulta evidente come il richiamo alla disciplina sostanziale per farne derivare effetti analoghi a quelli riguardanti il concorso di pene temporanee relativamente al regime della semilibertà si rivela operazione non univoca al fine di scongiurare la lesione del principio di eguaglianza perché, a differenza di quanto avviene per la pena della reclusione, rispetto alla quale le condizioni temporali per l'accesso al beneficio derivano direttamente dall'art. 78 del codice penale, per la pena dell'ergastolo non è possibile istituire una disciplina assolutamente simmetrica, operando il diverso criterio non solo quantitativo ma anche qualitativo fissato dall'art. 72 dello stesso codice.

Proprio la stretta derivazione della normativa penitenziaria dalla normativa codicistica ravvisabile — almeno stando alla corrente interpretazione giurisprudenziale — a differenza di ciò che avviene per la pena perpetua, con riferimento alla pena temporanea, sta a dimostrare come la disciplina additata dal giudice *a quo* non possa ritenersi la sola in grado di far fronte ai due profili di violazione del principio di eguaglianza denunciati.

Operando, infatti, nell'esclusivo schema dell'istituto della semilibertà, la riconduzione a ragionevolezza del regime censurato potrebbe realizzarsi attraverso interventi legislativi di diversa complessità sulla sola normativa penitenziaria ovvero sulla normativa penitenziaria e la normativa sostanziale insieme, così da stabilire un periodo anche determinato, ma in base a canoni conformi a ragionevolezza, entro il quale la intervenuta commissione di reati nel corso dell'esecuzione della pena perpetua possa spostare il giorno di decorrenza — sempre alle condizioni stabilite dall'art. 50, quarto comma, della legge n. 354 del 1975 — dell'ammissione al beneficio.

6. — Le indicazioni ora prospettate, tutte convergenti nell'esigenza di rimuovere la situazione di privilegio ai fini dell'accesso al beneficio della semilibertà del condannato all'ergastolo che continui a delinquere, rendono evidente come non sia individuabile, sul punto, una soluzione costituzionalmente obbligata; provvedere ad una domanda di tal genere implicherebbe conseguentemente una scelta discrezionale che eccede dai poteri di questa Corte, rientrando nella esclusiva competenza del legislatore (v. proprio nella *subiecta materia*, le sentenze n. 270 del 1993 e n. 274 del 1983).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza del 5 gennaio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 404

*Sentenza 12-18 novembre 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - I.N.P.S. - Pensionamento anticipato - Lavoratrici di età superiore ai cinquanta anni - Accredito contributivo di anni cinque - Divieto - Richiamo alla sentenza n. 498/1988 della Corte - Richiesta di sentenza additiva con sperequazione a danno dei lavoratori uomini - Inconferente richiamo alla sentenza n. 503/1991 della Corte - Non fondatezza.****(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16).****(Cost., artt. 3 e 37).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal Pretore di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Miniati Marisa ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso dei procedimenti civili riuniti promossi nei confronti dell'INPS da Marisa Miniati ed altre, per ottenere, in connessione alla domanda di pensionamento anticipato, il riconoscimento del diritto a un accredito contributivo di cinque anni, il Pretore di Genova, con ordinanza del 18 febbraio 1993 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, «nella parte in cui non consente alle lavoratrici di età superiore ai cinquant'anni di fruire di un'accredito contributivo di cinque anni».

Premesso che il diritto al pensionamento anticipato spetta agli operai e agli impiegati che abbiano compiuto cinquantacinque anni, se uomini, e cinquanta, se donne, la norma impugnata commisura il detto accredito al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e il compimento rispettivamente del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno di età. Siffatta disciplina, ad avviso del giudice remittente, costringe la lavoratrice, se non vuole perdere il beneficio, ad abbandonare il lavoro prima dei 55 anni, mentre per l'uomo vale il limite dei 60 anni. In tal modo la norma ripropone, sia pure indirettamente, una disparità di trattamento in ragione della diversità di sesso incidente sull'età lavorativa, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è identica sia per l'uomo che per la donna, potendo entrambi lavorare sino a 60 anni (sentenze nn. 137 del 1986, 498 del 1988 e 503 del 1991).

In contrasto con una sentenza del Tribunale di Genova che ha respinto un'analogha richiesta di altra lavoratrice, il Pretore ritiene di poter trarre argomento a sostegno della sua tesi dalla sent. n. 503 del 1991, relativa all'art. 2, secondo comma, del d.-l. 1º aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Istituto nega che nei meccanismi previsti dalla norma impugnata «si annidi, staticamente o dinamicamente, alcuna causa e nemmeno alcuna *occasio legis* di deterioro trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore. Entrambi infatti, a partire da diverse età hanno diritto alla stessa maggiorazione dell'anzianità contributiva, e cioè fino a cinque anni ed in misura proporzionalmente variabile a seconda della data di risoluzione del rapporto». L'attribuzione di un aumento fisso di cinque anni di contribuzione figurativa alle sole donne, lasciando inalterata la disciplina attuale per i lavoratori di sesso maschile, determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza a danno di questi ultimi.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, «nella parte in cui non consente alle lavoratrici di età superiore ai cinquant'anni di fruire di un'accredito contributivo di cinque anni».

2. — La questione non è fondata.

Per comprendere il significato della disposizione denunciata occorre premettere che, dopo la sentenza di questa Corte n. 498 del 1988, per le donne lavoratrici l'età lavorativa non è più coincidente con l'età pensionabile (intesa nel senso di età alla quale, concorrendo il requisito dell'anzianità contributiva, si acquista il diritto alla pensione di vecchiaia), la prima essendo stata elevata alla medesima soglia prevista per gli uomini (60 anni), mentre la seconda è rimasta ferma a 55 anni.

Per favorire l'esodo volontario dei dipendenti anziani delle imprese industriali dichiarate in crisi, l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 abbassa di cinque anni l'età pensionabile, portandola a 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, e prevede un incentivo alla domanda di pensionamento anticipato nella forma di una maggiorazione dell'anzianità contributiva pari al periodo compreso tra la data di risoluzione (per dimissioni) del rapporto di lavoro e quella di compimento rispettivamente di 60 o 55 anni. In questi termini la norma attua una perfetta parità di trattamento tra uomini e donne, modulata sulla differenza dell'età pensionabile (nel senso sopra precisato) conservata dalla sentenza citata.

La questione in esame prospetta (fuori da ogni logica) una sentenza additiva che determinerebbe una sperequazione a danno degli uomini, ai quali il beneficio dell'accredito contributivo rimarrebbe attribuito nella misura (variabile) prevista dalla legge, mentre le lavoratrici fruirebbero di un accredito fisso di cinque anni indipendentemente dalla data, compresa tra i 50 e i 55 anni di età, di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito alla domanda di prepensionamento.

L'ordinanza obietta che «nel sistema delineato dall'art. 16 citato la lavoratrice si vede costretta, se non vuole perdere il beneficio, ad abbandonare il lavoro prima dei 55 anni, mentre per l'uomo vale il limite di 60 anni». Il rilievo, da un lato, non è congruente col dispositivo, dove non si fa questione di allineamento dei limiti di età per il pensionamento anticipato, dall'altro è in sé contraddittorio. Posto che «il prepensionamento è caratterizzato dall'attribuzione al lavoratore della pensione prima del raggiungimento dell'età pensionabile, sulla base dell'aumento figurativo dell'anzianità contributiva» (sent. n. 60 del 1991), la soglia di età, oltre la quale non si potrebbe più parlare di pensionamento anticipato, non può essere per le lavoratrici se non il compimento del cinquantacinquesimo anno.

3. — La sentenza n. 503 del 1991 non può fornire un utile *tertium comparationis*. Il d.l. n. 120 del 1989, recante misure speciali per il risanamento del settore siderurgico, ammette al pensionamento anticipato (che in questo caso è praticamente coatto) anche gli uomini che abbiano compiuto 50 anni di età; conseguentemente, poiché per essi l'età pensionabile coincide con l'età lavorativa, il termine di riferimento per il calcolo dell'aumento figurativo dell'anzianità contributiva è la data di compimento del sessantesimo anno, il che comporta un massimo di accredito di dieci anni. Per le donne, invece, il riferimento all'età di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, cioè 55 anni, determinava la riduzione dell'accredito massimo a cinque anni (elevabili fino a otto nel concorso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.l. n. 536 del 1987), e dunque una disparità di trattamento, ritenuta non giustificata dalla sentenza n. 503 del 1991. Un'analogia disparità non sussiste nel caso in esame, onde il richiamo dell'ordinanza a questa sentenza si palesa inconferente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1180

N. 405

Sentenza 12-18 novembre 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Corte dei conti - Riversibilità delle pensioni di guerra - Requisito della nullatenenza - Sussistenza - Limiti reddituali - Discrezionalità legislativa - Razionalità di una diversa disciplina rispetto alla riversibilità della pensione ordinaria, nei limiti di una non eccessiva sproporzione - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 85, secondo comma).

(Cost., art. 3).

•

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Landriscina Giovanna contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Bologna, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

Nel corso del giudizio promosso da Giovanna Landriscina contro il decreto 29 gennaio 1981, n. 7653, della Direzione provinciale del tesoro di Bologna, che ha revocato a decorrere dal 1° gennaio 1976 la pensione ordinaria di reversibilità intestata alla ricorrente, orfana maggiorenne inabile al lavoro, la Corte dei Conti, con ordinanza del 30 marzo 1992, pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 1993, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, «in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la reversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la reversibilità delle pensioni di guerra».

Ad avviso del giudice remittente, «considerato (alla stregua della sent. n. 133 del 1972 di questa Corte) l'eguale contenuto etico e sociale dei trattamenti pensionistici di reversibilità e il comune carattere assistenziale ed alimentare, finalizzato a sopperire alle condizioni di bisogno in cui vengono a trovarsi i superstiti dopo la morte del dante causa», non è giustificata la disparità del limite massimo di reddito previsto dalla norma impugnata rispetto al trattamento di reversibilità delle pensioni di guerra, sopravvenuta per effetto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che ha fissato il limite in L. 2.400.000.

Quanto alla rilevanza della questione si osserva che, se ne fosse riconosciuta la fondatezza, sarebbe consentito l'accoglimento del ricorso oggetto del giudizio *a quo* per il periodo successivo all'entrata in vigore del citato d.P.R. n. 915 del 1978.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, «per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la reversibilità delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per la reversibilità delle pensioni di guerra».

2. — La questione non è fondata.

Il d.P.R. n. 915 del 1978, successivo alla sentenza n. 133 del 1972, attribuisce alla pensione di guerra natura di «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni all'integrità fisica o la perdita di un congiunto». La diversità di natura rispetto alla pensione ordinaria si riflette sulla funzione del limite di reddito cui è subordinata nell'uno e nell'altro istituto la reversibilità della pensione, talché deve essere confermata, anche sotto questo profilo, la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso in generale la confrontabilità, ai fini dell'art. 3 della Costituzione, della disciplina delle pensioni ordinarie con quella delle pensioni di guerra (sent. n. 186 del 1985).

La reversibilità della pensione ordinaria agli orfani maggiorenni inabili al lavoro conserva parzialmente a questa categoria di superstiti la pensione, di cui in vita del titolare già beneficiavano indirettamente, come forma di assistenza nel senso dell'art. 38, primo comma, della Costituzione: il limite di reddito previsto dalla legge è qui un indice di «nullatenenza», ovvero di mancanza «dei mezzi per vivere». La reversibilità della pensione di guerra, invece, adempie solo indirettamente una funzione assistenziale, senza perciò essere strettamente subordinata alla condizione di indigenza: nei casi previsti dall'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978 il riferimento alle condizioni economiche del richiedente si fonda piuttosto su una valutazione, correlata alla politica di bilancio e ai criteri di allocazione della spesa pubblica, per cui, nel caso di morte del titolare della pensione (per cause diverse dalla guerra), si ritiene che l'estensione a certe categorie di superstiti dell'atto risarcitorio e di solidarietà nazionale costituito dalla pensione diretta debba essere limitata a coloro che non dispongono di un reddito superiore a una certa soglia, possibilmente non ridotta al concetto di nullatenenza. È significativa in proposito l'estraneità di questo concetto alle norme sulla reversibilità delle pensioni di guerra.

Pertanto la determinazione del limite di reddito, in rapporto al limite previsto per la reversibilità della pensione ordinaria, rientra nella discrezionalità del legislatore, onde una disuguaglianza di disciplina non può subire censure di irrazionalità fino a quando non assuma proporzioni manifestamente eccessive. La denunciata disparità non può dirsi eccedente questo limite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C1181

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 38

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 novembre 1993 *
(del presidente della regione siciliana)

Corte dei conti - Nota esplicativa della deliberazione della sezione centrale del controllo 3 giugno 1993, n. 94 (già impugnata dalla regione Sicilia con conflitto n. 25/1993), con invito alle amministrazioni regionali ad ottemperarvi sottoponendo al controllo preventivo provvedimenti e titolo di spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 - Lamentata invasione della sfera di competenza sul presupposto, ritenuto dalla regione ricorrente, dell'applicabilità non del vecchio sistema di controlli disciplinato dal t.u. n. 1214/1934, bensì del nuovo sistema di controlli disciplinato dal d.-l. n. 143/1993 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 270/1988.

**(Nota presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana 10 settembre 1993, n. 11/p).
(Statuto regione Sicilia, art. 23).**

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on. prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 434 del 29 ottobre 1993, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 36, presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto della nota del presidente della sezione di controllo della corte dei conti per la regione siciliana 10 settembre 1993, n. 111/P, con cui si sostiene che, nell'ambito della regione stessa, il sistema dei controlli rimane immutato anche dopo l'emanazione del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, e si invitano le amministrazioni regionali ad ottemperare alla deliberazione della Sezione centrale del controllo 3 giugno 1993, n. 94, sottoponendo al controllo preventivo provvedimenti e titoli di spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214.

FATTO

Con circolare 9 agosto 1993, n. 10382 — indirizzata anche alla corte dei conti — il presidente della regione siciliana invitava le amministrazioni regionali a sottoporre al controllo preventivo di legittimità soltanto gli atti elencati nel primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232. Ma il presidente della sezione di controllo della corte dei conti per la regione siciliana, in relazione a detta circolare, con nota n. 111/P del 10 settembre 1993, dopo avere richiamato la delibera della sezione centrale del controllo 3 giugno 1993, n. 94 — che ha ritenuto inapplicabili nell'ambito della regione siciliana le disposizioni in materia di controllo del precedente decreto-legge n. 143/1993 — ha ribadito tale tesi sostenendo che non è invocabile in contrario l'art. 10 del predetto d.-l. n. 232/1993, statuente l'applicabilità del nuovo sistema di controlli alle regioni a statuto speciale, il quale sarebbe «diretto al legislatore delle norme di attuazione dello statuto» siciliano. Conseguentemente con la nota impugnata le amministrazioni regionali sono state invitate «ad ottemperare alla citata deliberazione della sezione centrale del controllo, trasmettendo ai competenti uffici» della sezione di controllo per la regione siciliana, «per il prescritto controllo preventivo di legittimità, provvedimenti e titoli di spesa indicati nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214».

La predetta delibera della sezione centrale del controllo n. 94/1993 è stata già impugnata davanti a codesta ecc.ma Corte, per violazione dell'art. 23, secondo comma, dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, con ricorso per conflitto di attribuzione depositato il 12 agosto 1993 (n. 25 reg. confl.). Alle stesse censure si presta la sopra menzionata nota del presidente della sezione di controllo per la regione

siciliana n. 111/P del 10 settembre 1993, non attinente all'esercizio del potere di controllo su di un determinato provvedimento regionale, ma non per questo meno lesiva della sfera di competenza regionale; la Corte, con tale nota, diretta per conoscenza agli istituti di credito (Banco di Sicilia e Sicilcassa) che svolgono i servizi di cassa della regione, non si limita infatti ad una enunciazione di principio sull'asserita inapplicabilità nell'ambito di quest'ultima del nuovo sistema di controllo degli atti, ma fa valere l'arbitraria pretesa di sottoporre al proprio sindacato preventivo provvedimenti sottratti a tale tipo di controllo dall'art. 7 del d.-l. 17 luglio 1993, n. 232, sostanzialmente confermato dal corrispondente articolo del d.-l. 14 settembre 1993, n. 359, con il rischio di determinare una paralisi in alcuni settori dell'amministrazione regionale.

Il predetto atto pertanto viene impugnato dal presidente della regione siciliana per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione dell'art. 23, secondo comma, dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione emanate con d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della corte dei conti per la regione siciliana).

L'art. 23 dello statuto siciliano si limita a prevedere, al primo comma, un decentramento degli «organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la regione» (Corte costituzionale, sentenza n. 270/1988), specificando, al secondo comma, che «le sezioni del Consiglio di Stato e della corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile». Le norme di attuazione del suddetto articolo, per la parte che qui interessa, emanate con d.lgs. n. 655/1948, istitutivo delle sezioni della corte dei conti per la regione siciliana, dispongono testualmente all'art. 2: «La Sezione di controllo, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della corte dei conti:

- 1) esercita il controllo sugli atti di Governo e dell'amministrazione regionale;
- 2) verifica il rendiconto generale della regione».

Com'è agevole constatare, nessun riferimento al tipo di controllo — sotto il profilo temporale (se, cioè preventivo o successivo) è dato rinvenire nella norma statutaria e nemmeno nelle relative norme di attuazione, le quali ultime, al contrario, operano un rinvio formale alle «leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della corte dei conti». Da ciò discende, come logico corollario, che la forza costituzionale della norma statutaria o quella di «norma rafforzata» del d.lgs. n. 655/1948 — su cui si fa leva nella delibera della sezione centrale del controllo n. 94/1993, richiamata nella nota ora impugnata per inferirne l'inapplicabilità alla regione siciliana del nuovo sistema di controllo di legittimità, non salvaguardano un determinato tipo di controllo, ma solo la regola che impone il controllo della corte dei conti secondo le leggi dello Stato.

Una volta quindi modificato con un atto avente forza di legge il previgente regime di controllo contenuto nel t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, la corte dei conti per la regione siciliana non può pretendere di continuare ad esercitare il riscontro preventivo di legittimità sui provvedimenti e titoli di spesa indicati da norme abrogate, ancorché in via provvisoria; tanto meno dopo che l'art. 10 del d.-l. n. 232/1993 — confermato dal corrispondente articolo del successivo d.-l. n. 359/1993 — ha chiarito espressamente che i principi desumibili dalle norme del decreto stesso «costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica».

Né è sostenibile l'assunto della nota impugnata secondo cui il citato art. 10 sarebbe «diretto al legislatore delle norme di attuazione dello statuto siciliano»: il d.lgs. n. 655/1948 infatti non necessita di alcun adattamento sul punto, in quanto, come si è sottolineato sopra, contiene un rinvio formale alla normativa statale in tema di controllo.

Le regioni a statuto speciale, quindi, sono tenute ad applicare le disposizioni statali sui «servizi di controllo interno» (art. 9 dd.-ll. nn. 232 e 359 del 1993). E poiché tali disposizioni formano un unico corpo normativo con quelle del citato art. 7, riduttive del controllo preventivo di legittimità esterno, rispetto alle quali rivestono carattere complementare, l'attuazione dei principi insiti nelle prime non può essere avulsa dall'applicazione delle seconde anche nell'ambito delle dette regioni.

In altri termini il nuovo sistema di controllo delineato con le norme statali sopra richiamate non può trovare applicazione parziale nell'ambito della regione siciliana, ma va attuato nel suo complesso.

P. Q. M.

si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte costituzionale di volere accogliere il presente ricorso e di volere pronunciare, in conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato dichiarando che non spetta allo Stato sottoporre al controllo preventivo di legittimità della sezione di controllo della corte dei conti per la regione siciliana atti amministrativi che non trovano corrispondenza con quelli indicati dall'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 232/1993, confermato con l'art. 1 del d.-l. n. 359/1993, applicabile nell'ambito della regione stessa.

Palermo, addì 6 novembre 1993

Avv. Francesco TORRE - Avv. Laura INGARGIOLA

93C1175

N. 693

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra la società Finaval e la società Enoroma*

Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Somme non dovute dal conduttore - Azione di ripetizione - Termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile - Disparità di trattamento rispetto al locatore per il quale l'esperimento di azione per somme non percepite non è soggetto ad alcun termine di decadenza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Parte resistente ha prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392/1978, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la previsione di un termine di decadenza per l'esperimento dell'azione del conduttore di ripetizione di somme versate in eccedenza rispetto a quelle legalmente dovute e non anche per l'esperimento dell'azione del locatore volta ad ottenere somme non percepite, sebbene legalmente spettanti, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.

La questione non appare manifestamente infondata.

Va precisato che, seppure opinabile, è prevalente in giurisprudenza la tesi secondo la quale il termine di decadenza suindicato opera anche quando non è interamente decorso quello di prescrizione, di cui è per così dire «sostitutivo». Stando all'interpretazione dominante, pertanto, la *ratio* della disposizione è duplice: da una parte, è costituita dall'esigenza di tutela del conduttore che nel corso del rapporto può «temere» ritorsioni ove agisca per il riconoscimento di crediti nei confronti del locatore; dall'altra, è costituita dall'inopportunità che, cessato il rapporto, permanga a lungo uno stato di incertezza su questioni concernenti il rapporto stesso ormai anche in fatto esauritosi.

Con riferimento alla indicata inopportunità, il dubbio sulla costituzionalità della norma appare prospettabile, non risultando in alcun modo giustificato il trattamento differenziato della posizione del locatore rispetto a quella del conduttore. Del resto, sul punto anche in parte ricorrente sembra concordare.

Più delicati i problemi relativi alla rilevanza della questione trattata.

È chiaro come la sussistenza della rilevanza sia condizionata alla ipotizzabilità di emissione di sentenza c.d. «additiva», perché la semplice eliminazione della norma nessuna conseguenza avrebbe sul fatto che la locatrice ha agito oltre i sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato (il ricorso *ex art.* 44 della legge n. 392/1978 è stato depositato il 6 maggio 1992, ammesso e non concesso che tale atto sia sufficiente ad impedire la decadenza, mentre il rilascio dell'immobile è avvenuto il 31 agosto 1991).

Non ritiene il giudicante di potere escludere tale ipotizzabilità.

Si deve anche osservare, in proposito, richiamando quanto in precedenza rilevato sulla duplicità della *ratio* della disposizione in esame, come soltanto una sentenza «additiva» consentirebbe di continuare a soddisfare l'esigenza di tutela del conduttore in relazione ai suoi possibili «timori» in corso di rapporto, esigenza — questa — rispetto alla quale non si presenta alcun problema di disparità di trattamento della posizione del conduttore rispetto a quella del locatore.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 29 luglio 1978, n. 392, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonché alle parti costituite;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Roma, 12 ottobre 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

93C1153

N. 694

*Ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Quarch Abdel Ilah*

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte dei giudici per averne preso visione in occasione della richiesta di applicazione della pena proposta dall'imputato e respinta dal collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Contestata legittimità in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124, 186 e 399 del 1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

IL TRIBUNALE

L'avv. Borselli eccepisce l'illegittimità costituzionale del secondo comma, art. 34, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p. a partecipare al giudizio e ciò in riferimento anche alle sentenze della Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124, 186 e 399 del 1992 e chiede trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale. Il p.m. ritiene fondata l'eccezione e si associa.

Il tribunale sulla questione come sopra proposta rilevato che la stessa non appare manifestamente infondata alla luce delle sentenze nn. 186, 399 e 124 del 1992 della Corte costituzionale; rilevato che la questione è rilevante nel presente procedimento avendo chiesto l'imputato l'applicazione della pena *ex art. 444* del c.p.p.; visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il presidente: MARADEI

Il collaboratore di cancelleria: GRAMUGLIA

93C1154

N. 695

Ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal tribunale di Varese sull'istanza proposta da Ermolli Mauro

Casellario giudiziale - Certificati rilasciati dall'interessato - Lamentata mancata inclusione dei decreti penali di condanna nell'elenco delle pronunce da non menzionare - Irrazionalità rispetto alla prevista inclusione delle sentenze di cui all'art. 445 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta) - Disparità di trattamento tra chi è sottoposto a procedimento monitorio e colui al quale viene applicata una sanzione a seguito di accordo tra le parti ex art. 444 del c.p.p.

(C.P.P. 1988, art. 689).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Visto il provvedimento con il quale il g.i.p. presso la pretura circondariale di Bologna in data 4 maggio 1992 ha emesso decreto penale di condanna alla pena complessiva di L. 1.167.000 di ammenda, di cui L. 667.000 di ammenda e L. 500.000 di pena pecuniaria per effetto di sostituzione della pena detentiva di giorni 20 di arresto, nei confronti di Ermolli Mauro con riferimento al reato di cui agli artt. 6 e 24 del d.P.R. n. 203/1988;

Letta la questione proposta ai sensi dell'art. 690 del c.p.p. dalla difesa dell'Ermolli tendente ad ottenere in via principale la cancellazione della suindicata condanna dal casellario giudiziale ovvero la sua non menzione nei certificati rilasciati all'interessato e alla pubblica amministrazione e, in subordine, la proposizione della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 459, secondo comma, 565 e 686 del c.p.p. in relazione all'art. 689, secondo comma, n. 5, del c.p.p. e all'art. 196 delle dispos. att. del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione;

Sentiti il p.m. e il difensore del condannato che hanno concluso come da verbale;

O S S E R V A

Preliminare alla disamina della questione sottoposta alla decisione di questo tribunale si presenta l'esatta individuazione dello schema normativo entro il quale si colloca il provvedimento oggetto del presente procedimento. A tale riguardo risulta necessario porre a raffronto gli istituti previsti dagli artt. 53 e 77 della legge n. 689/1981 e 444 del c.p.p. in ragione degli argomenti addotti a sostegno dell'istanza dalla difesa la quale, sul rilievo secondo cui la situazione che ci occupa (emissione di decreto penale non seguita da opposizione da parte dell'interessato) non sia «equiparabile a quella prevista dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 689/1981» e si debba invece considerare omologa a quella contemplata dall'art. 77 della legge n. 689/1981, giunge alla conclusione dell'estensione alla fattispecie della disciplina dettata con riferimento all'iscrizione nel certificato del casellario giudiziale della sentenza emessa a termini dell'art. 77 della legge cit.

È noto che la sezione I del capo III della legge n. 689/1981 (artt. 53 e 76), che ha introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, disciplina le sanzioni medesime e il procedimento di applicazione delle stesse affidando al potere discrezionale del giudice l'irrogazione della sanzione a prescindere dalla formulazione di un'istanza *ad hoc* da parte dell'imputato, prevedendo che la sostituzione abbia luogo ordinariamente con l'emanazione di un provvedimento che ha natura e contenuto di sentenza di condanna — cui conseguono, in assenza di difforme previsione contraria, gli effetti propri di tale pronuncia —, contemplando per l'inosservanza anche solo di una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata la conversione della pena sostitutiva restante nella pena sostitutiva. Tra gli effetti della pronuncia è da annoverare l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale nei casi previsti dal codice di rito, previsione che tra l'altro è ribadita dall'art. 73 della legge citata ove è precisato che l'iscrizione deve contenere l'annotazione della pena sostitutiva.

Il provvedimento applicativo di sanzioni sostitutive, allorché si versa nell'ipotesi di irrogazione di pena pecuniaria, non necessariamente assume la forma della sentenza. Ed invero l'art. 53 prevede espressamente al terzo comma l'esperibilità del procedimento per decreto, che trova la propria regolamentazione nel codice di procedura penale cui la disposizione rinvia, quando sia applicabile una pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva. Va osservato che l'equiparazione tra pena pecuniaria sostitutiva e pena pecuniaria prevista *ab origine* nella norma incriminatrice voluta

dal legislatore ai fini del ricorso al rito differenziato è stata recepita dall'art. 459 del c.p.p. che nel nuovo codice di rito disciplina il decreto penale, subordinandolo alla condizione che il reato sia perseguibile d'ufficio e che sia applicabile solo la pena pecuniaria «anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva», e che nella sua formulazione, attraverso l'inciso riportato, esplicitamente contempla l'estensione del decreto penale alle ipotesi di pena pecuniaria conseguente a sostituzione, discostandosi dalla disposizione corrispondente del codice previgente che era invece rimasta inalterata nonostante l'innovazione introdotta dalla previsione di cui all'art. 53, terzo comma, della legge citata.

Al decreto applicativo di pena pecuniaria a norma dell'art. 53 conseguono gli effetti penali previsti dalla legge, ivi compresa l'iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale nei casi previsti dal codice di rito.

Non può dubitarsi che le disposizioni concernenti le sanzioni sostitutive, contenute nella legge isitutiva e di cui agli artt. 53 e segg., conservano tuttora operatività ove si ponga mente al fatto che il codice di rito, pur facendo espresso riferimento alle medesime in alcune norme, nondimeno non contempla alcuna disciplina autonoma delle suddette. D'altra parte tale assunto è avvalorato dalla relazione ministeriale al progetto preliminare del nuovo codice che ha precisato come «l'applicazione delle sanzioni sostitutive su richiesta è ammessa nei soli casi in cui queste sanzioni risultino applicabili in generale (indipendentemente dalle richieste delle parti) in base alla legge n. 689 del 1981 che le ha introdotte nel nostro ordinamento e le disciplina».

La vigenza delle norme suindicate trova ulteriore conferma nell'abrogazione espressa, contenuta nell'art. 234, primo comma, del d.lgs. n. 271/1989, delle sole disposizioni di cui agli artt. 77, 78, 79 e 80 della legge n. 689/1981, sostituiti come si vedrà dalle disposizioni di cui agli artt. 444 del c.p.p. e segg., la cui ultravigenza è prevista nel solo caso in cui la relativa richiesta sia stata avanzata anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito.

L'istituto disciplinato dall'art. 77 — denominato dai primi commentatori con l'equivoca locuzione di «patteggiamento» per evidenziare l'analogia con istituti de diritto anglosassone che ne avrebbero costituito il modello — pur richiamandosi, attraverso il rinvio operato alle disposizioni della sezione I del capo terzo ovvero alle norme di cui agli artt. 53 e segg., ai presupposti di operatività e alle modalità applicative delle sanzioni sostitutive che conseguono a sentenza di condanna, tuttavia si caratterizza per peculiari aspetti che lo differenziano sensibilmente dall'istituto poc'anzi sommariamente delineato. Ed invero la procedura prevista dall'art. 77 postula un'iniziativa dell'imputato che, ai fini di promuovere l'applicazione di sanzione sostitutiva, deve all'uopo formulare esplicita e precisa «richiesta». Dal dettato normativo dell'art. 77 discende che la sentenza pronunciata a norma dell'articolo citato si sostanzia nella declaratoria di estinzione del reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato, preclude l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, se si eccettua la confisca nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, del c.p., e produce quali effetti l'esclusione della reiterazione del beneficio di cui all'art. 77 (art. 80) e a tali limitati fini l'iscrizione della pronuncia nel casellario giudiziale (art. 81).

L'inadempimento degli obblighi imposti con la sentenza integra un reato autonomo e non determina conversione alcuna della sanzione sostitutiva nella sanzione sostituita.

Il nuovo codice di rito è intervenuto introducendo in funzione deflattiva del dibattimento, e quindi allo scopo di privilegiare l'economia e l'efficienza processuale, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p., che nel nuovo sistema processuale ha sostituito il previgente istituto del cosiddetto patteggiamento di cui all'art. 77 della legge n. 689/1981. La nuova regolamentazione contenuta negli artt. 444 e segg. del c.p.p. amplia l'area di applicazione del precedente istituto del quale ha altresì recepito e rafforzato gli aspetti premiali superando tra l'altro, con una articolata e dettagliata disciplina, i dubbi interpretativi suscitati dalla legge n. 689/1981 in tema di efficacia della sentenza nei giudizi civili e amministrativi e di applicazione alle pene pecuniarie.

È stato così espressamente previsto che la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 del c.p.p. consente l'applicazione di pene detentive, pecuniarie e sostitutive nei limiti indicati, non comporta né applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, eccezion fatta nell'ipotesi di ricorrenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 240 del c.p., né condanna al pagamento delle spese processuali e infine non esplica efficacia nei giudizi civili e amministrativi.

Agli altri effetti la sentenza è equiparata a una sentenza di condanna tanto che, a cagione di tale equiparazione, ne è consentita l'iscrizione nel casellario giudiziale a stregua dell'art. 686, n. 1, del c.p.p.

Orbene, dalla disamina degli istituti testè compiuta emerge inequivocamente come l'esatta individuazione della situazione processuale cui le sanzioni sono ricollegate, pur costituendo l'applicazione delle stesse l'epilogo possibile che può accomunare le procedure sopra illustrate, non è priva di rilievo sotto il profilo degli effetti che dalle diverse pronunzie discendono.

Nella specie, il provvedimento di cui si discute emesso dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Bologna in data 4 maggio 1992 con riferimento a una contravvenzione punita con pena congiunta commessa in data 15 gennaio 1990, e pertanto successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, costituisce applicazione della normativa contenuta nell'art. 53 della legge citata.

A tale conclusione conduce il tenore letterale del provvedimento le cui parti dispositive e motive, oltre che le norme di legge richiamate, sono esplicite nel manifestare la volontà del giudice di emettere decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato con sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.

Orbene, la riconduzione del provvedimento adottato alla previsione normativa di cui agli artt. 53 della legge cit., 459 e 565 del c.p.p. non è scevra di conseguenze ai fini che ci occupano.

Ed invero discende dalla norme del codice di rito, e segnatamente dall'art. 686 del c.p.p., oltre che dall'art. 73 della legge n. 689/1981, sulla cui operatività, già si è detto, non si può dubitare pure dovendosi intendere — in ossequio al principio dettato dall'art. 208 del d.lgs. n. 271/1989 — il richiamo in esso contenuto all'art. 604 del c.p.p. riferito alla disposizione citata che nel codice di rito vigente rappresenta la norma che disciplina la corrispondente materia, l'obbligo di iscrizione nel casellario giudiziale del decreto penale di condanna che ci occupa, essendo lo stesso divenuto esecutivo e non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi con riferimento alle quali la legge esclude l'iscrizione.

Si desume altresì dagli artt. 688 e 689, secondo comma, del c.p.p. che non ricorrono le condizioni richieste dalla legge per omettere la pronuncia di cui si tratta dai certificati richiesti dall'interessato né da quelli rilasciati alle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo va osservato che non è consentita l'estensione della speciale normativa prevista dall'art. 196 del d.lgs. n. 271/1989 che riproduce il contenuto dell'art. 81 della legge n. 689/1981, da considerarsi abrogato tacitamente, con riferimento al provvedimento che ci occupa.

Non si può invero pervenire a un'interpretazione estensiva della disposizione per lacuna del dettato in quanto non si versa in un caso di dimenticanza da parte del legislatore che sia possibile colmare facendo ricorso all'elemento sistematico o teleologico. Il tenore letterale delle espressioni usate dalla suddetta disposizione nonché elementi di carattere sistematico e teleologico (il riferimento esplicito nella norma alla sola sentenza di cui all'art. 77 della legge n. 689/1981, la previsione dell'iscrizione nel casellario giudiziale della pronuncia di cui all'art. 77 della legge n. 689/1981 per i soli effetti di cui all'art. 80 — esclusione della reiterazione del beneficio — nonché la separata espressa regolamentazione negli artt. 73 e 686 e segg. del c.p.p. dell'iscrivibilità della sentenza e del decreto di applicazione *ex officio* di sanzioni sostitutive non accompagnata dalla previsione di alcuna limitazione con riguardo agli effetti di detta attività di documentazione, e infine il ristretto ambito soggettivo di applicazione attribuito dalla legge alla pronuncia di cui all'art. 77, che ne determina l'iscrizione ai limitati fini indicati) non consentono di ritenere ricompresa la pronuncia che ci occupa, che, si è già detto, costituisce esercizio del potere di irrogazione di sanzioni sostitutive riconosciuto al giudice *ex art.* 53 della legge n. 689/1981, tra quelle che godono dello speciale trattamento riservato dal legislatore a coloro che hanno beneficiato dell'applicazione della pena sostitutiva su richiesta ai sensi dell'art. 77 della legge citata.

Non si è in presenza né di una lacuna apparente superabile con l'interpretazione estensiva della norma né di una lacuna effettiva risolvibile con il ricorso all'analogia.

Ed infatti si deve al riguardo rilevare che l'art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari postula ai fini del ricorso all'analogia l'insussistenza di una norma che disciplini il caso concreto, che invece è stata dal collegio individuata nel combinato disposto degli artt. 686 e segg. del c.p.p. e 73 della legge n. 689/1981; non è dato inoltre cogliere la stessa *ratio* tra la situazione regolata dall'art. 77 della legge citata e quella di cui all'art. 53 della legge citata.

E ciò va detto senza trascurare di osservare che osterebbe comunque all'applicazione dell'analogia, a mente dell'art. 14 delle disposizioni preliminari, il carattere eccezionale, che tra l'altro la Corte costituzionale ha avuto già occasione di rilevare con la pronuncia 24 maggio 1984, n. 148, della normativa relativa all'istituto di cui all'art. 77. Ed invero l'istituto, pur essendo modellato su quello concernente le sanzioni sostitutive applicate *ex officio* con sentenza di condanna, prevede però norme speciali che si pongono in deroga esplicita a quelle che reggono l'istituto assunto a riferimento.

Non si può quindi dall'identità del risultato cui conducono i procedimenti descritti e quindi dalla mera corrispondenza delle sanzioni che ne rappresentano la conseguenza istituire un parallelismo di disciplina pretendendo, così come sostiene la difesa, di estendere la normativa prevista in tema di iscrizione nel casellario giudiziale con riguardo a un determinato procedimento a diverso istituto.

Ciò posto, ritiene nondimeno il collegio che la mancata esclusione del decreto penale di condanna dai certificati rilasciati agli interessati presenti profili di incostituzionalità.

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare le disposizioni che disciplinano il casellario giudiziale per individuare la *ratio* dell'istituto.

È noto che il casellario giudiziale assolve una funzione documentatrice e certificatrice e che lo scopo che ne ha ispirato la previsione è consentire la conoscibilità dei precedenti penali e giudiziari del soggetto.

La disciplina dell'istituto è contenuta negli artt. 685 e segg. del c.p.p. che prevedono l'istituzione presso ciascun tribunale dell'ufficio del casellario giudiziale per le persone nate nel circondario e tassativamente elencano i provvedimenti suscettibili di iscrizione nella materia penale, civile amministrativa.

Le iscrizioni del casellario giudiziale costituiscono il presupposto per il rilascio di certificati sia a privati sia a pubbliche autorità; mentre queste ultime hanno diritto in genere di ottenere certificati recanti tutte le iscrizioni esistenti al nome della persona interessata, salvo che si versi nell'ipotesi di certificato spedito per ragione elettorale — evenienza nella quale si omette l'annotazione dei provvedimenti ininfluenti ai fini del diritto elettorale —, nel caso in cui certificati siano richiesti dall'interessato medesimo è omessa la menzione dell'iscrizione di alcuni provvedimenti tassativamente elencati nell'art. 689, secondo comma, del c.p.p.

Orbene, tale ultima previsione a parere del collegio tende a favorire il ravvedimento del condannato e comunque il processo di recupero morale e sociale mediante l'eliminazione di talune delle conseguenze negative del reato quale della pubblicità dell'autore del medesimo.

La *ratio* dell'esclusione dal certificato generale e penale rilasciato all'interessato di alcune delle pronunzie in materia penale che figurano invece iscritte nel casellario giudiziale va individuata nella volontà del legislatore di non arrecare pregiudizio al soggetto che ne fa richiesta rendendo nota ai privati l'emissione di pronunzie relative a fatti che:

1) non manifestano, per il loro carattere, segnatamente per l'entità della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice o della pena in concreto irrogata, o per l'applicazione di determinati benefici concedibili entro ristretti limiti di pena, una particolare antisocialità dell'autore della violazione (contravvenzioni punite con la sola ammenda, condanne su richiesta della parti, condanne in relazione alle quali è stata disposta la non menzione);

2) in conseguenza di provvedimenti sopravvenuti non presentano per il legislatore l'originario connotato di riprovevolezza assegnato (condanne in relazione alle quali è intervenuta riabilitazione, fatti non costituenti più reato o fatti in relazione ai quali sono state applicate misure di sicurezza revocate o reati estinti per amnistia, per applicazione di sanzioni sostitutive *ex art. 77* della legge citata o per speciali cause di estinzione).

In definitiva le pronunzie di cui è esplicitamente prevista l'omissione dell'annotazione in materia penale sono accomunate dal proposito del legislatore di non frapporre ostacoli all'inserimento sociale del condannato e di non compromettere la posizione già goduta dal medesimo in particolare nel mondo del lavoro e tale obiettivo viene perseguito in prevalenza eliminando le iscrizioni concernenti reati estinti (a norma degli artt. 167, primo comma, del c.p., 151 del c.p., 556 e 77 della legge n. 689/1981), fatti non più considerati reato, condanne i cui effetti penali sono estinti (per riabilitazione), o fatti in relazione ai quali è conseguita l'applicazione di misure di sicurezza revocate. Non è privo di rilievo osservare che l'effetto della non menzione, derivante *ope legis*, discende dall'applicazione di istituti che il codice penale ha inquadrato come cause di estinzione del reato o della pena o di misure di sicurezza. Si tratta quindi di istituti il cui intervento determina quale conseguenza immediata la cessazione della reazione statale connessa a fatti oggetto di negativa considerazione da parte del legislatore penale, provocando altresì una diversa valutazione dei fatti stessi da parte del legislatore medesimo.

Non risponde a tale criterio selettivo l'inclusione nel suddetto elenco delle sole pronunzie di cui all'art. 445 del c.p.p., di quelle per le quali è stata prevista dal giudice la non menzione e di quelle concernenti le contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Ritiene il collegio però che dette previsioni si giustificino sulla base dell'insignificanza o comunque lievità dell'episodio criminoso ritenuta dal legislatore sulla scorta del limite di pena entro il quale operano le suddette pronunzie, seppure nel caso di sentenza emessa *ex art. 444* del c.p.p. sia consentita l'applicazione di una pena detentiva fino a due anni.

Non è rinvenibile altra ragione giustificatrice della non menzione della condanna di «patteggiamento», sulla quale alla stregua del riferimento operato dalla difesa dell'Ermolli si ritiene di dover a questo punto accentrare l'attenzione.

Ed invero la semplice emissione dell'indicata sentenza non produce l'effetto immediatamente estintivo del reato che era ricollegato invece in via diretta dal legislatore del 1981 all'istituto di cui all'art. 77 della legge n. 689/1981 dal momento che la disposizione di cui all'art. 445, secondo comma, del c.p.p. richiede a tali fini che si verifichi una situazione omologa a quella prevista per l'estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena. Ciò nonostante la sentenza è suscettibile di non menzione immediatamente diversificandosi in ciò da quanto è previsto sia rispetto all'istituto di cui all'art. 77 sia rispetto alle condanne condizionalmente sospese, la cui omessa menzione discende dall'estinzione del reato.

Del resto, posto che le preleggi impongono all'interprete di dare alle norme il significato reso palese dalle espressioni usate, non reputa il collegio che, fondandosi sul rilievo per cui nella disposizione di cui all'art. 689, secondo comma, del c.p.p. il legislatore si è riferito all'art. 445 del c.p.p., che disciplina gli effetti della pronunzia di applicazione della pena su richiesta delle parti, anziché all'art. 444, che prevede l'emissione della predetta sentenza, e ha collocato detta pronunzia all'interno del medesimo numero in cui è inserito l'istituto di cui all'art. 77 della legge cit., sia consentito affermare che l'art. 689, secondo comma, n. 5, del c.p.p. contiene un errore materiale nella parte in cui ha ommesso nella disposizione richiamata (art. 445 del c.p.p.) il riferimento al secondo comma.

Non ritiene cioè il collegio che il legislatore con la disposizione di cui all'art. 689, secondo comma, n. 5, del c.p.p. al fine di mero coordinamento delle norme in materia di casellario giudiziale con la disciplina in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti abbia inteso ribadire l'estinzione di uno degli effetti penali conseguente al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 445, secondo comma, del c.p.p. A tale proposito la relazione al progetto preliminare del nuovo c.p.p. è esplicita nel manifestare la volontà del legislatore di applicare all'istituto del «patteggiamento» l'immediata non menzione della condanna in funzione anticipatoria degli ulteriori effetti favorevoli che scaturiranno dall'estinzione del reato.

Ebbene se la *ratio* dell'istituto di cui all'art. 689 del c.p.p. è quella sopra individuata e se in particolare gli atti di cui è prevista l'omissione nel certificato rilasciato al privato si ispirano ai principi sopra indicati si deve ritenere non manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità dell'articolo citato rispetto all'art. 3 della Costituzione per la mancata previsione della non menzione del decreto penale di condanna nei certificati rilasciati all'interessato. Non ritiene invece il collegio che l'eccezione possa essere sollevata, essendo la stessa manifestamente infondata, sotto il profilo della disparità di trattamento riservata dal legislatore all'istituto di cui si tratta rispetto a quello di cui all'art. 77 della legge n. 689/1981 non solo per le ragioni che si sono già esposte allorché si è trattato dell'invocata estensione al caso di specie dell'art. 196 del d.lgs. n. 271/1989 ma altresì in considerazione del fatto che l'iscrizione della sentenza di cui all'art. 77 della legge citata nei soli certificati rilasciati all'autorità giudiziaria si giustifica con la previsione, contenuta nell'art. 80, della non reiterazione del beneficio che non riguarda invece gli istituti del decreto penale di condanna e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La disposizione di cui all'art. 689 del c.p.p. presenta invece profili d'irrazionalità nella parte in cui include nell'elenco tassativo delle pronunzie da non menzionare nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato la sentenza di cui all'art. 445 del c.p.p. escludendo invece il decreto penale di condanna e in tal modo stabilendo un trattamento differenziato delle pronunzie che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il limite della ragionevolezza in relazione alle fattispecie poste a raffronto risulta violato trattandosi di istituti che perseguono la medesima finalità: l'identità di situazioni si coglie nel fatto che sia il procedimento per decreto che quello dell'applicazione della pena su richiesta delle parti costituiscono riti differenziati che realizzano un'anticipata definizione del procedimento.

La disparità di trattamento va ravvisata nel fatto che la pronunzia di cui all'art. 444 del c.p.p., di cui è prevista la non iscrivibilità nel certificato rilasciato al privato, ha un ambito di operatività che si estende a condanne ben più rilevanti di quelle cui può dar luogo il procedimento di cui all'art. 459 del c.p.p. Non si può non osservare come le sanzioni in relazione alle quali è applicabile l'istituto del «patteggiamento» in via generale ed astratta sono più gravi (potendo concernere pene detentive fino al limite dei due anni) di quelle che possono derivare dal decreto penale di condanna che riguarda i soli reati ai quali è applicabile la pena pecuniaria e quelli con riferimento ai quali è irrogabile una pena detentiva che rientri entro il limite di un mese previsto per la sostituzione in pena pecuniaria.

Non è pertanto ragionevole che prevalgono sul beneficio della non menzione le esigenze di documentazione di pronunzie concernenti fatti che presentano scarsa rilevanza quali quelli cui si riferiscono i decreti penali di condanna.

Del resto la scelta operata dal legislatore nell'attribuire alla pronuncia di cui all'art. 444 del c.p.p., per effetto dell'inclusione della stessa nell'elenco di cui all'art. 689 del c.p.p., l'ulteriore connotazione di premialità della non menzione nei certificati rilasciati all'interessato costituisce espressione non ragionevole della discrezionalità legislativa posto che il procedimento per decreto rappresenta il rito differenziato che in ragione della snellezza e celerità che lo contraddistingue maggiormente soddisfa le esigenze di economia processuale che hanno ispirato il legislatore nell'introdurre nel nuovo c.p.p. i procedimenti speciali.

Si consideri tra l'altro che attraverso l'opposizione al decreto penale è possibile accedere al procedimento di cui all'art. 444 del c.p.p. e che quindi allo stato l'acquiescenza prestata alla pena irrogata con decreto penale di condanna non consente di godere *ope legis* della non iscrizione della pronuncia nel certificato rilasciato all'interessato che invece consegue alla sentenza di cui all'art. 444 del c.p.p., richiesta con l'atto di opposizione al decreto e quindi con l'instaurazione di un apposito e ulteriore procedimento.

Alla stregua delle considerazioni esposte si deve ritenere che la diversità di trattamento riservata sotto il profilo di cui all'art. 689 del c.p.p. a colui cui viene applicata una pena in conseguenza di procedimento monitorio rispetto a chi vede applicata una sanzione a seguito di accordo delle parti *ex art.* 444 del c.p.p. configuri una disparità che viola l'art. 3 della Costituzione e che pertanto debba essere sollevata l'eccezione di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 689 del c.p.p.

Indubbia è la rilevanza della questione d'incostituzionalità ai fini che ci occupano posto che la soluzione della stessa è decisiva ai fini dell'istanza proposta con riferimento all'iscrizione delle pronuncia nei certificati del casellario giudiziale rilasciati all'interessato a termini dell'art. 689 del c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 689 del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui include nell'elenco delle pronunzie da non menzionare nel certificato del casellario giudiziale rilasciato all'interessato la sentenza di cui all'art. 445 del c.p.p. e non anche il decreto penale di condanna;

Sospende il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Il presidente: SOPRANO

Depositato in cancelleria oggi 8 agosto 1993.

Il collaboratore di cancelleria: DE MICHELI

93C1155

N. 696

Ordinanza emessa il 1° aprile 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Ravenna sul ricorso proposto da Costa Alberto ed altre contro l'intendenza di finanza di Ravenna

Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della tassabilità, con effetto retroattivo rispetto alla data di entrata in vigore della norma impugnata, delle indennità di esproprio o somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni destinati a opere pubbliche ovvero a interventi di edilizia residenziale pubblica - Assoggettazione a imposizione fiscale con legge retroattiva di fatti passati che hanno esaurito completamente i loro effetti economici e patrimoniali e non possono pertanto essere indici di capacità contributiva - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 9/1959, 45/1964 e 143/1982.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza. Costa Alberto, residente a Lugo, via S. Andrea, 19; Costa Annunziata, residente a Lugo via S. Andrea, 19; Costa Elide, residente a Lugo, via S. Andrea, 19, contro l'Intendenza di finanza di Ravenna.

I fatti di causa risultano documentalmente provati.

Il comune di Lugo, con delibera del 23 luglio 1983, aveva approvato il progetto di lavoro di urbanizzazione dei piani di insediamento produttivi (P.I.P.).

L'esecuzione di tali opere è stata dichiarata di pubblica utilità a termini dell'art. 1 della legge n. 1/1978.

Quest'opera pubblica veniva necessariamente ad interessare il terreno di proprietà delle parti ricorrenti, che, per questo, erano state esposte ad un procedimento espropriativo.

I signori Costa erano proprietari di terreno che, sebbene utilizzato ai fini agricoli, era suscettibile, secondo le prescrizioni urbanistiche all'epoca vigenti nel comune di Lugo, di sfruttamento edilizio.

Il consiglio comunale di Lugo con delibera n. 635 del 15 novembre 1988 ha determinato l'indennità provvisoria di esproprio delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera, provvedendo a notificarla ai Costa.

I signori Costa hanno accettato l'indennità provvisoria così come determinata.

A seguito di ciò il comune di Lugo, con atto consiliare n. 141 del 22 marzo 1989, ha deliberato l'acquisizione delle aree occorrenti per l'attuazione del piano di insediamento produttivo.

Con atto del 18 maggio 1989 registrato a Lugo il 6 giugno 1989 le parti ricorrenti hanno ceduto l'area di loro proprietà ed assoggettata a procedura ablativa all'amministrazione comunale e precisamente l'appezzamento di terreno sito in Lugo, via Carrara Arginello, distinto al n.c.t. di Lugo al foglio 98, mappali 4, 75, 100, 132 e 109 per un totale di ettari 1.64.60

Nel suddetto atto pubblico del 22 marzo 1989 è stato previsto che l'indennità di esproprio determinata ed accettata nella somma di L. 181.060.000, è stata pagata dal comune di Lugo a mezzo assegni circolari, talché le parti venditrici, e cioè i signori Costa, hanno rilasciato ampia e liberatoria quietanza.

Tale somma percepita dai Costa a titolo di indennizzo per l'espropriazione del cespite immobiliare non è stata denunciata fiscalmente nel 1990, in quanto non rilevante sul piano tributario.

Successivamente con legge n. 413/1991, e cioè dopo due anni dalla riscossione, a cura dei signori Costa, dell'indennità per l'espropriazione per pubblica utilità della loro proprietà sono state ritenute plusvalenze e quindi tassabili ai fini delle imposte dirette [art. 81, primo comma, lett. b), ultima parte del t.u. delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917], le indennità di esproprio o le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni a opere pubbliche o a infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A), B) e D) di cui al d.m. 2 aprile 1968 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica economica di cui alla legge n. 167/1962 e successive modificazioni.

Tale disposizione ha efficacia retroattiva. Infatti la norma si applica secondo l'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 anche alle indennità di esproprio percepite in conseguenza di atti ablativi o espropriativi emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 413/1991 e cioè al 31 dicembre 1992.

In tali casi le somme percepite devono essere indicate nella dichiarazione annuale mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali con scadenze: la prima entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e la seconda entro il quinto mese successivo.

I signori Costa si sono visti costretti a denunciare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1992 l'integrale somma percepita nel 1989 a titolo di indennizzo per l'espropriazione sofferta, corrispondendo su tale importo le relative imposte.

Come risulta dalle quietanze di versamento la somma complessiva versata a titolo di imposta sugli importi percepiti dai Costa in dipendenza della cessione volontaria del loro terreno nel corso di procedimento espropriativo, è stata pari a Lit. 18.105.000.

Dopo il pagamento di questa somma a titolo di imposta, i Costa hanno preteso dall'intendenza di finanza di Ravenna la restituzione della stessa, in quanto indebitamente versata, per essere sospetta di incostituzionalità la legge n. 413/1991.

I Costa, in presenza del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, hanno proposto ricorso al giudice tributario, dove hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale.

La questione appare rilevante ai fini della decisione della presente vertenza.

Infatti, laddove l'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 fosse viziato da incostituzionalità, i Costa avrebbero titolo per ripetere le somme versate come imposta, venendo meno la causa giuridica che assoggetta a trattamento fiscale l'indennità di espropriazione percepita dagli stessi Costa per l'espropriazione del terreno di loro proprietà.

L'*actio indebit*, e quindi la restituzione delle somme versate a titolo di imposta, ha la sua ragion di essere solo per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991.

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991 per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale, non si appalesa manifestamente infondata.

Come si è in precedenza evidenziato l'art. 11 nono comma, della legge n. 413/1991 ha efficacia retroattiva nel senso che assoggetta ad imposizione fiscale le indennità percepite nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 dai proprietari di terreno oggetto di procedure espropriative.

Al momento in cui i proprietari dei terreni utilizzabili ai fini edificatori ed assoggettati a procedure oblativo hanno ottenuto, a ristoro del sacrificio patrimoniale sofferto, l'indennità dalla pubblica amministrazione, questa forma riparatoria non era fiscalmente rilevante e quindi non era oggetto di prelievo tributario.

Il giudice delle leggi ha ritenuto che la legge fiscale possa avere efficacia retroattiva senza incorrere in alcuna violazione di carattere costituzionale (Corte costituzionale 9 marzo 1959, n. 9).

Tuttavia la Corte costituzionale, nel mentre ha ritenuto non incompatibile con l'ordine costituzionale l'efficacia retroattiva di una legge tributaria, ha opportunamente segnalato al legislatore che «gioverebbe alla certezza del diritto ed alla reciproca chiarezza dei rapporti tra fisco e contribuente l'esclusione dei ricorsi a leggi retroattive in materia tributaria» (Corte costituzionale 27 luglio 1982, n. 143).

Tale criterio orientativo, al quale il legislatore dovrebbe costantemente ispirarsi, non trova più tutela a livello costituzionale, perché la Costituzione pone il divieto di retroattività soltanto per la materia penale (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

Pur dovendosi, pertanto, in linea di principio escludersi nella materia tributaria la possibilità di considerare operante tale divieto, la legge può incidere sulla capacità contributiva esistente in un momento anteriore alla sua emanazione e rilevata da fatti passati, ma ha posto quale limite a tale possibilità l'esigenza che la capacità stessa sia ancora sussistente e quindi permanga nel momento dell'imposizione (cfr. per tutte: Corte costituzionale n. 143/1982).

Sulla scorta di questo principio la Corte costituzionale ha precisato che il problema della retroattività della legge tributaria sorge non soltanto quando la legge ponga a base della prestazione un fatto verificatosi nel passato, ma anche quando essa alteri, modifichi o trasformi con effetto retroattivo, gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria ed i criteri di valutazione che vi sono connessi, quali risultino da una precedente normativa. Se, infatti, per capacità contributiva si intende l'idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione coattivamente imposta e se tale idoneità deve porsi in relazione, non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma con il presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali dell'obbligazione tributaria, si deve anche ritenere che, quando la legge assuma a presupposto un fatto passato, non più esistente al momento in cui essa entra in vigore, ovvero innovi, estendendo i suoi effetti al passato, gli elementi dai quali la prestazione trae i suoi caratteri essenziali. Il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità contributiva può risultare spezzato ed il precetto costituzionale «in ragione della capacità contributiva» violato (cfr. per tutte Corte costituzionale 16 giugno 1964, n. 45).

Nella specie è accaduto che con l'introduzione della legge n. 413/1991, che ha assoggettato ad imposizione fiscale le indennità di espropriazione percepite dagli interessati, a seguito dell'ablazione di terreni di loro proprietà, nel 1989 e 1990, il legislatore ha posto a base delle prestazioni un fatto verificatosi nel passato e che ha esaurito completamente i suoi effetti economici e patrimoniali.

Per questo la percezione dell'indennità per espropriazioni proprio per il valore riparatorio del sacrificio patrimoniale che ha sofferto l'espropriato, non può costituire elemento rivelatore di capacità contributiva, quando il fatto si è verificato in epoca antecedente al momento della sua imposizione fiscale. Per ritenere la validità sul piano costituzionale della retroattività del principio dell'imposizione dell'indennizzo per espropriazione percepito in epoca antecedente alla sua rilevanza tributaria occorrerebbe dimostrare che non risulta spezzato il rapporto tra capacità contributiva e pagamento dell'indennità espropriativa.

In altri termini la percezione dell'indennità di esproprio, pur essendo avvenuta in epoca antecedente alla sua imposizione fiscale, deve continuare a conservare capacità patrimoniale al momento del suo assoggettamento a tassazione.

La legge n. 413/1991 con l'art. 11, nono comma, ha assunto a presupposto un fatto passato (percezione dell'indennità di esproprio nel periodo 1989 o 1990) non più esistente al momento in cui essa entra in vigore, come si è verificato nella specie.

Infatti è accaduto che i Costa hanno l'indennità di esproprio per l'oblazione del terreno di loro proprietà prima dell'entrata in vigore della legge n. 413/1991.

Questo ha l'effetto di spezzare il rapporto fra capacità patrimoniale ed imposizione nel senso che la capacità patrimoniale del contribuente non sussiste o comunque non si manifesta più al momento del suo trattamento fiscale. I Costa hanno avuto buoni motivi per impiegare ovvero destinare la somma percepita a titolo di indennizzo in investimenti, o al consumo, facendo venire meno così qualsivoglia valenza contributiva a tale situazione.

La legislazione fiscale nel tentativo di allargare la base imponibile, mira ad assoggettare a prelievo fiscale il c.d. reddito-entrata e non il c.d. reddito-prodotto. Occorre tuttavia che effettivamente il fatto assunto a base del prelievo fiscale conservi attualmente il carattere della capacità contributiva, che viene meno allorquando si assoggetteranno ad imposizione tributaria situazioni già esaurite.

La problematica in questione fu oggetto già di specifica trattazione, allorquando la Corte costituzionale con sentenza n. 44/1966 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge istitutiva delle imposte sulle aree fabbricabili nella parte in cui si disponeva che i comuni potevano altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che avessero alienato posteriormente alla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma del citato art. 25, ma prima dell'entrata in vigore della legge.

Tali principi valgono, altresì, per la soggetta materia, atteso che si ha applicazione delle imposte dirette a rapporti esauriti, senza che questa efficacia retroattiva della norma sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici del valore realizzato nel corso della procedura ablativa permangono nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che lo stesso abbia disposto di tale somma. Infatti non era prevedibile l'istituzione del gravame fiscale come plusvalenza degli indennizzi di esproprio percepiti prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Sotto un diverso profilo l'art. 11 della legge n. 413/1991, nono comma si appalesa costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Corte costituzionale per l'irragionevole trattamento riservato agli indennizzi sugli espropri già percepiti e consumati in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, nono comma, della legge n. 413/1991, per violazione degli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale ed agli effetti visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 2 e 23 della legge 11 marzo 1958, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, addì 1° aprile 1993

Il presidente relatore: RAFFI

N. 697

Ordinanza emessa il 30 settembre 1993 dal tribunale di Macerata
sui ricorsi riuniti proposti da Cesari Luigi ed altri

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato, anche per interposta persona, di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto la pendenza a suo carico di un procedimento penale ovvero che si proceda nei suoi confronti per l'applicazione di una misura di prevenzione - Non definitività delle suddette qualifiche - Conseguente violazione del diritto di difesa e del principio di irretroattività della legge penale.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 24 e 25).

IL TRIBUNALE

Visti i ricorsi *ex art.* 324 del c.p.p. avanzati dagli avv.ti Antonio Flamini ed Ivo Caraccioli, quali difensori e nell'interesse di Cesari Umberto, Cesari Luigi e Corbino Marcella, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso il tribunale di Camerino in data 26 agosto 1993 avente ad oggetto tutte le disponibilità patrimoniali dei ricorrenti;

Rilevato che, nel corso dell'udienza camerale all'uopo fissata, i ricorsi sono stati riuniti;

Udite le conclusioni dei difensori nel corso dell'udienza camerale del 30 agosto 1993, formulate in assenza dei ricorrenti e del p.m. non intervenuti all'udienza;

Sciogliendo la riserva all'udienza camerale odierna;

OSSERVA

Le questioni sottoposte dai ricorrenti all'attenzione del tribunale risultano particolarmente complesse e sollecitano un esame analitico con riguardo a ciascuna delle fattispecie di reato poste a fondamento del provvedimento cautelare.

A) Usura — Gli atti di indagine compiuti dal p.m. evocano con sufficiente chiarezza il *fumus commissi delicti*.

Il c.t. nominato dal p.m. ha posto in evidenza la ricorrenza di numerose operazioni di finanziamento, riconducibili agli imputati, in cui sono state praticati interessi usurari (v. pag. 47 ss. rel. c.t.).

La rilevazione dei tassi di interesse applicati nelle varie operazioni è stata condotta con procedimento di determinazione che, allo stato, non denota vizi logici o manifesta inattendibilità.

La «verosimiglianza» della ipotesi di reato non legittima, tuttavia, a parere di questo tribunale, l'adozione del sequestro preventivo di tutte le disponibilità patrimoniali degli imputati.

«L'esigenza cautelare d'interrompere eventuali rapporti usurari in corso» — indicata dal g.i.p. a sostegno del decreto — non può estendere i suoi effetti sopra tutti i beni patrimoniali dei ricorrenti. Non vi è infatti alcun collegamento tra la disponibilità di detti beni e la protrazione (eventuale) della attività criminosa.

La disponibilità dei beni in sequestro è stata acquisita, a vario titolo, dagli indagati in un arco di tempo che va dal 1950 al 1962, e in prevalenza tra il 1960 ed il 1972.

Le operazioni finanziarie interessate dalla applicazione di interessi usurari sono state condotte tra il 1989 ed il 1993.

Non si comprende allora come un patrimonio accumulato in quegli anni (formato in prevalenza da immobili) possa direttamente favorire o agevolare la protrazione di condotte usuraie. In proposito va ricordato che l'attività della Edilfin Finanziaria S.r.l. (di cui Cesari Umberto è amministratore unico, e i restanti imputati amministratori di fatto), — già Edil Matelica S.r.l. — iniziò l'attività finanziaria, in aggiunta a quella immobiliare, nel settembre 1980.

L'inesistenza di attuali esigenze cautelari con riguardo al reato di usura, determinerebbe, pertanto, la revoca dell'impugnato decreto.

B) Possesso ingiustificato di valori (art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, come modif. dall'art. 1 del d.-l. 17 settembre 1993, n. 369).

In via preliminare in sede di conclusioni orali, i difensori dei ricorrenti hanno rappresentato l'impossibilità di riferire il reato in esame agli imputati, per sopravvenuta parziale abrogazione della fattispecie, in seguito alle modifiche recate con il d.-l. n. 369/1993.

Argomentazione, questa, fondata sulla circostanza che i ricorrenti avrebbero avuto, al momento dell'adozione del sequestro, la qualità di soggetti sottoposti ad indagine per violazione dell'art. 644 del c.p. — concidere con la condizione soggettiva descritta nell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 — ma che il successivo d.-l. n. 369/1993 avrebbe abrogato, attraverso il diverso riferimento «a coloro nei cui confronti pende il procedimento penale», da interpretare, secondo i difensori, non già come soggetti indagati, bensì come imputati in senso tecnico.

Dovrebbe così operare il meccanismo di cui all'art. 2 del c.p., che disciplina la successione di leggi nel tempo. L'assunto difensivo non merita accoglimento.

Va innanzi tutto rilevato che già in data 19 agosto 1993 il p.m. aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei ricorrenti, esercitando così l'azione penale.

La richiesta di rinvio a giudizio è «fatto costitutivo» della qualifica di imputato e segna il passaggio della fase preprocessuale delle indagini preliminari a quella processuale, aperta al contraddittorio dinanzi al giudice.

Dagli atti depositati dal p.m. emerge che la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione della data di celebrazione dell'udienza preliminare non erano stati notificati agli imputati all'epoca dell'emissione del decreto di sequestro preventivo, ma tale circostanza non incide sull'assunzione della qualità di imputato.

Questa dipende esclusivamente da un atto transitorio del p.m. che tuttavia non implica un rapporto tra l'attore e il destinatario: altro è imputare un fatto, altro è contestare l'imputazione.

L'esistenza e la irretrattabilità dell'imputazione discendono dal semplice atto di enunciazione del p.m.

Alla data di adozione del sequestro preventivo i ricorrenti erano da considerare a tutti gli effetti «imputati».

Ma anche a voler prescindere da questi decisivi rilievi, l'interpretazione della norma modificata offerta dai difensori non persuade. Il riferimento, contenuto nell'art. 1 del d.-l. n. 369/1993, alla «pendenza del procedimento» apporta un contributo di chiarificazione rispetto alla originaria previsione incriminatrice. A parere del tribunale, infatti, già il ricorso all'argomentazione *a fortiori*, consentiva di ritenere ricompresi nella fattispecie dell'art. 12-*quinquies* i soggetti-imputati.

Tale conclusione non è frutto di interpretazione analogica, non colma cioè una lacuna del legislatore: deriva invece da una lettura «ragionevole» della norma.

Non avrebbe infatti alcun senso l'esclusione degli imputati dalla operatività della fattispecie: si tratta infatti di soggetti nei cui confronti le indagini svolte hanno consentito di formulare una ipotesi accusatoria. Una situazione soggettiva, dunque, da verificare nel giudizio, ma meno malferma di quella riconducibile al soggetto «semplicemente» indagato.

Il nuovo dettato normativo, imperniato sul concetto di «procedimento pendente», assume una valenza essenzialmente interpretativa, non già innovativa. Se il legislatore avesse voluto restringere l'operatività della norma alla sola figura dell'imputato, avrebbe agevolmente potuto evocare tale nozione nel tessuto normativo, ovvero menzionare la pendenza del «processo», non già del «procedimento».

Peraltro il ricorso a questa seconda tecnica di normazione poteva riprodurre tutte le aforie che hanno contrassegnato le vicende teoriche della distinzione fra «procedimento» e «processo».

Inequivoca sarebbe invece risultata la menzione della qualità di imputato.

La ricostruzione interpretativa proposta dal tribunale trova significativo riscontro proprio nel testo legislativo che ha recato la modifica in commento. L'art. 2, introducendo una «nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valore», indica quale soggetto attivo del reato «l'imputato».

Una simile, chiarissima scelta è stata invece riprodotta nell'art. 1 ove, come si è visto, si è fatto riferimento ai soggetti contro i quali «pende procedimento penale».

La divergenza nominalistica è il diapason che immediatamente segnala la diversità di contenuti, sì che alla dizione adoperata nell'art. 1 deve riconoscersi una sfera applicativa più ampia e non coincidente con la sola figura soggettiva dell'imputato.

Quanto al *fumus* l'ipotesi delittuosa in esame si fonda su meticolose e approfondite indagini patrimoniali che hanno acclarato, con metodologia immune da vizi evidenti, l'esistenza, in capo ai ricorrenti, di disponibilità «attuali» sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati e all'attività economica (v. le risultanze dell'elaborato formato dal c.t. del p.m.). Gli imputati non hanno allo stato fornito giustificazione della legittima provenienza delle loro disponibilità.

Fatta eccezione per un bene immobile pervenuto in via ereditaria a Corbino Marcella, pro-quota nella misura del 22,22%, in seguito alla morte del padre (estraneo al procedimento) avvenuta nel 1979. In tal caso la legittima provenienza del bene è *in re ipsa*, derivando la disponibilità da successione ereditaria. Il bene, meglio indicato dal c.t. nella tab. 7, punto 7, della relazione, deve pertanto essere restituito all'avente diritto, con revoca del sequestro in *parte qua*.

Circa le restanti disponibilità, il decreto di sequestro ne evidenzia correttamente la confiscabilità ai sensi dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma. È tuttavia opinione di questo tribunale che la norma citata non si sottragga a riserva sotto il profilo della sua compatibilità con il dettato costituzionale. Di qui il convincimento di sottoporre la fattispecie incriminatrice al giudizio della Consulta, sulla scorta delle considerazioni qui di seguito esposte.

C) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992, e successive modificazioni.

La fattispecie di reato in discorso prevede la reclusione da due a quattro anni nei confronti di soggetti sottoposti a procedimento penale in relazione a determinati *nomina juris*, ovvero a misura di prevenzione personale e, comunque, a procedimento per l'applicazione della citata misura, che risultino titolari, direttamente o per interposta persona, di disponibilità (beni, denaro etc.) di valore sproporzionato al proprio reddito oppure alla propria attività economica, senza essere in grado di giustificarne la legittima provenienza.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di colpire patrimoni o attività ritenute illecite nella loro oggettiva attualità. La formulazione della fattispecie è inoltre tale da non consentire l'individuazione di un collegamento tra un determinato tipo di reato e l'acquisizione di beni. Non v'è un «vincolo pertinenziale» tra le possidenze e i reati per i quali il soggetto subisce il procedimento penale. «Il legislatore, infatti, è mosso dalla considerazione che molti di coloro i quali sono ricompresi nelle categorie soggettive di cui al secondo comma dell'art. 12-*quinquies*, hanno in parte terminato il processo di "accumulazione selvaggia del capitale" fondato sul ricorso ed attività criminali ed hanno riciclato parte dei proventi in attività lecite di modo che un sequestro e la successiva confisca che colpissero esclusivamente quella parte di patrimonio ancora direttamente legato al ciclo criminale, non coglierebbero la vicenda nella sua interezza e non consentirebbero di incidere in radice sull'innesto dell'economia criminale nell'economia legale» (così trib. Bari, ord. 19 ottobre 1992).

La norma, dunque, si inserisce, con altre di recente produzione, nel più generale contesto degli strumenti volti a fronteggiare la criminalità organizzata e ad aggredire i proventi delle organizzazioni criminali. Non competono, ovviamente, in questa sede, valutazioni sull'efficacia di questi strumenti legislativi. Va però rilevato che la norma di cui si sospetta l'incostituzionalità non appare necessariamente collegabile all'area di incriminazione tipica, della criminalità organizzata. Il caso sottoposto a questo tribunale costituisce, in tal senso, una significativa conferma.

Sotto il profilo classificatorio, la norma rientra nella categoria di «reati di sospetto», o comunque dei *delits obstacle*. A prima vista parrebbe accostabile alla previsione di cui all'art. 703 del c.p., che si connota per una funzione prevalentemente repressiva: dato il possesso di cose non confacenti allo stato del soggetto, la pericolosità di questo dovrebbe concretizzare il sospetto che quelle cose provengano da delitti contro il patrimonio o rappresentino il *pretium sceleris* di delitti da commettere.

La notorietà degli argomenti, con i quali la Corte costituzionale — anche di recente (v. decisione n. 464/92) — ha negato l'esistenza di contrasto tra la norma del codice penale e la Carta fondamentale, ci esime dal riepilgarli. Purtuttavia un attento esame dimostra come l'affinità tra la disposizione dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma, e la norma codicistica risulta soltanto apparente.

La norma dell'art. 12-*quinquies* è collegata ad una qualifica soggettiva «provvisoria», relativa alla «pendenza» del procedimento penale, non cristallizzata da un giudicato di condanna. Uno stato soggettivo provvisorio, pertanto, suscettibile di «trasfigurazione», il cui esito finale (la sentenza passata in giudicato) è estraneo alla figura di reato in esame.

Quanto al restante contenuto della previsione incriminatrice, è piuttosto agevole rilevare che non descrive «una specifica forma di offesa al bene giuridico»: non predica, cioè, un «fatto», una «azione» o una «omissione» ma, enuncia soltanto una «situazione». Estremamente evocativo, in proposito, il termine «risultano» utilizzato per collegare all'attore la disponibilità di beni in misura sproporzionata.

È l'intera trama delle attività economiche e professionali del soggetto a costituire il presupposto del fatto reato. Di qui il sospetto di incostituzionalità nei confronti della norma dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione che pone il divieto di pene non collegate ad «un fatto commesso».

In un diritto penale volto alla tutela di beni giuridici, il «fatto» individua specifiche forme di aggressione e di offesa ai beni giuridici. La citata disposizione costituzionale riconosce siffatta funzione e la impone al legislatore. Di qui l'inammissibilità di incriminazione che sanzionassero esclusivamente un modo di essere dell'attore, la mera pericolosità soggettiva, i suoi atteggiamenti interiori.

Non appare allora manifestamente infondato dubitare della legittimità costituzionale della fattispecie dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma. È difficile — come si è detto — scorgervi un «agire»: non guarda infatti all'uomo «agente», ma all'uomo «ente». La pendenza del procedimento penale per usura (come nel nostro caso) costituisce l'occasione per rivisitare il lato patrimoniale dell'esistenza dell'attore, al fine di saggiare la congruità o la sperequazione delle sue attuali disponibilità.

Il fulcro del «tipo» gravita non già sull'oggettiva pericolosità di un fatto, ma sulla mera pericolosità dell'attore.

Si punisce, in definitiva, la pericolosità del soggetto, attraverso una fattispecie coniata con lo stampo del diritto penale sintomatico e preventivo. Questo stato soggettivo non trova peraltro obiettiva consacrazione in precedenti penali cristallizzati nel giudicato. Viene invece «anticipato» e «individuato» all'interno di una situazione processuale ancora «in movimento» che potrebbe persino smentire, nel procedimento che la riguarda, la prognosi negativa evocata nella norma dell'art. 12-*quinquies*, secondo comma.

Gravi le ripercussioni sulla concreta esercitabilità del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione). L'ampiezza della previsione incriminatrice rischia di compromettere la possibilità di giustificare la sperequazione tra i beni a disposizione e il reddito dichiarato. Non risulta, infatti, agevole fornire una attendibile asserzione di legittima provenienza di beni acquisiti, ad es., in epoca remota, specie se i relativi atti giuridici non prevedevano il compimento di particolari forme di documentazione.

Né l'autore poteva orientare il suo comportamento alla stregua della odierna norma sanzionatoria. Questa, fondamentalmente, colpisce oggi pregresse condotte di vita, rivelanti sotto l'aspetto patrimoniale, all'epoca «svincolate» da qualsiasi disposizione orientata a «motivare» il singolo verso un determinato comportamento.

Appare così non manifestamente infondato evocare un contrasto fra la fattispecie incriminatrice dell'articolo 12-*quinquies*, secondo comma, e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

La rilevanza delle questioni di legittimità sin qui descritte è di intuitiva evidenza: l'eventuale caducazione della norma determinerebbe il venir meno del sequestro per inesistenza del presupposto normativo sostanziale.

P. Q. M.

Revoca l'impugnato provvedimento limitatamente al sequestro del bene immobile di proprietà di Corbino Marcella, così come indicato nella relazione del c.t. del p.m. (tab. 7, punto 7);

Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del reato di cui all'articolo 12-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 356/1992, e successive modificazioni in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;*

Ritenute altresì la rilevanza delle citate questioni;

Sospende il giudizio di riesame in corso;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti Cesari Luigi, Cesari Umberto e Corbino Marcella, ai loro difensori di fiducia e al p.m. in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Macerata, così deciso il 30 settembre 1993

Il presidente: PACIARONI

Il giudice relatore: PIERGALLINI

N. 698

Ordinanza emessa il 16 settembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Macerata nel procedimento penale a carico di Greco Daniele

Processo penale - Fase preliminare - Ricognizioni - Lamentata mancata previsione del diritto del coimputato dello stesso reato o di reato connesso ex art. 12 del c.p.p. di rifiutarsi di rispondere o comunque di prestare l'ufficio di ricognitore - Disparità di trattamento rispetto all'ufficio di testimone per il quale è espressamente previsto il divieto - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 213).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

1. — Preliminarmente che l'art. 401, quarto comma, del codice di procedura penale, il quale non consente la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative alla ammissibilità e fondatezza della richiesta di incidente probatorio, si riferisce chiaramente alle sole parti, le quali infatti avevano la possibilità di contraddire rispetto alla richiesta di incidente nei termini e con le forme di cui all'art. 396 del codice di procedura penale e decadono, ove non lo abbiano fatto, dalla possibilità di riproporre tali questioni dopo l'ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio; la disposizione, al contrario, non pregiudica il potere del giudice di revocare l'ordinanza ammissiva ove, anche all'esito di ulteriori elementi acquisiti, ritenga la prova inammissibile: ciò sia in conformità al generale potere di revoca relativo ai provvedimenti sulla ammissione della prova sancito dall'art. 190, terzo comma, del c.p.p.; sia perché altrimenti si creerebbe una illogica disparità rispetto al dibattimento (che l'incidente probatorio non fa altro che anticipare) nel quale tale potere di revoca è espressamente previsto dall'art. 495, quarto comma, del codice di procedura penale (cfr., oltre ad un *obiter dictum* di Cass. 9 luglio 1991, Ascione, la generalità della dottrina).

2. — Ciò premesso, ritiene il giudice per le indagini preliminari che, anche qui sulla scorta della prevalente dottrina, la ricognizione di persona o di cosa costituisca sempre una forma di testimonianza, essendo innegabile che l'autore della ricognizione non fa che descrivere al giudice, nel contraddittorio dibattimentale o dell'incidente probatorio, una determinata realtà fenomenica caduta (o meno) sotto i propri sensi ed attinente ai fatti oggetto della imputazione, con specifico riguardo alla identità di una persona o di una cosa. Sembra evidente ciò che nel momento in cui effettua (positivamente o non) la ricognizione, il suo autore riferisce al giudice — e cioè testimonia — in ordine alla esistenza, alla presenza, alla identità di una certa persona, alle sue caratteristiche ed a quant'altro valga ad attribuire alla persona (o ad escludere) la paternità di un fatto rilevante nel processo penale.

Ciò malgrado si osserva che la disciplina positiva della ricognizione non contempla le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 197 del codice di procedura penale della testimonianza e, in particolare, non prevede il divieto di assumere come ricognitori i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 del codice di procedura penale.

E tale lacuna normativa non può essere coperta con una interpretazione o estensione analogica, essendo per un verso evidente la volontà del codificatore di tenere distinte le rispettive discipline relative ai due mezzi di prova (la testimonianza e la ricognizione); e trattandosi, per altro verso, di norma (art. 197 del c.p.p.) di natura eccezionale rispetto alla regola generale per cui ogni persona ha la capacità di testimoniare (art. 196 del c.p.p.) e come tale insuscettibile di estensione analogica.

Appare dunque non conforme al principio di uguaglianza che, al contrario del caso della testimonianza, il coimputato dello stesso reato o la persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 (come nel caso di specie) non possa rifiutare l'ufficio di ricognitore ed anzi non sia, prima ancora, previsto il divieto di assumere tali soggetti come autori della ricognizione.

A parte ciò, non sembra conforme al dettato dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione costringere un coimputato dello stesso reato o di reato commesso a rendere dichiarazioni tali da poter pregiudicare la sua posizione processuale senza assicurargli il diritto di rifiutarsi di rispondere o di prestare comunque l'ufficio di ricognitore del coimputato.

3. — La questione è rilevante nel presente giudizio, posto che nella odierna udienza fissata per l'incidente probatorio richiesto dal p.m. si tratta di assumere come ricognitore della persona di Greco Daniele (imputato del furto aggravato di una autovettura) proprio il Brandi Celestino imputato, nello stesso processo, di ricettazione della stessa auto e cioè imputato di procedimento commesso ai sensi dell'art. 12, lett. c), del c.p.p.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio — questione di legittimità costituzionale dell'art. 213 del c.p.p. nella parte in cui consente che siano assunti come autori della ricognizione anche i coimputati dello stesso reato o gli imputati in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, unitamente agli atti del procedimento, sia trasmessa alla Corte costituzionale, notificata al p.m. in sede, agli imputati ed ai difensori, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 16 settembre 1993

Il giudice per le indagini preliminari: PERFETTI

93C1158

N. 699

Ordinanza emessa il 27 settembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Reina Bruno

Processo penale - Fase preliminare - Rigetto dell'applicazione della pena concordata per ritenuta incongruità della stessa - Proseguimento del procedimento con il rito abbreviato - Lamentata omessa previsione di incompatibilità del giudice che ha respinto la richiesta, formulando una valutazione di merito - Violazione dei principi della legge delega, nonché di eguaglianza, di terzietà del giudice e della sua soggezione solo alla legge.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

[Cost., artt. 3, 25, 76, 77 (in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 76), e 101].

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sciogliendo la riserva nel procedimento penale n. 37/1993, nei confronti di Ronga Pasquale, Reina Bruno, Beraudo Raffaello, imputati:

a) il Ronga del delitto p. e p. dell'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990 e 81 cpv. per aver detenuto e venduto con più attuazioni di unica risoluzione, rilevanti quantità di stupefacente a base di eroina e Reina Bruno, e mediamente gr. 25 per volta e con frequenza settimanale e su pagamento di L. 140.000;

b) Ronga P. e Reina B. del delitto p. e p. dagli artt. 110 del c.p. e 73, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990, per avere in concorso tra loro venduto a Beraudo Raffaello gr. 15 di sostanza stupefacente a base di eroina (detenuti dal Ronga e venduti con la mediazione del Reina, al Beraudo su corrispettivo di L. 180.00 al grammo);

c) il Reina B. del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 73, primo comma, del d.P.R., n. 309/1990 per aver detenuto a scopo di commercio lo stupefacente *sub a)* e per averlo venduto a persone imprecisate ed a Beraudo Raffaello;

d) Beraudo Raffaello, del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. del c.p. e 73, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990, per avere con più azioni di un'unica determinazione, detenuto a fine di commercio lo stupefacente descritto *sub b)* e *sub c)* e per averlo venduto in più occasioni a persone imprecisate.

Ha pronunciato la seguente ordinanza, osservando al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati Ronga Pasquale, Reina Bruno, Beraudo Raffaele in ordine ai reati come sopra loro contestati.

Alla udienza preliminare del 27 aprile 1993 compariva il solo Beraudo, il quale, previa separazione dei giudizi, veniva giudicato secondo il rito abbreviato e condannato alla pena di anni tre, mesi sei e giorni 20 di reclusione, nonché L. 25.000.000 di multa.

In limine alla successiva udienza preliminare, fissata il giorno 24 settembre 1993 a seguito di alcuni rinvii determinati dall'impossibilità a comparire degli imputati, la difesa del Ronga o che rifiutava di comparire benché regolarmente tradotto dalla casa circondariale di Pisa — chiedeva che il processo venisse definito in tale sede, *ex art.* 439, secondo comma, del c.p.p. ed il p.m. si riserva di prestare il consenso.

Contemporaneamente il Reina, con il consenso del p.m., chiedeva l'applicazione della pena di anni due di reclusione e L. 10.000.000 di multa.

Il g.i.p., disposta nuova separazione del processo *ex art.* 18, secondo comma, del c.p.p., con successiva ordinanza rigettava la proposta, non ritenendo congrua la pena in relazione alle risultanze degli atti processuali a carico del Reina, giusto il richiamo all'art. 444 del c.p.p., così come integrato dalla sentenza n. 313/1990 della Corte costituzionale.

La difesa, conseguentemente, chiedeva, con l'adesione del p.m., procedersi col giudizio abbreviato; il g.i.p., ritenuto che il processo potesse essere definito allo stato degli atti, accoglieva la richiesta.

A questo punto, tuttavia, la difesa eccepiva l'incompatibilità del g.i.p. a partecipare al giudizio, richiamandosi alla sentenza n. 399 del 26 ottobre 1992 della Corte costituzionale.

In relazione a tale eccezione, questo giudice preliminarmente rileva che — come comunemente ritenuto anche nel vigore del codice previgente — le cause di incompatibilità sono solo quelle indicate dalla legge, sicché le norme che le prevedono non sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica.

Né tantomeno, appare possibile e conforme al sistema un'interpretazione estensiva od analogica delle numerose sentenze della Corte che si sono occupate del tema dell'incompatibilità di cui all'art. 34, secondo comma, del c.p.p., così come invece prospettato dalla difesa dell'imputato. Nessuna di tali pronunce (nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991, 124, 186 e 391 del 1992), a quanto consta, ha investito la norma citata nei termini qui considerati.

Peraltro, proprio dall'esame di queste ultime, ed alla luce del caso in esame, discendono ulteriori dubbi sulla costituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p.

In proposito, giova ricordare come la Corte, fin dalla sentenza n. 313/1990 abbia chiarito come l'applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. presupponga un giudizio di insussistenza delle condizioni che possono giustificare il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 del c.p.p.; comporti una valutazione non soltanto di legittimità, ma anche di merito circa la correttezza della definizione giuridica del fatto e circa la sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti ed il loro bilanciamento; implichi, infine, che «il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi sfavorevole di valutazione» (Corte costituzionale n. 313/1990).

La giurisprudenza della Corte, d'altro canto, ha provveduto ad ampliare il contenuto dell'art. 4, secondo comma, del c.p.p., stabilendo, tra gli altri, il principio giusto il quale l'incompatibilità va ravvisata (e circoscritta) ai casi di duplicità di giudizio di merito sullo stesso oggetto. «In essi — si è osservato — il rischio che la valutazione conclusiva di responsabilità sia o possa apparire condizionata dalla propensione del giudice a confermare una propria precedente decisione è così pregnante da poter concretamente incidere sulla garanzia di un giudizio che sia il frutto genuino ed esclusivo di elementi di valutazione e di prove assunte nel processo e del dispiegarsi della difesa delle parti» (Corte costituzionale n. 124/1992).

Orbene, appare evidente a questo giudice come tutte le considerazioni che precedono, in tema di «patteggiamento» da una parte e di incompatibilità dall'altra bene si attagliano alla vicenda in esame, specie ove si consideri che l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. presuppone che siano state risolte in senso positivo tutte le questioni che precedono in senso logico quella relativa alla congruità della pena, concernenti tanto la insussistenza di ragioni tali da giustificare il proscioglimento *ex art.* 129 del c.p.p., quanto la sussistenza dei presupposti di una condanna sulla base delle risultanze delle indagini preliminari.

Non solo. Proprio l'aver ritenuto la pena non congrua (presentata, peraltro, nei limiti massimi di estensione consentiti dalla legge) ex art. 444 del c.p.p., implica che accanto alla valutazione di merito si è accompagnata l'altra, circa l'applicabilità di una pena superiore a quella prospettata.

Ne risultano violati, pertanto, gli artt. 76 e 77 della Costituzione per contrasto con i principi ispiratori di cui alla direttiva 76 (art. 2) della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81; il principio della terzietà del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge (artt. 25 e 101 della Costituzione); il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), dal momento che, alla luce dei precedenti interventi della Corte costituzionale, casi analoghi finiscono con l'essere trattati in misura diversa.

A quest'ultimo proposito elementi comuni alla situazione qui esaminata possono essere individuati nelle sentenze n. 502/1991 e 186/1992.

In particolare nella prima delle pronunce richiamate, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio (da intendersi in senso ampio, cfr. sentenza n. 401/1991 ed ordinanza n. 180/1992) del g.i.p. che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna, vengono affermati principi, parte dei quali in precedenza riportati, che ben si prestano ad essere applicati al caso in esame, principi successivamente richiamati anche dalla sentenza n. 186/1992.

Quest'ultima, peraltro, in motivazione dichiara l'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 del c.p.p.», senza ulteriori specificazioni.

Il dispositivo, tuttavia — così come corretto dall'ordinanza n. 313/1992 — fa espresso riferimento al giudice del dibattimento e non al giudice delle indagini preliminari, il quale, con particolare riguardo al g.i.p. presso il tribunale, fin dal momento della richiesta di rinvio a giudizio ha piena conoscenza di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del p.m.

Si rende, pertanto, ad avviso di questo giudice, necessaria una pronuncia da parte della Corte costituzionale in punto, onde stabilirne, anche attraverso una pronuncia di manifesta infondatezza, la compatibilità o meno per la prosecuzione del giudizio che allo stato viene sospeso.

Il dubbio circa la costituzionalità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., infine, permane e non può dirsi superato anche qualora si ritenga che, proprio dalla piena conoscenza degli atti e dall'esame delle risultanze dell'indagine preliminare, discende una valutazione unitaria del fatto, degli elementi a carico dell'imputato, della congruità della pena eventualmente da comminare, valutazione con cui successivamente si vengono a confrontare le richieste di riti speciali e che non comporta necessariamente una duplicità del giudizio di merito sul medesimo oggetto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 25, 101, 76 e 77 la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato per il giudice delle indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 del c.p.p.;

Sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato Reina Bruno, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cuneo, addì 27 settembre 1993

Il giudice per le indagini preliminari: GIANOGGIO

N. 700

*Ordinanza emessa il 6 maggio 1993 dal Corte di cassazione
sul ricorso proposto dalla S.r.l. Gestione servizi pubblici contro il comune di Reggello*

Finanza locale - Controversie sulla revisione dell'aggio per la riscossione delle imposte sulla pubblicità e sui diritti di affissione, fra comuni e appaltatori - Procedimento per la definizione - Applicabilità, in virtù del richiamo contenuto nella disposizione impugnata, della normativa stabilita dal r.d. 14 settembre 1931, n. 75, per le controversie in materia di imposte di consumo, prevedente il ricorso ad una commissione arbitrale le cui decisioni non sono soggette né ad appello né ad azione di nullità - Ripristino di un organismo giurisdizionale già abrogato - Lamentato contrasto con il principio del divieto di istituire giudici speciali - Denunciata violazione del principio della indipendenza del giudice per la mancanza del requisito della terzietà essendo i componenti della commissione nominati dalle parti in causa - In via subordinata (ove non si ritenga la commissione un giudice speciale): previsione di un arbitrato obbligatorio in contrasto con il diritto di difesa e con il principio secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari.

(D.-L. 1° luglio 1986, n. 318, art. 14, terzo comma, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488).

(Cost., artt. 24, 102 e 108).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla Gestione servizi pubblici S.r.l. in persona del presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Vitinia, (Roma), via del Risaro, 126, presso la sede amministrativa della società, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Caldanulo giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro il comune di Reggello in persona del sindaco, *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 180, presso l'avv. Mario Sanino che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso controricorrente, avverso la decisione della commissione arbitrale di cui al r.d.l. 21 gennaio 1931, n. 36, convertito in legge 9 aprile 1931, n. 460, dep. 16 marzo 1989, e il provvedimento del pretore di Firenze dep. il 9 maggio 1989.

È presente per il ricorrente l'avv. S. Caldaruolo il consigliere rel. dott. Lupo svolge la relazione. La difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso.

Udito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale, dott. Lanni che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso e l'assorbimento del terzo con rigetto del primo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Gestione servizi pubblici S.r.l. ha gestito, per contratto di appalto, il servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del comune di Reggello a decorrere dal periodo 1977, fine 1979 e, a seguito di altro contratto del 1983, ha gestito anche la riscossione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nel corso degli appalti, più volte prorogati, è intervenuto il decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (provvedimenti urgenti per la finanza locale, che, oltre ad aumentare le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni, ed alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ha disposto la revisione della misura dell'aggio convenuta nei contratti per l'accertamento e la riscossione in corso al 1° gennaio 1986, mediante richiamo delle disposizioni contenute nell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1988 n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983). Detto secondo comma del citato art. 25 prevede che «in caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460».

Con deliberazione di giunta del 26 maggio 1988 il comune di Reggello, stante il mancato accordo con la società Gestione servizi pubblici in ordine alla revisione dell'aggio, ha deciso il ricorso alla menzionata «commissione arbitrale», manifestando il suo intento alla detta società e nominando il proprio arbitro con atto notificato l'8 giugno 1988. La Società ha nominato il suo arbitro con atto notificato il 25 luglio 1988.

Nella riunione del 6 marzo 1989 la commissione, presieduta dall'intendente di finanza di Firenze, esaminate le memorie ed i documenti prodotti dalle parti, ha determinato, per il periodo 1° gennaio 1986-31 gennaio 1988, l'aggio

spettante alla società gestione servizi pubblici nella misura del 24 per cento per l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni e nella misura del 27 per cento per la tassa di occupazione sugli spazi ed aree pubbliche, oltre interessi legali e svalutazione. Il «lodo arbitrale» è stato dal comune depositato nella cancelleria della pretura di Firenze l'8 maggio 1989 e dichiarato esecutivo dal pretore con decreto del 9 maggio 1989.

Con ricorso notificato il 21 giugno 1990 la società Gestione servizi pubblici ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione arbitrale, sulla premessa che a tale organismo va riconosciuta la natura di giurisdizione speciale. Il comune di Reggello ha resistito con controricorso.

MOTIVI

1. — Il ricorso per cassazione, proposto avverso un atto che il ricorrente ha considerato come decisione di una giurisdizione speciale, va ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine annuale dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, previsto dall'art. 327, primo comma, del c.p.c. La «decisione» impugnata, invero, non può considerarsi pubblicata prima del deposito avvenuto l'8 maggio 1989 presso la cancelleria della pretura di Firenze, non risultando compiuta, in precedenza, altra attività idonea a renderla pubblica a norma dell'art. 133 del c.p.c. In relazione alla data dell'8 maggio 1989, il ricorso per cassazione notificato il 21 giugno 1990 è rispettoso del detto termine annuale, tenuto conto della sospensione del termine per ricorrere, in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

2. — Come si è detto in narrativa, la «decisione» impugnata è stata emanata dalla «commissione arbitrale» prevista e disciplinata dal r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, recante modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra comuni e appaltatori. A tale disciplina ha fatto rinvio l'art. 14, terzo comma, del già citato decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, attraverso il richiamo, ivi contenuto, all'art. 25, secondo comma, del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

Questa Corte ritiene di sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge n. 318/1986, nella parte in cui, attraversando il richiamo dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge n. 55/83, rende applicabile la normativa contenuta nel r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36, e quindi il sistema di «definizione delle controversie» disciplinato da quest'ultimo testo legislativo.

3. — La gestione di legittimità costituzionale è rilevante per la decisione del presente giudizio, perché essa ha per oggetto le disposizioni che costituiscono il fondamento della *potestas iudicandi* estrinsecatasi con il provvedimento qui impugnato, onde la eventuale caducazione delle disposizioni sospettate di incostituzionalità farebbe venir meno la decisione avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione.

4. — In ordine alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che qui si solleva, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la «Commissione arbitrale» istituita e disciplinata dal r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 aveva i caratteri di una giurisdizione speciale (sez. un. 27 luglio 1939, in Giur. it. 1940, I, 1, 166; sez. un. 19 maggio 1938, n. 1723). Tale commissione, incaricata di definire le controversie in materia di imposte di consumo tra i comuni ed appaltatori (v. anche l'art. 80 t.u. finanza locale approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175), mediante la emanazione di «decisioni» non soggette ad appello o ad azioni di nullità, ma soltanto ricorribili per cassazione, è venuta meno a seguito della abolizione delle imposte di consumo (dal 1° gennaio 1973) e della conseguente cessazione dei contratti di appalto e di gestione del relativo servizio di riscossione (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 1).

Quindi il decreto-legge n. 55/1983, al quale fa richiamo il decreto-legge n. 318/1986, ha ripristinato un organismo giurisdizionale ormai cessato. Ciò sembra porsi in contrasto con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione che pone il divieto di istituire giudici speciali.

Qualora, invece, si ritenesse che non si è in presenza della istituzione di un nuovo giudice speciale, e che il legislatore ha mantenuto in vita una giurisdizione speciale precostituzionale, la commissione arbitrale disciplinata dal r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36, apparirebbe comunque priva del requisito della indipendenza dei suoi componenti, richiesto per i giudici delle giurisdizioni speciali dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione infatti, due dei tre componenti del detto organismo sono nominati dalle parti in causa, e cioè l'uno dal comune e l'altro dall'appaltatore, onde mancherebbe per essi il requisito della «terzietà», che sembra essere un presupposto essenziale per la indipendenza del giudice.

Sussiste, in conclusione, il dubbio che la commissione che ha emanato la «decisione» impugnata si ponga in contrasto con l'art. 102 (in relazione alla norma istitutiva) e con l'art. 108 della Costituzione (in relazione alla sua composizione).

5. — In via subordinata, questa Corte deve prospettarsi la eventualità che la «commissione arbitrale» prevista dal r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36, venga considerata dall'interprete non una giurisdizione speciale (come si è affermato in passato), ma un organismo arbitrale (secondo la qualificazione formale della detta fonte normativa).

Se si accogliesse siffatta interpretazione, il citato decreto-legge n. 56/1931 prevederebbe un arbitrato obbligatorio, posto che le parti sono obbligate a rivolgersi a detta commissione per definire la controversia tra loro insorta. E l'arbitrato obbligatorio è stato da codesta Corte ritenuto contrastante con gli artt. 24 e 102 della Costituzione (Corte costituzionale 27 dicembre 1991, n. 488).

Deve quindi sollevarsi, in via subordinata al mancato accoglimento della questione prospettata nel precedente paragrafo 4, la questione di illegittimità costituzionale dello stesso testo normativo per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

P. Q. M

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318 (convertito della legge 9 agosto 1986, n. 488), nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460), per contrasto con gli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

In via subordinata, solleva la questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge sopra indicate, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso a Roma il 6 maggio 1993.

Il presidente: SENSALÉ

93C1160

N. 701

Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal tribunale amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Mazzone Osvaldo contro U.S.L. n. 4 di Avellino ed altra

Regione Campania - Sanità pubblica - Esclusione della possibilità di autorizzare il ricorso a strutture esterne per le prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo - Limitazione dell'assistenza sanitaria indiretta alle sole prestazioni ospedaliere per cure mediche e chirurgiche con esclusione della possibilità di autorizzare il ricorso ad istituti non convenzionati operanti nel territorio nazionale per le prestazioni di riabilitazione nei casi di comprovata necessità - Mancata previsione dell'assistenza indiretta per la riabilitazione con le stesse modalità stabilite ai fini del rimborso delle spese per l'assistenza ospedaliera e medico-chirurgica - Mancata previsione dell'eseguibilità degli interventi di cura e riabilitazione anche presso strutture private non convenzionate quando le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di assicurare tempestivamente prestazioni di carattere indispensabile per la tutela della salute - Incidenza sul diritto alla salute, sul principio di uguaglianza, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e violazione dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di assistenza sanitaria (assistenza indiretta anche per la riabilitazione, quando sia impossibile la tempestiva erogazione delle prestazioni in forma diretta) - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 992/1988, 455/1990 e 247/1992.

(Leggi regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, art. 14; 8 marzo 1985, n. 12, articolo unico; 27 ottobre 1978, n. 46, artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 32, 97 e 117).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 584/1992 proposto da Mazzone Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Argenio, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. P. Valente, contro l'unità sanitaria locale n. 4 di Avellino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall'avv. Giorgio Silvestri, elettivamente domiciliata in Napoli presso la segreteria del t.a.r., regione Campania, in persona del presidente p.t. della giunta regionale, n.c., per l'annullamento del provvedimento n. 10743 del 10 giugno 1992, con il quale la u.s.l. ha respinto la richiesta per il rimborso di seipse di ricovero presso un centro di riabilitazione non convenzionato nonché degli atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della u.s.l. intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 5 maggio 1993, relatore il magistrato Donadono, gli avv.ti Argenio e Silvestri.

FATTO

Il sig. Osvaldo Mazzone ha presentato istanza, in data 16 ottobre 1991, alla unità sanitaria locale n. 4 di Avellino, per ottenere l'autorizzazione al ricovero della propria figlia Anna Lucia, affetta da sclerosi a placche, presso un centro di riabilitazione sito in Montefalcione (Avellino), non convenzionato con il servizio sanitario nazionale.

A seguito dei solleciti, reiterati dall'interessato in data 14 gennaio, 14 aprile e 29 maggio 1992, anche ai fini del rimborso o di un contributo sulle spese sostenute dalla data del ricovero, risalente all'ottobre 1990, la u.s.l. di Avellino — con la nota n. 10743 del 10 giugno 1992 — ha dato riscontro negativo alle richieste, riservandosi peraltro un nuovo e più approfondito esame del caso.

In particolare l'amministrazione, nel comunicare il parere sfavorevole della commissione regionale istituita ex art. 14 della legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (seduta del 4-5 dicembre 1991), ha rappresentato, a sostegno del diniego, che «in materia di assistenza riabilitativa vige esclusivamente il regime dell'assistenza in forma diretta...».

Con ricorso notificato il 29 giugno (alla u.s.l.) ed il 25 luglio 1992 (alla regione), il sig. Osvaldo Mazzone ha proposto l'impugnativa in epigrafe, lamentando la violazione degli artt. 14 e 15 della legge regione Campania 27 febbraio 1975, n. 7, dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, della legge regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46, dell'art. 14 della legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, dell'articolo unico della legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché l'eccesso di potere sotto diversi profili. In via subordinata, il ricorrente ha eccepito dubbi sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali n. 12/1985 e n. 11/1984, per contrasto con l'art. 32 della Costituzione, qualora interpretate in senso ostativo all'accoglimento del ricorso.

La u.s.l. intimata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnativa.

Non si è, invece costituita, la regione Campania.

Con ordinanza n. 572 del 4 novembre 1992, la domanda incidentale di tutela cautelare — previa ordinanza interlocutoria n. 413 del 15 luglio 1992, cui la sola u.s.l. ha risposto, in termini sostanzialmente soprassessori, con nota n. 6075 del 12 ottobre 1992 — è stata accolta, ai fini del riesame del diniego impugnato da parte della regione e della u.s.l. competenti.

L'esito alla domanda di esecuzione del provvedimento cautelare, notificata il 24 e 31 dicembre 1992, è stato reiterato l'accoglimento, ai fini del riesame, con ordinanza n. 94 del 10 febbraio 1993.

Le amministrazioni onerate non hanno tuttavia provveduto in merito, nonostante la commissione regionale avesse, già nella seduta del 16 giugno 1992, preannunciato il proposito di procedere ad approfondimenti sul caso.

DIRITTO

1. — La Unità sanitaria locale n. 4 di Avellino — ad esplicitazione del parere negativo pronunciato dalla commissione regionale istituita ai sensi della legge regionale della Campania 15 marzo 1984, n. 11 — ha statuito che le prestazioni riabilitative possono essere erogate esclusivamente in regime di assistenza diretta e che, pertanto, non sussiste alcun diritto al rimborso degli oneri sostenuti presso strutture non convenzionate.

L'amministrazione non enuncia, negli atti gravati, altre ragioni ostative al rilascio dell'autorizzazione; né il riesame della richiesta — pur preannunciato dalla stessa autorità e sollecitato in sede cautelare da questo t.a.r. — ha condotto ad una determinazione sostitutiva o integrativa del precedente diniego.

Di conseguenza, è appena il caso di premettere che nessun dubbio può essere sollevato sulla attuale sussistenza dell'interesse al ricorso. Si palesano, altresì, estranee al *thema decidendum* le ulteriori circostanze evidenziate dalla difesa della u.s.l. resistente nelle proprie memorie difensive, che non possono sostituirsi alla valutazione compiuta dall'autorità amministrativa, modificandone i presupposti di fatto e/o diritto considerati e ritenuti ai fini dell'adozione del provvedimento.

La questione essenziale, prioritaria ed assorbente, da cui dipende la definizione del giudizio riguarda, pertanto, l'ammissibilità, in punto di diritto, dell'assistenza indiretta per le prestazioni di riabilitazione. Se fosse esatta, infatti, la tesi sostenuta nell'atto impugnato, il ricorso non potrebbe essere accolto.

Il ricorrente, a contestazione dell'assunto, deduce che non è possibile negare la piena ed esaustiva tutela della salute, come diritto primario e fondamentale, quando il servizio sanitario non è in grado di intervenire direttamente mediante le strutture pubbliche o convenzionate.

Appunto alla stregua di tali criteri, l'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, demanda alla legislazione regionale la regolamentazione delle prestazioni sanitarie erogabili anche in forma indiretta.

Tanto premesso, il ricorrente ritiene applicabili nella specie gli artt. 14 e 15 della legge regione Campania 27 febbraio 1975, n. 7, che nel disciplinare l'assistenza indiretta, non conterrebbe preclusioni per gli interventi di riabilitazione; inoltre l'art. 14 della legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 avrebbe esteso alle cure riabilitative la normativa di cui alla legge regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46, in tema di autorizzazione dei ricoveri ospedalieri all'estero, successivamente integrata dalla legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12, per quanto riguarda i ricoveri presso strutture ospedaliere e case di cura non specificamente convenzionate, operanti sul territorio nazionale.

Senonché, dall'invalicabile dato testuale delle disposizioni regionali invocate, non sono desumibili le conclusioni prospettate dal ricorrente.

Sia la legge regionale n. 7/1975, sia la legge regionale n. 46/1978, ed infine la legge regionale n. 12/1985, espressamente si riferiscono alla sola assistenza ospedaliera, inquadrabile nell'ambito delle prestazioni di cura, quali definite nell'art. 25 (cfr. in particolare il penultimo e l'ultimo comma) della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le prestazioni di riabilitazione, contemplate nell'art. 26 della medesima legge n. 833/1978, pur rientrando nel comune *genus* delle prestazioni sanitarie, si distinguono per caratteri e finalità dalle «cure mediche e chirurgiche», previste dalla specifica legislazione regionale in materia di assistenza indiretta.

La legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, recante norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli *handicaps* e per l'inserimento nella vita sociale, nel prevedere all'art. 14 il ricorso alle «strutture esterne», e cioè a quelle non convenzionate, all'estero o meno, lungi dal disporre una generalizzata estensione dell'assistenza indiretta di cui alla legge regionale n. 46/1978 per le prestazioni di riabilitazione, si limita a far salva la normativa concernente le cure mediche e chirurgiche per i portatori di *handicaps*, e consente unicamente la possibilità di concedere l'autorizzazione «limitatamente» a «specifici interventi» e «consulenze sul programma terapeutico-riabilitativo», peraltro con «espressa esclusione delle prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo». Ciò fa chiaramente intendere che è escluso un rimborso ragguagliato al trattamento nel suo complesso o connesso a lunghe degenze.

La successiva legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 conferma, altresì, in termini espressi l'erogazione dell'assistenza indiretta per le sole prestazioni ospedaliere.

Orbene, l'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 — pur sancendo in via di principio che il regime normale di erogazione per tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quindi anche quelle riabilitative, è quello diretto, attraverso le strutture pubbliche o convenzionate — prevede che la legislazione regionale regolamenti il ricorso, da considerare eccezionale, all'assistenza indiretta, mediante il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute presso strutture non convenzionate, quando sia impossibile la tempestiva erogazione delle prestazioni in forma diretta.

È stata invero sostenuta la tesi (anteriormente peraltro all'entrata in vigore della legge n. 595/1985) che «nella sussistenza dell'ipotesi legislativa statale di ricorso all'assistenza indiretta e nella carenza di normativa locale (carenza ritenuta inidonea a sopprimere il diritto al ricorso all'assistenza indiretta), si deve riconoscere la più ampia libertà circa la scelta ... della struttura presso la quale il ricorrente era necessitato, in tempi molto brevi, a ricoverarsi». Tale conclusione era strettamente dipendente sia dalla particolarità del caso clinico, sia dall'assoluta urgenza ed indifferibilità dell'intervento, sia dalla mancanza di un positivo riscontro sulla «possibilità, per le uu.ss.ll., di assicurare concrete capacità assistenziali ... entro il termine» prescritto (cfr. Cons. Stato, sez. quinta, 6 novembre 1987, n. 690).

Nella specie qui in esame, è da rilevare sia che il caso clinico riguarderebbe una grave patologia, tale da imporre il trattamento terapeutico, come si trova riconosciuto in documenti provenienti dalla pubblica amministrazione (cfr. atto u.s.l. n. 3 di Atripalda in data 15 ottobre 1991, note della u.s.l. n. 4 alla regione in data 18 ottobre 1991 e 21 aprile 1992), come pure è da rilevare che l'amministrazione ha omesso di pronunciarsi, anche a seguito delle ordinanze cautelari di questo t.a.r., sulle effettive opportunità assistenziali offerte in forma diretta all'interessato.

Non può, tuttavia, riconoscersi la sussistenza di una assoluta urgenza. Ed infatti, a fronte di un ricovero risalente all'ottobre 1990, la istanza del ricorrente è stata avanzata solo nell'ottobre del 1991; il che, se per un verso non esime l'amministrazione dall'obbligo di provvedere, quanto meno per il periodo successivo alla richiesta, nondimeno esclude che si possa considerare la sussistenza di un immediato e cogente pericolo per la vita o l'integrità personale dell'interessato.

Ma vi è di più. L'impossibilità di una diretta applicazione della legislazione statale, in difetto della normativa regionale di attuazione, la si ricava anche dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione attinente l'illegittimità dell'art. 3 della legge n. 595/1985, nella parte in cui omette di vincolare le regioni a fornire positivamente le prestazioni sanitarie, ove necessarie e non erogabili in forma diretta.

Tale questione, siccome volta ad ottenere una sentenza di tipo additivo pur in assenza di una soluzione obbligata, è stata ritenuta manifestamente inammissibile, in mancanza di un intervento del legislatore regionale, alla cui discrezionalità è affidata la disciplina dei modi, dei tempi, della misura e dei controlli connessi al rimborso (cfr. Corte costituzionale, 22-24 gennaio 1992, n. 19).

Sotto altro profilo, il ricorrente deduce, inoltre, la violazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Senonché nel suddetto testo, che pure enuncia principi generali e finalità di più avanzata tutela per la persona colpita da una minorazione invalidante, non si rinvencono elementi di sostegno alle doglianze dedotte in ricorso. Al contrario, l'art. 7, in tema di cura e riabilitazione, non contempla l'assistenza indiretta, ma prevede unicamente che gli interventi sono assicurati dal servizio sanitario nazionale «tramite le strutture proprie o convenzionate».

Tutto ciò premesso, considerato che l'applicazione nel caso qui in esame della legislazione regionale e nazionale in materia condurrebbe alla reiezione dell'impugnativa, si palesa rilevante, per la definizione del giudizio, la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale, in parte eccepite ed in parte rilevabili d'ufficio, delle disposizioni regionali e statali ostative ad una pronuncia favorevole nel merito.

2. — Al riguardo, non sono manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità delle seguenti disposizioni:

a) art. 14 della legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare il ricorso a strutture esterne per le prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo;

b) articolo unico della legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12, nella parte in cui, limitando l'assistenza sanitaria indiretta alle sole prestazioni ospedaliere per cure mediche e chirurgiche, esclude la possibilità di autorizzare il ricorso ad istituti non convenzionati operanti sul territorio nazionale per le prestazioni di riabilitazione, nei casi di comprovata necessità;

c) artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46, in forza del rinvio operato dalla legge regione Campania n. 12/1985, nelle parti in cui non prevedono l'assistenza indiretta per la riabilitazione, con le stesse modalità ivi contemplate ai fini del rimborso delle spese per l'assistenza ospedaliera medica e chirurgica;

d) art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non prevede la eseguibilità degli interventi di cura e riabilitazione anche presso strutture private non convenzionate, quando le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di assicurare tempestivamente prestazioni di carattere indispensabile per la tutela della salute.

I dubbi di illegittimità si riferiscono, in primo luogo, al contrasto con l'art. 32, primo comma, della Costituzione. Già in passato, relativamente alle prestazioni di diagnostica specialistica, è stato statuito che il bene della salute umana rappresenta un diritto primario e fondamentale, che impone piena ed esaustiva tutela (cfr. Corte costituzionale 12-27 ottobre 1988, n. 992, ed altre decisioni ivi citate). La esclusione di trattamenti sanitari incide sulla garanzia costituzionale quando viene preclusa qualsiasi possibilità di ristoro a prestazioni, che siano da considerare

indispensabili, quando il servizio sanitario non sia in grado di assicurarne l'erogazione direttamente con la necessaria e dovuta tempestività. Non è qui in discussione la discrezionalità del legislatore sulla misura, i tempi e le modalità dell'intervento — peraltro pur sempre assoggettata al sindacato del giudice delle leggi — nel bilanciare i diversi interessi e valori oggetto di tutela costituzionale, e nel contemperare esigenze e vincoli che condizionano scelte con un rilevante impatto organizzativo ed economico: va infatti sottolineato che nella specie si tratta di una «esclusione in assoluto» delle prestazioni (cfr. Corte costituzionale, 26 settembre - 16 ottobre 1990, n. 455; 20 maggio - 3 giugno 1992, n. 247).

Si palesa, inoltre, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. Le prestazioni di riabilitazione sono dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, sicché la previsione di condizioni diverse e più onerose, o addirittura l'esclusione delle prestazioni di riabilitazione, dal ricorso all'assistenza indiretta, comporta una ingiusta ed irragionevole discriminazione in pregiudizio delle persone più deboli e vulnerabili, a causa della propria invalidità, nonché la violazione dei principi di solidarietà economica e sociale. Analogo contrasto è da ravvisare rispetto alla ingiustificata esclusione delle prestazioni curative basata sulla mera estrinseca circostanza che le stesse abbiano «carattere di continuità e prolungate nel tempo».

Tale discriminante regolamentazione degli interventi riabilitativi risulta, inoltre, in conflitto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, sancito nell'art. 97, primo comma, della Costituzione, posto che costringerebbe il servizio sanitario ad assicurare risorse, quantitative e qualitative dell'assistenza diretta, ad un livello pieno ed esaustivo, tale da essere idoneo a garantire la tutela della salute, anche per i casi in cui sarebbe più conveniente — senza maggiori oneri per l'erario ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie — lasciare agli utenti la opportunità di avvalersi dell'iniziativa privata.

La legislazione regionale impugnata detta, in violazione dell'art. 117 della Costituzione, una disciplina contraria ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, in materia di assistenza sanitaria. In particolare le limitazioni ed esclusioni previste nella normativa regionale non trovano riscontro nell'art. 3 della legge n. 595/1985, che consente l'assistenza indiretta per la riabilitazione, nei limiti della spesa prevista presso strutture convenzionate, quando sia impossibile la tempestiva erogazione delle prestazioni in forma diretta.

Infine, un ulteriore profilo di contrasto con i criteri di razionalità e ragionevolezza, si avverte nella legge n. 104/1992, dal momento che l'esclusività dell'assistenza diretta, prevista nell'art. 7, si coniuga con la disposizione, peraltro di maggior favore, nell'art. 11, della fruizione di prestazioni assistenziali, comprendenti al riabilitazione, in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero; sicché è privo di giustificazione precludere ai cittadini italiani il ricorso alle strutture non convenzionate operanti nel territorio nazionale ed ammetterlo al quelle ubicate all'estero.

3. — In conclusione, va pertanto disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale, siccome rilevanti e non manifestamente infondate, mandando la segreteria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevanti per la definizione del ricorso in epigrafe e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 97 e 117 della Costituzione, dell'art. 14 della legge regione Campania 15 marzo 1984, n. 11, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare il ricorso a strutture esterne per le prestazioni curative con carattere di continuità e prolungate nel tempo, dell'articolo unico della legge regione Campania 8 marzo 1985, n. 12, nella parte in cui, limitando l'assistenza sanitaria indiretta alle sole prestazioni ospedaliere per cure mediche e chirurgiche, esclude la possibilità di autorizzare il ricorso ad istituti non convenzionati operanti sul territorio nazionale per le prestazioni di riabilitazione, nei casi di comprovata necessità, degli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46, in forza del rinvio operato dalla suddetta legge regionale n. 12/1985, nelle parti in cui non prevedono l'assistenza indiretta per la riabilitazione, con le stesse modalità ivi contemplate ai fini del rimborso delle spese per l'assistenza ospedaliera medica e chirurgica, dell'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non prevede la eseguibilità degli interventi di cura e riabilitazione anche presso strutture private non convenzionate, quando le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di assicurare tempestivamente prestazioni di carattere indispensabile per la tutela della salute;

Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della giunta regionale della Campania, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio regionale della Campania.

Così deciso in Napoli, addì 5 maggio 1993.

Il presidente f.f.: D'ALESSANDRO

Un consigliere: FERONE

Il primo referendario estensore: DONADONO

93C1161

N. 702

*Ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal pretore di Vicenza
nel procedimento civile vertente tra il comune di Eneo e l'I.N.A.I.L.*

Lavoro (rapporto di) - Esclusione per i contratti d'opera o per prestazioni professionali stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi e I.P.A.B. (anche se anteriori alla data di entrata in vigore della norma impugnata) della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato - sottrazione al giudice del potere di interpretare, autonomamente e indipendentemente da ogni altro potere, i fatti da cui dipende se un rapporto di lavoro debba qualificarsi subordinato o autonomo - Disparità di trattamento dei lavoratori, a seconda che il datore di lavoro sia un privato o lo Stato ovvero un ente locale, con incidenza sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, secondo e terzo comma, sostituito dal d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, art. 6-bis, convertito in legge 18 marzo 1993, n. 67).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 101 e 104).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva il g.l.;

RILEVA IN FATTO

Con ricorso depositato il 23 giugno 1990 il comune di Eneo proponeva opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ex art. 35 della legge n. 689/1981, con la quale l'I.N.A.I.L., sede di Vicenza, gli ingiungeva di pagare la somma di L. 1.206.775 per l'omesso versamento di presuntivamente dovuti premi di assicurazione.

Rilevava che l'I.N.A.I.L. fondava detta pretesa sulla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato dal sopraindicato comune con tal Meneghini Lucio come avente natura subordinata, anziché natura autonoma.

Contestava detta qualificazione giuridica, atteso che il Meneghini aveva sottoscritto un contratto d'opera con il comune *de quo* avente ad oggetto il trasporto degli alunni di una scuola materna privata, oltretutto di scuole medie ed elementari e che, in concreto, la prestazione eseguita dal Meneghini non aveva i requisiti della subordinazione, né tanto meno poteva ritenersi costituito tra le parti un rapporto di pubblico impiego.

Concludeva per l'annullamento della ordinanza opposta.

Si costituiva l'I.N.A.I.L. così prospettando le proprie ragioni.

Assumeva che l'Ispettorato del lavoro, a seguito di sopralluogo del 15 gennaio 1988 aveva accertato l'affidamento da parte del comune opponente, in via continuativa a partire dal 1° dicembre 1982 del servizio mentre il concreto svolgimento del rapporto di lavoro corrispondeva *in toto* ad un rapporto di lavoro subordinato.

Concludeva per la reiezione del ricorso.

Nel corso di causa, a seguito della emanazione della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1992, serie generale, n. 304) e partitamente dell'art. 13, venivano depositate note circa l'applicabilità al caso di specie della citata normativa.

OSSERVA IN DIRITTO

Il contratto stipulato tra il Meneghini ed il comune di Eneo rinnovato di anno in anno, e formalmente definito d'opera, prevede che il lavoratore si assuma il servizio trasporto alunni di alcune scuole mediante pulmino di proprietà dell'amministrazione comunale; il comune si accolla le spese di manutenzione, gestione, assicurazione e di carburante, indica analiticamente i percorsi da effettuarsi giornalmente; corrisponde al lavoratore un compenso giornaliero lordo.

L'obbligo del lavoratore consiste nel guidare detto pulmino e provvedere alla pulizia dello stesso.

Tenuto conto di tutti tali elementi, ritiene il g.l., in adesione agli assunti difensivi dell'I.N.A.I.L. doversi qualificare i rapporti di lavoro in oggetto come aventi natura subordinata e non autonoma.

E ciò sia con riferimento ai c.d. «indici» rivelatori della subordinazione, evidenziati compiutamente dalla meno recente giurisprudenza di legittimità (inserimento del lavoratore nella organizzazione del datore; uso di mezzi e strumenti del datore; assenza di rischio economico d'impresa; modalità di retribuzione determinate in base al tempo e non al risultato ecc.); sia con riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità tendente a rivalutare, ai fini classificatori del contratto di lavoro, la effettiva volontà negoziale delle parti, così come manifestatasi non solo al momento della stipulazione del contratto ma anche nella fase esecutiva del rapporto, nella quale emerge quale sia l'effettivo assetto dei reciproci interessi effettivamente voluto dalle parti.

Secondo tale orientamento vanno individuati come tratti distintivi del rapporto di lavoro subordinato, inteso come vincolo giuridico, l'assoggettamento ad etero-direzione (sinteticamente definito come «obbligo di obbedienza») (cfr. Cass. 10 luglio 1991, n. 7608); la continuità della prestazione nel tempo, di tal che il creditore della prestazione lavorativa può fare affidamento sulla estensione nel tempo della obbligazione, essendo impossibile contrattualmente per il lavoratore rifiutare in qualsiasi momento l'esecuzione della attività (c.d. obbligo giuridico di rendere la prestazione); il coordinamento spazio-temporale della prestazione inteso come vincolo contrattuale circa la collocazione spaziale e temporale della prestazione stessa (e non come modo di essere storicamente osservabile dell'attività esecutiva del lavoro).

Alla luce di tali criteri, il rapporto di lavoro in oggetto qualificato come di lavoro subordinato.

L'art. 13 della legge n. 498/1992 statuisce che: «le province, i comuni, le comunità montane e le Ipab non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere i contratti stessi, rapporti di subordinazione».

Recita il secondo comma: «le disposizioni di cui al primo comma hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il testo di tale norma è stata da ultimo sostituito dall'art. 6-bis della legge 18 marzo 1993, n. 67 (di conversione del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9) secondo il quale: «i divieti previsti dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi, le Ipab, gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Le province, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi, le Ipab, gli enti commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

Le disposizioni di cui al secondo comma danno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge».

L'art. 6-bis, secondo e terzo comma, lascia inalterata la disposizione di legge dell'art. 13 della legge n. 498/1992, ad eccezione dei soggetti datori di lavoro, aggiungendo agli originari enti pubblici territoriali altri enti ed organismi operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Il caso di specie sottoposto all'esame del giudicante va decisamente risolto in applicazione di tale citata norma (art. 13, secondo e terzo comma, della legge n. 498/1992 così come sostituito dall'art. 6-bis della legge n. 67/1993), in forza della quale è inibita al giudice la facoltà di configurare i rapporti di lavoro sopra indicati come lavoro subordinato, dovendo questi essere considerati, *ope legis*, di lavoro autonomo.

Da ciò discende la rilevanza e la fondatezza della questione di incostituzionalità sollevata d'ufficio da questo giudicante.

Ed invero può dubitarsi della incostituzionalità del secondo e soprattutto del terzo comma dell'art. 13 della legge n. 498/1992 sotto vari profili.

Il secondo comma appare violare il principio costituzionale dell'art. 36.

Infatti con tale norma è detto che i soggetti pubblici ivi indicati non sono soggetti relativamente ai contratti d'opera all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti da leggi in materia di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, questi contratti, rapporti di subordinazione.

Già la Corte costituzionale con sentenza n. 121 del 23-25 marzo 1993, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 22 giugno 1961, n. 520, in relazione all'art. 36 della Costituzione ha precisamente evidenziato che non è consentito al legislatore «negare la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro subordinati a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alla garanzia e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato».

Nel caso in esame il legislatore ha inteso proprio contravvenire a tale divieto, escludendo comunque l'applicazione della normativa previdenziale-assistenziale a rapporti che di fatto potrebbero essere ritenuti di lavoro subordinato.

Sotto questo profilo appare poi violato anche l'art. 38 della Costituzione.

Va infine rilevato che il secondo comma dell'art. 13 citato viola inoltre il principio di uguaglianza disposto dall'art. 3 della Costituzione, atteso che viene introdotta una irragionevole distinzione tra datori di lavoro privati e datori di lavoro pubblici e, all'interno di questi ultimi, tra datori di lavoro pubblici «privilegiati» (comuni, province, Ipub, comunità montane e loro consorzi) per i quali vale la regola in esame, ed altri «non privilegiati» (es. regioni, e amministrazione statale o enti di emanazione degli stessi) esclusi dall'applicazione di tale regola.

La violazione del principio di uguaglianza riguarda anche i prestatori di lavoro in favore degli enti pubblici citati dall'art. 13 e lavoratori esercenti la medesima attività per conto di enti pubblici diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 13.

L'irragionevolezza della norma in esame appare pertanto di immediata percezione.

La censura di incostituzionalità del secondo comma dell'articolo citato ha rilevanza nella presente controversia, atteso che tale disposizione, per effetto del terzo comma avente formalmente natura interpretativa, tende a disciplinare anche il caso di specie.

Passando all'esame del terzo comma dell'art. 13 ritiene questo giudicante che esso violi l'art. 3 della Costituzione.

Ed invero il terzo comma attribuisce natura interpretativa alle disposizioni del secondo comma, conferendogli efficacia retroattiva ossia la possibilità di applicazione anche ai contratti già stipulati al dicembre 1992.

Questo giudicante dubita della natura interpretativa e non innovativa della norma in esame.

Ripetutamente la suprema Corte (es. Cass. 6 marzo 1992, n. 2740) e la Corte costituzionale (es. 28 gennaio 1993, n. 39) hanno affermato che perché una norma possa qualificarsi di interpretazione autentica non è sufficiente la qualificazione riportata nel titolo o nel testo della norma, ma occorre indagare la sua reale natura.

La predetta qualifica va riservata alla norma che si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima, senza però intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo od enucleando uno dei significati possibili, e ciò al fine di imporre poi all'interprete un determinato significato normativo.

Nel caso di specie, le norme da interpretare, ossia quelle di qualificazione del rapporto (art. 2222 e segg. del c.c. ed art. 2094 del c.c.) sono chiare, e non necessitano di interpretazioni autentiche, soprattutto se in riferimento alla qualità «personale» del datore di lavoro.

Tale norma appare dunque confluire con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

Va da ultimo rilevato che non appare trascurabile l'osservazione circa il reale «oggetto» della interpretazione «autentica» là dove si fa riferimento non a norme di legge bensì e contratti.

L'interpretazione autentica, per essere tale, deve avere ad oggetto norme generali ed astratte.

Nel caso in esame, l'interpretazione autentica riguarda contratti specifici, relativi a precisi casi concreti (datore di lavoro: comune, province etc.; prestatore di lavoro con contratto d'opera o per prestazioni professionali), e va ad interpretare dei veri e propri fatti concreti.

Se appare indubitabile che spetti al legislatore il potere di effettuare una data interpretazione di una legge o di una disposizione di legge, non essendo ciò di per sé lesivo della sfera riservata al potere giudiziario, non sembra, ad avviso di questo giudice, che ciò possa riguardare l'interpretazione dei contratti stipulati prima della emanazione della citata legge n. 498/1992, né dei rapporti di fatto posti in essere in esecuzione dei predetti contratti.

In tal senso può dubitarsi della violazione, da parte delle norme in esame, degli artt. 101 e 104 della Costituzione.

Sotto altro profilo appare infine violato l'art. 36 della Costituzione il quale collega alle prestazioni di lavoro subordinato il diritto all'equa retribuzione, che matura contestualmente all'esecuzione delle predette prestazioni, cosicché una esclusione *ex post* della natura subordinata del rapporto finisce per incidere negativamente sui diritti oramai definitivamente acquisiti al patrimonio del lavoratore.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel testo sostituito dall'art. 6-bis del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con legge 18 marzo 1993, n. 67, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 101 e 104 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato agli on.li Presidenti della Camera e del Senato.

Vicenza, addì 22 luglio 1993

Il pretore: PERINA

93C1162

N. 703

*Ordinanza emessa il 27 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1993)
dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Nason Paolo*

Inquinamento - Interventi a tutela della laguna di Venezia - Scarichi eccedenti i limiti tabellari - Omessa previsione, diversamente da quanto stabilito da altre leggi statali per analoghe fattispecie, della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità della pubblica amministrazione, della libera iniziativa economica, con incidenza sul diritto alla salubrità dell'ambiente e sul diritto di proprietà.

(Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9).

(Cost., artt. 3, 9, 32, 41, 42 e 97).

IL PRETORE

Premesso che i fatti-reati contestati sono relativi alla asserita violazione dell'art. 9, sesto comma, della legge n. 171/1973 e partitamente alle ipotesi di scarico superante i limiti tabellari di cui al d.P.R. n. 962/1973;

che il paradigma di cui all'art. 166 del c.p. postula un istituto unitario della pena, comprensivo infatti sia della pena principale che accessoria, tanto che si estende a quest'ultima il beneficio della sospensione condizionale;

che, con riferimento alla capacità di contrattare con la p.a., questa non rientra nelle ipotesi di cui al secondo comma del citato articolo;

che, dunque, il principio che si ricava dall'art. 21 della legge Merli è principio generale alla luce della giurisprudenza recente (Cass. sez. 7673/9 e si veda anche Cass. 2208 del 7 dicembre 1992);

che tale norma prevede sia la pena principale che accessoria;

che v'è analogia ed anzi identità concettuale, formale e teleologica tra l'art. 21 della legge Merli e 9 della legge n. 171/1973;

che, peculiarmente, appaiono pressoché identiche le seguenti fattispecie:

a) la ipotesi di cui al penultimo comma prima parte dell'art. 9 della legge n. 171/1973 così come novellato dell'art. 1-ter della legge 8 ottobre 1976, n. 690, apertura, mantenimento o comunque effettuazione nella laguna di uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione) alla ipotesi di cui al primo comma, prima parte, dell'art. 21 della legge Merli che disciplina l'apertura e il mantenimento dello scarico privo di richiesta della prescritta autorizzazione, (senza ovviamente prevedere la Merli il mantenimento dello scarico tipico del periodo transitorio non in vigore per i nuovi scarichi esaminati dall'art. 21);

b) la ipotesi di cui al penultimo comma, seconda parte, dell'art. 9 sopra citato (ove si continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata) alla ipotesi di cui all'art. 21, primo comma, seconda parte, che prevede la stessa ipotesi;

c) la ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 171/1973 (effettuazione o mantenimento di uno scarico senza che siano osservate «le prescrizioni» indicate nel provvedimento di autorizzazione) alla ipotesi di cui all'art. 22 della legge Merli che sanziona la effettuazione o mantenimento di uno scarico senza che siano osservate «tutte le prescrizioni» indicate nel provvedimento di autorizzazione;

d) la ipotesi di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 171/1973 (scarico superanti i limiti tabellari di cui alla tabella allegata al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962) alla ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge Merli;

che trattasi in questa ultima ipotesi di autonoma figura di reato e non di circostanza aggravante per quanto concerne la legge n. 171/1973 atteso che così come avvenne con la n. 650/1979 con la quale (art. 19) l'originaria previsione dell'art. 21, terzo comma, venne modificata in virtù della soppressione dell'inciso «nei casi previsti dai due commi precedenti», ancor più inequivoca e senza detto inciso appare la formulazione dell'art. 9 della legge n. 171/1973 così come novellato dall'art. 1-ter della legge n. 690/1976 (si veda al riguardo la costante giurisprudenza della suprema Corte; per tutte Cass., sezione seconda, 18 febbraio 1988, Merino; sezione terza, 23 marzo 1987, Lazzareschi; sezione terza, 26 novembre 1986, Lanzi, ed altre; pretura Venezia n. 46/1989);

che sempre a tal ultimo riguardo è da ritenere come trattasi da un lato di reato di evento, reato che può essere commesso come tale da chiunque e dall'altro di reato proprio, essendo solo alcune per legge le persone legittimate a richiedere la autorizzazione;

che, per contro, a fronte di tale identità di ipotesi di reato sanzionate in pari misura, v'è poi una inspiegabile mancata previsione per Venezia della ipotesi di apertura, effettuazione di nuovo scarico prima che l'autorizzazione richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa (art. 23 della legge Merli), per cui a Venezia un soggetto ben può scaricare anche senza che abbia alcuna autorizzazione, sol che si sia premurato di inoltrare alle competenti autorità la richiesta di autorizzazione allo scarico;

che, posta e sottolineata comunque la identità di molteplici situazioni va sottolineata anche la più pregnante tutela riservata all'*habitat* della laguna dalla previsione di limiti tabellari che appaiono più restrittivi per taluni parametri rispetto ai limiti tabellari della Merli;

che l'attenzione del legislatore per tale *habitat* si è manifestata — prima della legge n. 690/1976 — anche prevedendo sanzioni più gravi in relazione al permanere o aggravarsi del degrado così come per il periodo transitorio in generale v'era una analoga ma più generica previsione nell'art. 25 della legge Merli;

che, prendendo atto ormai di tale degrado, il legislatore ha previsto tempi di recupero attraverso la sospensione dei procedimenti penali ove sia iniziato il proc. amministrativo con la denuncia dello scarico relativo al rilascio dell'autorizzazione e unitamente alle contestuali incombenze dei soggetti inquinatori relative, soprattutto, alla indicazione della quantità e qualità dei reflui;

TANTO CIÒ PREMESSO OSSERVA

che la situazione complessiva comporta necessariamente un costante rapporto tra p.a. e titolare dello scarico o soggetto inquinatore caratterizzato dal continuo controllo per l'adeguamento e il ripristino dell'equilibrio ambientale violato nella laguna;

che pertanto l'esclusione della pena accessoria, occasionalmente pretermessa, appare ingiustificata perché la p.a. deve essere in grado di contrattare con soggetti rispettosi delle specifiche regole attinenti alla materia contrattuale ed al corretto esercizio dell'impresa;

che la p.a. pertanto quando contrae con il soggetto inquinatore della laguna non è oggettivamente più imparziale come nel caso in cui contraesse con soggetto non inquinatore;

che tale situazione porta ad uno sconvolgimento dei principi fondamentali posti a garanzia del corretto iter procedimentale amministrativo in quanto la volontà oggettivizzata nel perseguimento del fine pubblico (ripristino dell'equilibrio ambientale compromesso), non è in grado di formarsi, determinandosi correttamente);

Ritenuto pertanto che appare ingiustificata la assenza di previsione di pene accessorie, mentre la pena accessoria, funzionale alla violazione di questo tipo, è quella della incapacità di contrattare già prevista per tutte le altre violazioni dello stesso tipo (art. 21 della legge Merli) per tutto il territorio nazionale;

che tali situazioni appaiono violare il principio posto dall'art. 3 della Costituzione relativo al principio di uguaglianza, con riferimento agli artt. 42 e 41 della Costituzione realizzandosi ingiustificate forme di discriminazione;

che inoltre v'è violazione dell'art. 79 della Costituzione per i motivi su esposti;

che v'è violazione degli artt. 32 della Costituzione e 9, la cui precettività è stata più volte affermata e sottolineata sia dalla Consulta e dalla Corte suprema di cassazione (per tutte vedansi sentenze nn. 151, 152 e 153 del 1986 Corte costituzionale e Cass., sezioni unite, n. 5172/79 più volte ribadita), diritto alla salute — salubrità ambientale e diritto al paesaggio e alla cultura che son stati riaffermati quali diritti primari, assoluti, non condizionati e non condizionabili neppure dall'attività della pubblica amministrazione laddove anche agisca per il perseguimento di altro pubblico interesse;

che tali diritti, ovviamente, in assenza di effettività della sanzione non sarebbero garantiti nella ampiezza interpretativa affermata dalla Consulta e dai giudici di legittimità;

che inoltre che la occasionale premissione della sanzione accessoria — a differenza della legislazione statale (Merli d.P.R. n. 915/1982 ecc.) — non risulta giustificata dalla obiettività della situazione ambientale, ritenuta anzi questa più delicata — di fragile equilibrio — come emerge espressamente dai numerosi testi normativi elaborati per la normativa della laguna (legge 31 marzo 1956, n. 294; legge 5 marzo 1963, n. 366; legge 5 giugno 1966, n. 526; legge 8 aprile 1966, n. 161; d.P.R. n. 791/1973; legge n. 171/1973; d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962; 8 ottobre 1976, n. 690 ed in ultimo legge n. 360/1991, complesso normativo questo che tutela la città di Venezia ed il suo territorio salvaguardando il carattere lagunare e monumentale di Venezia con contestuale finalità di risanamento della stessa);

che, del resto tale peculiarità ambientale è stata affermata dalla Corte suprema di cassazione laddove con chiara sentenza (Cass., sezione terza, 9 dicembre 1982, sentenza 31 marzo 1983, giurisprudenza questa già seguita costantemente da questa pretura e al riguardo si vedano le allegate sentenze alla presente ordinanza, sentenze nn. 596/1981, 141 e 700 del 1992) è stato sottolineato come l'art. 1 della legge n. 171/1973 sia riferito alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della sua laguna, affermandosi poi come l'impianto normativo della legge a salvaguardia di Venezia sia posto a tutela della stessa e della sua laguna considerandosi Venezia un *unicum* irripetibile e testualmente affermandosi che «per Venezia ... si tratta di una intera città e di un territorio considerati, nel loro insieme del tutto peculiare composito ed inscindibile»;

che, proprio in virtù di detti principi sono previsti limiti tabellari più restrittivi;

che, pertanto, in tale situazione le discrasie sopra evidenziate e principalmente la discrasia relativa alla mancata previsione della pena accessoria, in quanto ingiustificate e contraddittorie violano anche il principio di ragionevolezza, più volte affermato dalla Consulta;

Ritenuto che l'interesse di una pronuncia al riguardo è costituito dalle necessità di garantire il corretto esercizio della giurisdizione, sicché, a fronte di situazioni identiche ovvero assimilabili di violazione della legge siano applicabili identici principi sanzionatori, giacché uno scarico superante i limiti tabellari viene oggi valutato dal pretore del medesimo circondario, in caso di condanna, con sanzione prevista a seconda che quello scarico sfoci in laguna o in altro corso d'acqua nei termini e secondo quanto previsto dalla nota a) allegata alla tabella (al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962);

che il giudice deve essere, per converso, in grado di applicare i principi relativi alla valutazione sulla gravità del reato in modo proporzionato sia alla natura della violazione che all'ampiezza della stessa;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella parte in cui non prevede la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, in relazione alla violazione degli artt. 3, 42, 97, 32 e 9 della Costituzione e del principio di ragionevolezza e partitamente:

a) del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione con riferimento al secondo comma dell'art. 42 che prevede la determinazione dei modi di godimento e dei limiti del diritto di proprietà privata e dell'art. 41 con riferimento alla necessità da parte dell'iniziativa economica privata di essere soggetta ai controlli previsti di volta in volta dalla norma;

b) del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione in relazione all'art. 97 della Costituzione;

c) per violazione del diritto alla salute salubrità ambientale, al paesaggio ed alla risorsa culturale di cui agli artt. 32 e 9 della Costituzione;

d) del principio di ragionevolezza;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Venezia, addì 27 gennaio 1993

Il pretore: ABRAMI

93C1163

N. 704

Ordinanza emessa il 27 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna sul ricorso proposto da Taras Marco contro il Ministero della marina mercantile

Marittimo - Rapporto di lavoro del delegato di spiaggia (dipendente non di ruolo della Marina mercantile avente funzioni relative al movimento portuale, operazioni di imbarco e sbarco, lavoro di porto, polizia di navigazione, ecc.) - Previsione di una retribuzione mensile di un milione e cinquecentomila lire lorde - Esclusione del trattamento assicurativo e previdenziale - Mancata previsione di una retribuzione proporzionata ed adeguata con incidenza sul principio di uguaglianza per la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti precari dello Stato - Violazione della garanzia previdenziale spettante a tutti i lavoratori.

(Legge 8 agosto 1985, n. 416, articolo unico; r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, art. 6, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 992/87 proposto da Marco Taras rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 35 presso lo studio dell'avv. Carlo Dore, contro il Ministero della marina mercantile in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, per la declaratoria:

a) della natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro instauratosi tra l'amministrazione intimata ed il ricorrente;

b) del diritto del sig. Taras a percepire un'equa retribuzione per il lavoro prestato;

c) del diritto ad ottenere il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;

e per la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme conseguentemente dovute a titolo di retribuzione maggiorate di rivalutazione ed interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 27 aprile 1993 la relazione del dott. Alessandro Maggio e uditi altresì l'avv. C. Dore in sostituzione dell'avv. E. Picozza per il ricorrente e l'avvocato dello Stato G. Steri per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 8 luglio 1987 il sig. Marco Taras, già reggente della delegazione di spiaggia di Castelsardo, ha chiesto:

a) che venga accertato che l'attività lavorativa svolta presso il suddetto ufficio marittimo ha natura di rapporto di pubblico impiego;

b) che per le prestazioni a tale titolo svolte spetta un'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Ha inoltre domandato la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione maggiorate di rivalutazione ed interessi.

Questa l'articolata doglianza posta a fondamento del ricorso.

Nel rapporto instauratosi tra il sig. Taras ed il Ministero della marina mercantile sono ravvisabili tutti gli elementi caratteristici del rapporto di pubblico impiego.

Le prestazioni relative a detto rapporto sono state compensate, in forza del disposto dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, con una retribuzione annua lorda di complessive L. 1.500.000, evidentemente inadeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ed insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.

In diretta applicazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione il giudice adito deve dunque immediatamente determinare la misura del compenso dovuto.

Ove tale possibilità si ritenga nel caso di specie preclusa va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, nella parte in cui fissa in L. 1.500.000 la misura della retribuzione annua lorda dovuta ai delegati di spiaggia, per contrasto con i summenzionati parametri costituzionali.

Ad integrazione delle esposte argomentazioni occorre rilevare che il delegato di spiaggia non fruisce di copertura assicurativa e previdenziale in quanto l'art. 1 del r.d. 25 gennaio 1937, n. 2360, non dispone in tal senso. Sotto questo profilo la norma è quindi incostituzionale in quanto viola gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale ha depositato ampia memoria con cui ha controdedotto alle avverse pretese.

Alla pubblica udienza del 27 aprile 1993, la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminare ad ogni altra è la questione se nell'attività lavorativa svolta dal delegato di spiaggia possa o meno ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego.

Il collegio ritiene che a tale quesito non possa che essere data risposta affermativa.

Ed invero il ricorrente è stato assunto in servizio con apposito provvedimento ministeriale (d.m. 30 agosto 1984), in base a quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima) e dall'art. 4 del r.d. 25 novembre 1937, n. 2360.

L'amministrazione ha così manifestato la propria volontà di inserire stabilmente l'interessato nella propria organizzazione per ottenere una prestazione che, come subito si vedrà, ha tutte le caratteristiche dell'impiego pubblico.

Dagli atti depositati (in particolare verbale d'ispezione del comandante del porto di Porto Torres in data 28 dicembre 1986) risulta infatti — conformemente del resto a quanto previsto dagli artt. 16, terzo e quarto comma, 17, secondo comma, e 18, secondo comma, del codice della navigazione — come il sig. Taras abbia svolto, in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al capo dell'ufficio circondariale e continuativamente, mansioni attinenti ai fini istituzionali dell'amministrazione datrice di lavoro. -

Ai sensi dell'art. 6 del citato regio decreto e nella misura di cui all'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, l'attività lavorativa svolta è stata compensata con un trattamento economico predeterminato, tra l'altro espressamente definito «retribuzione» dalle menzionate norme.

Ad abundantiam va poi rilevato che all'atto della cessazione del rapporto è stata corrisposta, così «... come per gli avventizi in servizio dell'amministrazione dello Stato ...», l'indennità di licenziamento, prevista dall'art. 6, terzo comma, del r.d. n. 2360/1937.

Le suesposte argomentazioni, d'altra parte, non trovano ostacolo nelle contrarie deduzioni dell'amministrazione resistente.

Il fatto che ai delegati di spiaggia non competa, secondo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 6 più sopra citato, «alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc.» non è di per sé sufficiente ad imprimere al rapporto una connotazione incompatibile con quella di impiego pubblico, essendo, al più, indicativo di una particolare regolamentazione del rapporto in questione, che lo diversifica da quello degli altri impiegati statali senza peraltro incidere sulla sua natura.

Identiche osservazioni possono svolgersi in ordine al fatto che l'assunzione in servizio non avvenga tramite pubblico concorso, che la nomina abbia carattere temporaneo e revocabile e che non sia prevista né la promessa solenne né il giuramento come per gli altri impiegati pubblici.

Quanto poi alla compatibilità del rapporto di lavoro in oggetto con altre attività lavorative, purché diverse da quelle indicate dall'art. 2, terzo comma, del r.d. n. 2360/1937, è sufficiente osservare, per escluderne la rilevanza ai fini in questione, che questa è caratteristica comune a tanti altri rapporti di lavoro per i quali non è dubbia la natura di pubblico impiego (insegnanti, medici ospedalieri a tempo definito, ecc.). In definitiva può convenirsi con chi ritiene che la cosiddetta esclusività della prestazione lavorativa a favore della pubblica amministrazione sia solo uno dei diversi indici in base ai quali è possibile inferire l'eventuale esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ma non un requisito essenziale ai fini della configurabilità di detto rapporto (cfr. t.a.r. Marche 9 ottobre 1992, n. 537).

Le considerazioni sin qui svolte giustificano dunque le già anticipate conclusioni circa la qualificazione da attribuire al rapporto di lavoro in parola.

Il che tuttavia non consente a questo tribunale di provvedere direttamente alla determinazione della retribuzione adeguandola ai minimi garantiti dall'art. 36 della Costituzione, così come richiesto dal ricorrente.

A ciò osta il fatto che il menzionato articolo della Costituzione, laddove stabilisce che «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», non è norma immediatamente precettiva nel pubblico impiego.

L'immediata precettività postula una regolamentazione pattizia del rapporto che mentre è riscontrabile nel rapporto di lavoro privato è del tutto assente in quello di pubblico impiego che si costituisce tramite atti autoritativi ed è regolato, con specifico riguardo agli aspetti retributivi, o dalla legge (come nel caso di specie) o da regolamenti o quanto meno da uno specifico provvedimento della pubblica autorità.

La possibilità che il giudice amministrativo determini la retribuzione facendo immediata applicazione del menzionato precetto costituzionale è dunque limitata a quelle ipotesi del tutto eccezionali — dalle quali peraltro esula quella di specie, com'è incontrovertito — in cui la retribuzione non sia fissata in uno dei modi suddetti, ma venga, di fatto, corrisposta in una certa misura.

Diventa dunque rilevante ai fini della decisione della presente controversia la questione di legittimità costituzionale del menzionato articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, sollevata in via subordinata dal ricorrente sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui fissa in L. 1.500.000 la retribuzione annua lorda dei delegati di spiaggia.

Questione, d'altra parte, che appare non manifestamente infondata nei termini di cui sotto.

Ed invero il delegato di spiaggia esercita molteplici e gravose attribuzioni, non riconducibili come più sopra rilevato ad una attività saltuaria ed occasionale. Egli è infatti comandante dell'approdo in cui ha sede l'ufficio (art. 16, quarto comma, del cod. nav.) ed in quanto tale espleta tutte le «attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo che non siano specificamente conferite a determinate autorità» (artt. 17, secondo comma, e 18,

secondo comma, del cod. nav.). Esercita per esempio le funzioni relative al movimento portuale (art. 62 del cod. nav.); alle operazioni di imbarco e sbarco (art. 65 del cod. nav.); al lavoro di porto (art. 108 del cod. nav.); alla polizia della navigazione (art. 68 del cod. nav.); alla disciplina della pesca (art. 79 del cod. nav.). Ed ancora quelle concernenti la tenuta delle matricole della gente di mare e — ove ne sia ravvisata la necessità dal direttore marittimo — quelle attinenti alla tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti (rispettivamente art. 219, terzo comma, e art. 313, secondo comma, del reg. nav. mar.).

Risulta dunque palesemente irrisoria la misura della retribuzione riconosciutagli, cosicché non sembra dubitabile che la surrichiamata disposizione legislativa che la prevede si ponga in insanabile contrasto col precetto costituzionale di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione, quanto meno nella parte in cui questo prescrive che al lavoratore sia corrisposta una retribuzione «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

D'ufficio va invece proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, nella parte in cui, escludendo che al delegato di spiaggia spetti il diritto al trattamento pensionistico di cui godono gli impiegati dello Stato, può essere interpretato nel senso di negargli anche la spettanza del trattamento assicurativo e previdenziale previsto per gli altri impiegati non di ruolo dello Stato.

La questione è rilevante atteso che costituisce oggetto di specifica domanda l'accertamento del diritto ad ottenere il versamento dei «contributi assicurativi e previdenziali», ed è anche non manifestamente infondata in relazione al dettato degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Per un verso può essere rilevato come nessuna ragione logica sarebbe idonea a giustificare la diversità di trattamento sancita, ai fini pensionistici, dal citato art. 6, terzo comma, nell'ambito della medesima categoria di lavoratori (dipendenti precari dello Stato), che così facendo si porrebbe in insanabile contrasto col principio di eguaglianza espresso dall'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Per altro verso, l'esclusione di ogni trattamento pensionistico violerebbe l'altro parametro costituzionale poc'anzi invocato (art. 38, secondo comma), il quale configura la predisposizione di un sistema di tutela previdenziale come imprescindibile diritto di ogni lavoratore.

Per le considerazioni che precedono va pertanto sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, nella parte in cui fissa in L. 1.500.000 la retribuzione annua lorda del delegato di spiaggia, in relazione all'art. 36, primo comma, della Costituzione e quella dell'art. 6, terzo comma, del r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, nella parte in cui può essere interpretato nel senso di negare al suddetto lavoratore la spettanza del trattamento assicurativo e previdenziale previsto per gli altri impiegati non di ruolo dello Stato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Va perciò disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle prospettate questioni di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante ai fini del decidere sul ricorso in epigrafe e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità di cui in motivazione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del tribunale, a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio il 27 aprile 1993.

Il presidente: SASSU

Il consigliere: SILVESTRI

Il referendario estensore: MAGGIO

N. 705

Ordinanza emessa il 29 giugno 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Massa Carrara nel procedimento penale a carico di Baldini Giorgio

Processo penale - Procedimenti speciali - Richiesta di rito abbreviato - Consenso del p.m. - Impossibilità per il g.i.p. di adire alla richiesta per non poter disattendere la contestazione del p.m. di reato punibile con l'ergastolo (omicidio aggravato) e stabilire la corretta valutazione delle circostanze del reato, onde irrogare una pena a tempo determinato - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa e sottrazione al giudice naturale.

(C.P.P. 1988, art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 28).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

RILEVATO IN FATTO

Il giorno 4 gennaio 1993, alle ore 18,25 circa, il commissariato di P.S. di Carrara veniva allertato perché si erano uditi alcuni spari nella frazione Torano di Carrara (nei pressi del frantoio Omia); accorsi, gli agenti apprendevano che tale Muracchioli Luciano, dopo una lite, scaturita per ragioni di lavoro, con Baldini Giorgio, era stato da quest'ultimo attinto con una serie di colpi di arma da fuoco.

Venivano raccolte le testimonianze di Muracchioli Alessandro: il quale riferiva che la lite era stata originata da motivi di lavoro, in particolare Baldini era stato accusato dal Muracchioli Luciano di tenere un comportamento sleale, perché quale autotrasportatore, determinava unilateralmente i prezzi del trasporto, senza tener conto delle esigenze altrui.

Alle osservazioni del Muracchioli, il Baldini era stato inteso profferire la frase: «sei uno stupidino!», al che il Muracchioli gli aveva risposto che se avesse continuato così gli avrebbe spaccato la faccia.

Il Muracchioli Alessandro ed il Baldini erano poi venuti alle mani, il Baldini aveva riportato ferite con la caduta di un dente. Ad un certo punto, anche per l'intervento dei presenti, essi si erano separati e sembrava che fosse tutto finito, quando il Baldini si dirigeva verso la propria auto ivi parcheggiata, alla ricerca del borsello, dove notoriamente custodiva un'arma.

Il Muracchioli gli aveva gridato: «ora mi spara» quasi con fare ironico, il Baldini, vicino al quale si era recato il nipote della vittima, nell'intento di dissuaderlo dal commettere fatti inconsulti, diceva che andava a prendere un fazzoletto e di togliersi di mezzo. In realtà questi, impugnata la pistola, a circa due metri e mezzo dal Muracchioli gli esplose un primo colpo e così altri due colpi, poi, a distanza ravvicinata, quasi a bruciapelo, una volta che il ferito era caduto supino in terra, scaricava l'intero caricatore.

Ad analoga risultanza si perveniva a seguito delle affermazioni del teste Pellegrinelli, anch'egli presente ai fatti.

Concluse le indagini, con c.t. balistica, autopsia, acquisizione degli atti da cui risultava altresì la perdita di un incisivo da parte del Baldini, il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio sollevando a carico del Baldini la seguente imputazione: «Imputato del delitto p. e p. dagli artt. 575, 577, n. 4), del c.p. in relazione all'art. 61, n. 1, del c.p. perché esplodendo all'indirizzo di Muracchioli Luciano numerosi colpi di arma da fuoco con la propria pistola semiautomatica cal. 22 marca "Beretta" numero matricola H36637, ed attingendo la vittima in varie parti del corpo e soprattutto al capo ne provocava il decesso immediato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi costituiti da contrasti per questioni collegate al lavoro di autotrasportatore svolto sia dall'omicida che dalla vittima. In Carrara, località Torano intorno alle ore 18,30 del 4 gennaio 1993».

Tra le date di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto di fissazione di tale udienza da parte del g.i.p., l'imputato presentava domanda di rito abbreviato, cui il p.m. prestava il proprio consenso.

All'udienza preliminare, dopo la costituzione di parte civile, le parti reiteravano tale richiesta ed il giudice la respingeva tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 176/1991.

Al che la difesa proponeva questione di incostituzionalità ex art. 3 della Costituzione.

Il giudice, su conforme parere del p.m., ritenuta la questione non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del giudizio, sospendeva il procedimento, con riserva di emettere ordinanza di remissione alla Corte.

RILEVATO IN DIRITTO

Con sentenza n. 176/1991 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442, secondo comma, del c.p.p. per eccesso di delega, nella parte in cui detto articolo prevedeva che «alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta».

La Corte osservando che le direttive dell'art. 2, n. 53, della legge delega «nella sua chiara formulazione era «tale da far ritenere che la posizione del giudizio abbreviato riguarda solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la diminuzione di un terzo concepibile, solo se riferita ai reati punibili con la pena quantitativamente determinata e non quindi reati punibili con l'ergastolo» statuiva che il legislatore delegato era andato oltre la legge delega arbitrariamente comprendendo nella posizione di tale articolo anche i delitti punibili con l'ergastolo, in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Ciò posto va osservato che a seguito di tale sentenza si sono manifestati autorevoli orientamenti contrastanti ed invero: la Corte di cassazione con sentenza del 24 ottobre 1991, riteneva che tale declaratoria di incostituzionalità doveva considerarsi limitata al divieto di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione trentennale, senza peraltro impedire al giudice dell'udienza preliminare di celebrare con il rito speciale quei reati rientranti in tale categoria. In definitiva sarebbe stato inibito al giudice (g.u.p.) l'attenuazione della sanzione punitiva qualora all'esito del processo, questi si fosse orientato alla comminazione, in concreto, della pena dell'ergastolo.

Ma la Corte costituzionale, con successiva ordinanza n. 48 del 7 febbraio 1992, investita di ulteriore questione di legittimità, rilevava che la contestazione all'imputato di un delitto per il quale era prevista la pena dell'ergastolo rendeva inapplicabile il giudizio abbreviato.

Ne discende perciò che, per effetto delle menzionate pronuncie di incostituzionalità, non è ammesso il giudizio abbreviato avendo il giudice per le indagini preliminari perso la competenza di definire tale processo allo stato degli atti.

Sulla scorta di tali pronunce, le sezioni unite della Cassazione, con sentenza del 6 marzo 1992 hanno definitivamente escluso la residua possibilità di applicare il rito abbreviato ai delitti astrattamente punibili con l'ergastolo anche se potendo essere definiti allo stato degli atti già acquisiti, sulla base di una valutazione in concreto, risultino punibili con pena definitiva.

La Corte costituzionale con l'ordinanza n. 163/1992 nell'intento di evitare che il p.m., formulando in astratto una imputazione «da ergastolo» diventasse arbitro della possibilità o meno che l'imputato potesse fruire di determinati benefici «premiali», sostiene che: L'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con l'ergastolo non è in sé irragionevole, ma esso non è consentito per quei reati per i quali tale riduzione non sia ravvisabile, e ciò non comporterebbe una situazione di sfavore e di disuguaglianza di trattamento, in quanto il beneficio della riduzione della pena non sarebbe subordinato alla valutazione del p.m. ma alla successiva verifica del giudice del dibattimento.

Discende dalla suddetta chiarificazione che tale ultimo giudice, all'esito del dibattimento, potrà operare la riduzione della pena «solo» nel caso in cui si verificasse in concreto una modifica del *nomen iuris*, ovvero il disconoscimento di un'aggravante contestata.

In linea con tali conclusioni, la precedente sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 1992, n. 23, che, dichiarando la incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal g.i.p., potesse applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p., consente appunto la prospettata soluzione.

Tale soluzione poggia pacificamente, come è già stato detto, sull'inammissibilità concettuale che il p.m. diventi arbitro insindacabile della scelta del rito, e consente di operare un'applicazione analogica — *in bonam partem* — assimilando l'ingiustificato consenso alla formulazione — errata — di un'imputazione da ergastolo.

Ma *quid iuris*, se il p.m., pur mantenendo, come nel nostro caso, una imputazione ostativa, presti il proprio consenso, aderendo alla c.d. «tesi possibilista»?

È evidente che nel caso in esame, nulla «ostava» a che il g.i.p., acquisito il consenso del p.m., potesse procedere con tale rito, posto che in concreto, sulla base di tutto il materiale acquisito, avrebbe potuto decidere allo stato degli atti.

Ma il giudice, non ha compiuto, e non poteva farlo, una deliberazione di merito circa l'esatta formulazione del p.m., che, trovandosi di fronte ad una richiesta di rito abbreviato, cui aveva già prestato il consenso, non poteva mutare l'imputazione per espresso divieto dell'art. 441, primo comma, del c.p.p.

Secondo le argomentazioni precedenti, il g.u.p., dunque, non può essere sindacato, così come non può esserlo il p.m., nel suo diniego a procedere con tale rito. Pertanto «l'ingiustificato diniego» sia del p.m. che del g.i.p., non possono, a parere di chi scrive, essere valutati in sede dibattimentale, per far scattare la «riparazione» con la riduzione della pena nei confronti di chi «fin dall'inizio» poteva essere giudicato con rito abbreviato.

Ne discende, che sotto questo profilo, devono ritenersi violati, gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, posto che, sul piano effettuale, si crea una disparità di trattamento tra chi debba rispondere di omicidio semplice e chi invece, per una eventuale erronea valutazione degli elementi di fatto (situazione non sindacabile «a priori» dal g.i.p., come nel caso prospettato) si veda contestato un omicidio circostanziato per il quale scatta in astratto la pena dell'ergastolo.

È lesa, a parere di questo giudice, sia il diritto di difesa che lo stesso principio del giudice naturale che, coerentemente, avrebbe dovuto essere quello per le indagini preliminari.

Ma, non può nemmeno sottacersi che, posto che l'imputazione risulti corretta, e quindi legittima l'esclusione della decisione allo stato degli atti, è insuperabile la conseguenza che si verifichi un'alterazione dello stato di parità, ove, a dibattimento concluso, si riscontrino attenuanti (già presenti nella fase dell'udienza preliminare) che possano «neutralizzare» gli effetti dell'aggravante contestata, per un eventuale giudizio di equivalenza (nel caso in esame la quasi incensuratezza e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, del c.p.), ma che rendano impossibile la riduzione del terzo *ex* art. 442, secondo comma, prima parte, del c.p.p.

Stando alle argomentazioni fin qui effettuate, non essendo in alcun modo censurabile la non celebrazione del rito speciale, non può neppure operare il «rimedio» della riduzione del terzo.

Né di questo può farsi carico il giudice del dibattimento, adottando criteri «più blandi» di valutazione, per sanare l'inevitabile dislivello creatosi tra due imputati, uno dei quali, si rendesse responsabile di omicidio semplice, punibile (in assenza di attenuanti) come tale solo con la reclusione, che potrebbe perciò beneficiare del vantaggio del giudizio abbreviato, e l'altro cui sarebbe inibita detta possibilità, a cagione dell'astratta più grave imputazione, pur in presenza di circostanze tali da motivare — fin dall'inizio — la minore gravità del fatto contestato, con possibilità di irrogare una pena addirittura inferiore a quella inflitta all'altro.

Il giudice del dibattimento non potrà legittimamente operare l'ulteriore diminuzione, né lo potrà fare per ragioni di equità, posto che lo «sconto» di un terzo deve essere fatto sulla pena «in concreto determinata» e non sulla pena che — tenuto conto anche della riduzione — appaia equa in concreto.

Un ultimo accenno per completezza va fatto alla rilevanza della decisione ai fini del giudizio, posto che da essa scaturiscono importanti effetti sostanziali, sulla irrogazione della pena in concreto.

P. Q. M.

Ritenuta l'incostituzionalità dell'art. 442, secondo comma, come modificato dalla sentenza n. 176/1991 rispetto agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui non prevede che, acquisito il parere favorevole del p.m., (in quanto in astratto la configurazione giuridica del fatto è erroneamente formulata), il giudice possa entrare nel merito dell'imputazione e stabilire la corretta valutazione delle aggravanti, onde consentirgli la celebrazione del rito abbreviato, e nella parte in cui non prevede che il giudice, valutate le circostanze (aggravanti ed attenuanti) e ritenuto che possa essere irrogata una pena a tempo determinato, non possa procedere con rito abbreviato, con ciò creando disparità di trattamento, lesione del diritto di difesa e sottrazione al giudice naturale;

Dispone la sospensione del giudizio fino a che non sarà intervenuta la pronunzia della Corte costituzionale;

Manda alla propria cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Massa, addì 29 giugno 1993

Il giudice: DOVA

N. 706

Ordinanza emessa il 15 settembre 1993 dal tribunale di Teramo sulle istanze riunite proposte dalla S.a.s. Aranciata Gran Sasso ed altre nei confronti della S.n.c. Bonomo import

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Conseguente assoggettabilità a fallimento del socio di una società in nome collettivo anche se di modeste dimensioni ma non del socio unico di una società a responsabilità limitata indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa - Ingiustificata disparità di trattamento.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato il seguente decreto;

Lette le istanze di fallimento proposte da Aranciata Gran Sasso S.a.s. Marchegiani S.r.l., Cons. coop. Interregionale a.r.l.; Italwell S.r.l., Mineralvini Pistoiese S.r.l., Secondo Vergani S.p.a. e Carpenè Malvolti S.p.a. nei confronti della S.n.c. Bonomo Import di Giuseppe Bonomo e C.;

Visti gli atti e sentito il relatore;

Rilevato preliminarmente che con memoria difensiva depositata dal legale della debitrice in data 14 luglio u.s. si propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 cpv., u.p., della l.f. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione «... nella parte in cui prevede che in nessun caso le società commerciali possono essere considerate piccoli imprenditori e quindi nella parte in cui non prevede alcun criterio di distinzione all'interno della categoria delle società commerciali, assoggettandole indiscriminatamente a fallimento senza tenere conto delle caratteristiche e delle dimensioni di ognuna...»;

Rilevato altresì che, a sostegno dell'eccezione, si deduce che appare contrario ad ogni principio di ragionevolezza il fatto che ... esistendo dei criteri alternativi attraverso i quali distinguere tra «grande» imprenditore individuale e «piccolo» imprenditore individuale, al fine di escludere quest'ultimo dalla procedura concorsuale, non esistano analoghi criteri per operare la medesima distinzione all'interno della categoria delle società commerciali, onde poter individuare una società — grande imprenditore — con le stesse caratteristiche del grande imprenditore individuale e quindi per le stesse ragioni assoggettarle a fallimento, e una società — piccolo imprenditore — assimilabile al piccolo imprenditore individuale e come tale escluso dal fallimento;

che la Corte costituzionale, dichiarando non fondata analoga eccezione sollevata nei confronti dell'art. 1 cpv, della l.f. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (sotto il diverso profilo dell'apparente disparità di trattamento derivante dall'esonero del fallimento di una società in nome collettivo di carattere artigianale e dall'assoggettamento, invece, alla procedura fallimentare di una società analoga (e dei singoli soci, anche se di dimensioni più modeste) ravvisava con sentenza resa il 28 gennaio 1991, n. 54, che non sussisterebbe omogeneità di posizioni (e sarebbe, quindi, giustificato il diverso trattamento) per la presunzione di speculazione e di profitto tipica delle società commerciali e perché non sarebbe possibile estendere il controllo di legittimità delle leggi fino al punto di operare valutazioni di natura politica e di sindacare l'uso del potere discrezionale del legislatore;

Ritenuto che il presupposto della finalità speculativa e di lucro presuntivamente presente nelle società commerciali (in quanto considerate come la più alta espressione dell'attività di imprese), in effetti conforme all'economia dell'epoca nella quale la c.d. legge fallimentare vedeva la luce (1942), appare del tutto avulso dall'attuale realtà economica e giuridica, viceversa caratterizzata da un diffuso ricorso all'esercizio di attività imprenditoriale in forma associata, peraltro favorito dallo stesso legislatore attraverso l'esonero del fallimento anche delle società in nome collettivo di carattere artigianale (legge 8 agosto 1985, n. 443) e attraverso la recentissima normativa diretta a recepire la direttiva CEE n. 89/677 (decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 88), la quale, con innovazione tanto profonda da modificare il concetto stesso di società e da indurre, di conseguenza, a mutare la rubrica dell'art. 2447 del c.c., consente la costituzione (per atto unilaterale) di società a responsabilità limitata unipersonali;

che, d'altra parte, l'assolutezza del principio oggetto dell'eccezione in esame («in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali») appare in contrasto con il principio di ragionevolezza quando l'organizzazione in forma di società in nome collettivo sia determinata non già dall'intento di perseguire fini speculativi e di lucro, ma, più modestamente, come nel caso di specie, dall'esigenza di conseguire i mezzi elementari di sostentamento sopperendo, attraverso la forma associativa, all'insufficienza del capitale disponibile;

che appare ormai inadeguata, in quanto contraria al principio di giustizia sostanziale, e, quindi, fonte di disparità di trattamento la disciplina in forza della quale un operatore commerciale sia soggetto al fallimento personale se socio di società in nome collettivo, anche di minime dimensioni come nel caso in esame, mentre non lo sia pure se socio unico di società a responsabilità limitata indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa;

che, come si è puntualizzato nella sede dottrina richiamata dalla difesa della debitrice, la sfera di discrezionalità e di scelta del legislatore non esclude la «funzione paralegislativa» della Corte («... accentuandone, se mai, l'aspetto direttivo e di indirizzo...») mediante opportune statuizioni di c.d. carattere additivo;

che per tutte le questioni esposte si avverte l'esigenza indifferibile di verificare la persistente compatibilità dell'art. 1 cpv., della l.f. con l'art. 3 della Costituzione;

che trattasi di questione rilevante ai fini della decisione, nuova per diversità di profilo segnalato e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospesa ogni pronuncia di merito;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale e comunicarsi la presente ordinanza alle parti in causa, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Teramo, addì 15 settembre 1993

Il presidente: CECCHINI

93C1166

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 368.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 8 0 9 3 *

L. 7.800